

# RATIO DECIDENDI

a cura di GAETANO CARLIZZI e GIORGIO PINO

# La strage Cottarelli: considerazioni metodologiche sulla chiamata di correo

The Cottarelli massacre: methodological considerations on the accomplice evidence

VALERIO AIUTI

Ricercatore t.d. di procedura penale presso l'Università di Roma *Sapienza*.

E-mail: [valerio.aiuti@uniroma1.it](mailto:valerio.aiuti@uniroma1.it)

## ABSTRACT

Il saggio prende a riferimento un complesso caso giudiziario, noto alle cronache come “Strage Cottarelli”, per analizzare le argomentazioni che hanno sostenuto la trasformazione di un proscioglimento in primo grado in una condanna in appello con riguardo alla valutazione della principale prova a carico disponibile, ossia una c.d. “chiamata in reità”. Le argomentazioni delle due principali decisioni di merito vengono prima analizzate da un punto di vista prevalentemente descrittivo, per poi essere sottoposte ad una breve critica. A partire dal § 5, il saggio si concentra sulle caratteristiche dogmatiche e teoriche della c.d. “chiamata di correo”, provando ad evidenziare le radici dei diversi modelli di “corroborazione” che animano le riflessioni degli interpreti.

The essay refers to a complex legal case, known in the media as the “Cottarelli Massacre”, to analyze the arguments that supported the reversal of an initial acquittal into a conviction on appeal regarding the evaluation of the main evidence available, namely what is called “accomplice evidence”. The arguments of the two main decisions on the case are first analyzed from a predominantly descriptive point of view, and then subjected to brief criticism. Starting from § 5, the essay focuses on the doctrinal and theoretical characteristics of the so-called “accomplice evidence”, trying to highlight the roots of the various models of “corroboration” that animate the reflections of the interpreters.

## KEYWORDS

chiamata di correo, ragionevole dubbio, ipotesi *ad hoc*, corroborazione, convergenza probatoria, atomismo, ologismo

accomplice evidence, reasonable doubt, *ad hoc* hypothesis, corroboration, evidentiary convergence, atomism, holism

## ALLEGATI

- Corte d’assise di Brescia, sez. II, 27 settembre 2008, n. 3
- Corte d’assise d’appello di Milano, sez. II, 26 luglio 2016, n. 22

# La strage Cottarelli: considerazioni metodologiche sulla chiamata di correo

VALERIO AIUTI

1. *Introduzione* – 2. *I fatti del caso* – 3. *Analisi argomentativa del proscioglimento in primo grado* – 3.1. *Analisi critica del proscioglimento in primo grado* – 4. *Analisi argomentativa della condanna in appello* – 4.1. *Analisi critica della condanna in appello* – 5. *La chiamata di correo: un enigma metodologico* – 5.1 *Profilo dogmatico* – 5.2 *Profilo teorico*.

ALLEGATI

- Corte d'assise di Brescia, sez. II, 27 settembre 2008, n. 3
- Corte d'assise d'appello di Milano, sez. II, 26 luglio 2016, n. 22

## 1. *Introduzione*

In questo articolo mi propongo di analizzare parte di un caso giudiziario relativamente recente, noto alle cronache come “Strage Cottarelli” (o “Strage di via Zuaboni”, o “Strage di Urago Mella”)<sup>1</sup>, chiusosi in via definitiva con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano n. 7 del 12 ottobre 2021: si tratta dell'omicidio di un imprenditore bresciano, di sua moglie, e di suo figlio, avvenuto nel 2006 a Brescia, in via Zuaboni, nel quartiere di Urago Mella.

Il caso presenta delle complessità a tratti sconcertanti, essendosi dipanato in quattro annullamenti e quattro conseguenti giudizi di rinvio, dal 2008 al 2021. Per questa ragione, non ho né la pretesa di ricostruirlo in ogni suo rivolo processuale, né tantomeno ho la pretesa di offrirne una valutazione (critica o adesiva che sia) dal punto di vista del giurista, o dello storico. Piuttosto, riepilogati in sintesi i fatti del caso, e alcune decisioni di merito e legittimità che li hanno interessati, prenderò in considerazione soprattutto le due decisioni-chiave della vicenda, quella di proscioglimento, della Corte d'assise di Brescia, n. 3 del 27 settembre 2008, e quella di condanna, della Corte d'assise d'appello di Brescia, n. 12 del 7 giugno 2010, a due fini ben precisi: in un'ottica analitica, cercherò di mostrare i termini del ragionamento probatorio che sorregge il ribaltamento di un proscioglimento in una condanna (quanto alla partizione dei sotto-temi probatori, alla selezione delle fonti, e alla struttura del ragionamento inferenziale), un'eventualità da sempre ritenuta tra le più scabrose nei sistemi processuali in cui è presente l'appello del pubblico ministero<sup>2</sup>; in un'ottica teorica, cercherò di mostrare come tale ribaltamento sia il frutto di prese di posizione più generali in tema di valutazione della prova, e in particolare in tema di valutazione delle dichiarazioni del c.d. chiamante in correità, o in reità.

Anche questo lavoro si colloca pertanto in linea di continuità con *L'analisi argomentativa e l'analisi giuridica della motivazione del giudice comune*, di Gaetano Carlizzi<sup>3</sup>, condividendone *toto corde* i fini e recependone i principali strumenti di analisi.

<sup>1</sup> Per un riepilogo giornalistico della vicenda, vedi GALLINARI 2021. Ringrazio comunque l'avvocato Giuseppe Pesce, del foro di Brescia, per avermi aiutato nel reperimento di tutte le decisioni rilevanti del caso in commento. Ringrazio inoltre l'anonimo *referee* per avermi consentito di migliorare alcuni passaggi oscuri dell'elaborato, spingendomi a chiarirne le tesi di fondo. Ringrazio infine il prof. Gaetano Carlizzi, per i costanti confronti che hanno animato la stesura (non solo) di questo saggio.

<sup>2</sup> Cfr. STELLA 2004, 758; LUCCHINI-MANFREDINI 1876, 257.

<sup>3</sup> CARLIZZI 2021, 219 ss.; MARCHESE 2023, 231 ss.

Trattandosi di una vicenda straordinariamente articolata, che concerne un grave fatto di sangue in cui hanno perso la vita i componenti di un'intera famiglia, specifico però che – salvo chiarire gli elementi indispensabili alla comprensione del contesto della vicenda – mi concentrerò solo sul tema probatorio principale, ossia quello delle circostanze del pluriomicidio, tralasciando così gli altri temi probatori secondari che pure hanno avuto un rilievo decisivo (ossia, la determinazione dell'ora della morte delle vittime, i movimenti delle persone coinvolte nei giorni antecedenti e successivi al delitto, i complessissimi rapporti economici tra le vittime e le persone coinvolte dai fatti, e – nei limiti del possibile – il movente)<sup>4</sup>. Tralascierò poi l'accertamento relativo alla responsabilità del secondo imputato (Salvatore Marino), irrevocabilmente prosciolto, per concentrarmi solo sul primo imputato, irrevocabilmente giudicato colpevole (Vito Marino). Avverto che, per ragioni di ricevibilità espositiva, l'analisi delle prove e degli argomenti si presenterà a grana più fine o più grossa a seconda della salienza delle questioni probatorie ad esse sottese: l'esposizione, mi rendo conto, risulterà allo stesso tempo eccessiva e carente, rispetto ad una lettura integrale delle sentenze; assumo tuttavia che si tratti di un difetto tollerabile, data l'ispirazione prevalentemente *descrittiva e teorica* della rubrica alla quale questo lavoro è destinato.

Nel prossimo paragrafo riepilogherò i fatti del caso, evidenziando – come di consueto – soprattutto quelli che hanno assunto un qualche peso inferenziale nel corso del giudizio. Nel paragrafo seguente (§ 3) illustrerò il ragionamento probatorio sotteso al primo proscioglimento. In quello successivo (§ 3.1) cercherò di evidenziare i limiti argomentativi della prima motivazione, che hanno condotto al ribaltamento del proscioglimento in appello. In quello ancora successivo (§ 4) illustrerò il ragionamento probatorio del giudice d'appello, seguito da un'analisi critica che ne evidenzia i limiti argomentativi (§ 4.1).

Nel § 5 articolerò invece un'analisi di carattere dogmatico e teorico relativa all'uso della chiamata in correità nel processo penale, e alle sfide (e alle opportunità) che tale complesso mezzo di prova ordinariamente presenta. Non ho la pretesa di chiudere discussioni che intrattengono da anni (se non da millenni) i processualpenalisti. Mi limiterò dunque a cercare di illuminare alcuni aspetti meno chiari del metodo di valutazione delle dichiarazioni del c.d. “correo narrante”<sup>5</sup>.

A mo' di legenda, specifico che – a partire dal § 3 – le sigle “H” ed “E” verranno utilizzate, rispettivamente, per indicare le ipotesi e le prove addotte. Le indicazioni in pedice, invece, serviranno ad assegnare in modo intuitivo – e cercando di evitare ambiguità – le ipotesi ai loro autori (così, ad esempio, “H<sub>G</sub>” è l'ipotesi del giudice di primo grado, “H<sub>GA</sub>” è l'ipotesi del giudice d'appello, e così via), o le prove alle loro ipotesi (così, ad esempio, “E<sub>HG1</sub>” è la prova numero 1 che confermerebbe l'ipotesi del giudice di primo grado): se anticipati dal segno “-”, i caratteri in pedice implicano invece una relazione di contrarietà con il dato di riferimento (così, ad esempio, “E<sub>-HG1</sub>” è la prova numero uno che scredita l'ipotesi del giudice). Utilizzerò infine la sigla “D<sub>Gs</sub>” per indicare le dichiarazioni della principale prova a carico, ossia la chiamata in reità di Dino Grusovin: tale sigla ricorrerà anche in pedice, quando gli elementi di prova presi in considerazione dal giudice dovrebbero confermare o smentire le dichiarazioni di Grusovin (e, in via indiretta, l'ipotesi adottata). Va da sé che, in specie quando dovrò riepilogare ipotesi e prove nel ragionamento probatorio del giudice d'appello, gli elementi a supporto dell'ipotesi di condanna sono correlati anche dell'ipotesi di proscioglimento (e viceversa, in veste di elementi contrari, o contraddittori), ma non appesantirò le notazioni per chiarirlo, confidando nella perspicacia del lettore.

<sup>4</sup> In ogni accertamento processuale che superi una minima soglia di complessità, a parte il *factum probandum* principale, definibile come l'insieme che contiene tutti e solo i fatti giuridicamente rilevanti in via diretta per la produzione di un determinato effetto giuridico (nel processo penale, tale insieme è delimitato dalle proposizioni contenute nell'imputazione), esistono numerosi *facta probanda* secondari, ossia fatti la cui dimostrazione è rilevante in via indiretta, perché dalla loro esistenza è possibile inferire l'esistenza di alcuni o tutti i fatti giuridicamente rilevanti, v. TARUFFO 1992, 241 ss.

<sup>5</sup> CORDERO 2012, 624.

## 2. I fatti del caso

Il 28 agosto 2006, alcuni conoscenti e amici di Angelo Cottarelli, un imprenditore bresciano dai trascorsi economici e personali piuttosto burrascosi, preoccupati dal silenzio anomalo, dalla irreperibilità telefonica, e dal fatto che il cancelletto d'ingresso della villetta in cui abitava a Brescia era stato lasciato aperto, decidevano di entrare nell'abitazione dalla finestra della cucina, che parimenti era stata lasciata aperta. Una volta dentro, attratti da alcuni colpi sordi che provenivano dalla tavernetta seminterrata dell'abitazione, gli stessi trovavano l'imprenditore gravemente ferito, e sua moglie e suo figlio già morti: l'imprenditore presentava una profonda ferita da taglio alla gola, che stringeva con una coperta intrisa di sangue, e un colpo di arma da fuoco – non fatale – alla testa; era ancora cosciente, ma sostanzialmente afasico (morirà qualche ora dopo il ritrovamento, in ospedale, per l'anemia metaemorragica provocata dallo sgozzamento). La moglie e il figlio di Cottarelli, feriti in modo analogo, giacevano invece su due poltrone con le mani legate all'indietro da fascette stringi-cavo di plastica, nere. Accanto alla moglie veniva reperito il flaconcino di un tranquillante.

Una volta intervenuta la polizia, nella tavernetta venivano rinvenuti un coltello a lama seghettata, varie tracce di sangue, cinque bossoli calibro 22, tre cartucce del medesimo calibro, altre fascette stringi-cavo, e un cacciavite. Il video-citofono della villetta e il sistema di apertura del cancelletto funzionavano perfettamente, le finestre invece erano chiuse, con gli scuri aperti, salvo quella della cucina, che era appunto aperta. La porta dell'appartamento era chiusa, i vani al piano terra erano in ordine, il televisore era ancora acceso, e il tavolo della cucina era in ordine – salvo una tazza di liquido scuro (poi rivelatosi tè) e un cellulare con la batteria staccata (il telefono personale di Cottarelli), posto accanto ad essa. Sul tavolo del soggiorno era stata rinvenuta la confezione del tranquillante rinvenuto nella tavernetta, con un bicchiere contenente del liquido (poi rivelatosi nient'altro che lo stesso tranquillante). Il camino del piano terra aveva la griglia interna spostata, e la vaschetta raccogli-cenere estratta. I vani al piano superiore, invece, erano stati rovistati. Nella tavernetta era presente una vasca idromassaggio le cui coperture erano state divelte e, tra i meccanismi di funzionamento, erano stati reperiti alcuni saldi di conto corrente e alcuni assegni. La cassaforte, anch'essa situata nella tavernetta, era aperta, e al suo interno erano state ritrovate alcune scatole porta-gioie con degli oggetti d'oro al loro interno (altri oggetti erano esposti su un asse da stiro poco vicino). La porta taglia-fuoco tra tavernetta e garage era chiusa a chiave, e la copertura della maniglia era divelta. Il basculante del garage era leggermente alzato, e apparentemente bloccato. Il camino della tavernetta aveva il cassetto frontale bloccato: al suo interno, in un momento successivo, era stata rinvenuta una borsa con all'interno assegni bancari e mazzette di banconote per un valore superiore a mezzo milione di euro.

Secondo alcuni vicini di casa, tre uomini scesi da una Grande Punto grigio-metallizzato erano entrati nella villetta molto presto quella stessa mattina. I tabulati del traffico telefonico di Cottarelli, invece, presentavano una serie di chiamate ricevute la sera prima, provenienti da un'utenza fittizia localizzata in prossimità della villetta e del luogo di lavoro dell'imprenditore. Una fonte confidenziale dei ROS aveva poi riferito che il movente del delitto andava ricercato tra i traffici illeciti che l'imprenditore intratteneva con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata del sud Italia: tra le società di costui e quelle di tale Vito Marino (imprenditore vitivinicolo siciliano, con precedenti penali) risultavano infatti giri di false fatturazioni già oggetto di accertamenti della Guardia di Finanza. Lo stesso Vito Marino risultava poi aver noleggiato una Fiat Grande Punto *Silver* tra il 27 e il 28 agosto 2006, ritirata e restituita presso l'aeroporto di Linate. Parallelamente, l'utenza fittizia veniva ricondotta a tale Dino Grusovin, che – vincendo alcune iniziali reticenze – aveva raccontato alla polizia di aver assistito al delitto assieme ad un altro uomo (mai compiutamente indicato, né tantomeno identificato, in tutti i successivi gradi di giudizio), indicando proprio in Vito e nel cugino Salvatore Marino (di professione autotrasportatore per la ditta DHL, anch'esso con precedenti penali che implicavano l'uso di armi da sparo) gli esecutori materiali

dell'omicidio. Grusovin veniva ammesso al programma di protezione, avendo ricevuto minacce tramite SMS da ambienti secondo lui vicini ai Marino, e poi custodito presso la Questura di Brescia (verrà poi processato separatamente, assolto in abbreviato, e quindi – quando il processo contro i Marino sarà ormai giunto al secondo giudizio di rinvio – condannato in appello per concorso anomalo in omicidio). Vito e Salvatore Marino venivano invece accusati di omicidio plurimo, aggravato dalla premeditazione, da motivi abietti, crudeltà, e finalità di agevolazione dell'attività di Cosa Nostra, a carico di Angelo Cottarelli, sua moglie, e suo figlio<sup>6</sup>.

### 3. Analisi argomentativa del proscioglimento in primo grado

Il giudice di primo grado ha subito chiarito le macro-ipotesi che si contendevano la spiegazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria<sup>7</sup>, ossia la macro-ipotesi accusatoria ( $H_A$ ), quella delle parti civili ad essa germana ( $H_a$ ), e quella difensiva ( $H_D$ ):

*H<sub>A</sub>: Vito Marino, maturando un rancore legato al mancato rispetto di certi accordi economici intrattenuti con Angelo Cottarelli che lo avevano esposto a indagini della Guardia di Finanza e al blocco di ingenti finanziamenti pubblici dei quali godeva, una volta caduto in difficoltà economiche, aveva organizzato una spedizione punitiva in compagnia del cugino Salvatore e del consulente Dino Grusovin al preciso fine di derubare e uccidere Angelo, e chiunque si trovasse con lui. Raggiunto l'imprenditore, e sterminata la famiglia con l'aiuto del cugino Salvatore, aveva in seguito inscenato un delitto predatorio per depistare le indagini.*

*H<sub>a</sub>: Vito Marino, maturate le difficoltà economiche in cui versava a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, e conoscendo le ingenti disponibilità di cui godeva il socio Angelo Cottarelli, si sarebbe recato da lui in compagnia del cugino e di Dino Grusovin, suo consulente d'affari, per estorcergli del denaro. Durante l'azione, degenerata oltre l'originaria programmazione, sarebbe partito un colpo; da esso, sarebbe scaturita la necessità di sterminare ogni scomodo testimone.*

La difesa, che nel nostro ordinamento non è istituzionalmente richiesta di fornire una spiegazione alternativa dei fatti, potendo limitarsi a formulare almeno un dubbio ragionevole sull'ipotesi accusatoria, ha invece sostenuto che:

*H<sub>D</sub>: Vito Marino si sarebbe recato a Milano in compagnia del cugino Salvatore per accordarsi con Grusovin e un consulente bancario al fine di ottenere nuovi finanziamenti regionali la cui delibera doveva essere consegnata brevi manu per avviare nel più breve tempo possibile le pratiche necessarie. La scena del crimine fa piuttosto pensare ad un'incursione predatoria molto affrettata, da ascrivere a soggetti non individuati dalle indagini.*

A questo punto, il giudice di primo grado, superato l'ingente ostacolo costituito dall'impossibilità di determinare con la necessaria sicurezza medica l'ora della morte, ma avendola collocata in

<sup>6</sup> Traggo la ricostruzione dei fatti, l'elenco delle principali fonti di prova, e l'analisi delle piste investigative dalla stessa Corte d'assise di Brescia, sez. II, 27 settembre 2008, n. 3 (d'ora in poi CA2008), 1-10. Le stesse risultano tuttavia incontestate in tutti i successivi gradi di merito, v. Corte d'assise d'appello di Brescia, sez. unica, 7 giugno 2010, n. 12 (d'ora in poi CAA2010), 1-38; Corte d'assise d'appello di Milano, sez. I, 25 giugno 2013, n. 42 (d'ora in poi CAA2013), 1-30; Corte d'assise d'appello di Milano, sez. II, 26 luglio 2016, n. 22 (d'ora in poi CAA2016), 1-20; Corte d'assise d'appello di Milano, sez. I, 3 giugno 2019, n. 24 (d'ora in poi CAA2019), 2-5; Corte d'assise d'appello di Milano, sez. II, 12 ottobre 2021, n. 41 (d'ora in poi CAA2021), 2-10.

<sup>7</sup> Parlo di "macro-ipotesi" nel senso, del tutto intuitivo, con cui si indicano quelle ipotesi esplicative molto generali a loro volta composte di sotto-ipotesi ausiliarie che tentano di catturare tutti gli elementi di prova disponibili, v. TUZET 2023, 98 ss.

un lasso di tempo comunque compatibile col coinvolgimento degli imputati<sup>8</sup>, ha assunto una singolare prospettiva ricostruttiva: preso atto della centralità delle dichiarazioni di Grusovin, che avevano dato corpo all'intera indagine, e della loro natura di c.d. chiamate in reità offerte da un imputato in un procedimento connesso, le ha sottoposte ad uno scrutinio approfondito al fine di valutarne quella che in gergo forense si chiama "attendibilità intrinseca"<sup>9</sup>.

La chiamata in reità, ossia la dichiarazione di colui che – pur coinvolto nei fatti – si professa innocente e accusa qualcun altro, è una sotto-specie delle "dichiarazioni" a cui fa riferimento l'art. 192, comma 3, c.p.p.<sup>10</sup>: nel nostro ordinamento, essa può assumere un valore probatorio diverso da zero solo se «valutat[a] unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»<sup>11</sup>. Si conviene, tuttavia, che tale valutazione "unitaria" debba seguire le cadenze di un *test* tripartito (il c.d. "metodo a tre tempi"):

- a) occorre innanzitutto valutare la "personalità del dichiarante" (alla luce delle sue condizioni socio-economiche e familiari, del suo passato, dei rapporti coi chiamati, e della genesi remota e prossima della decisione di parlare);
- b) occorre quindi valutare l'attendibilità c.d. "intrinseca" delle sue dichiarazioni (secondo una serie di indici definiti in modo tanto variabile quanto generico, in giurisprudenza, ossia la loro verosimiglianza, precisione, coerenza, costanza, spontaneità e – talvolta – ripetizione)<sup>12</sup>;
- c) occorre infine reperire elementi di prova che dimostrino in via almeno indiretta gli avvenimenti riferiti dal chiamante (c.d. "attendibilità estrinseca"), consentendo cioè di collegare ciascuno dei chiamati a ciascuna delle accuse elevate a loro carico (i c.d. "riscontri estrinseci individualizzanti")<sup>13</sup>.

Al tempo in cui la sentenza di primo grado è stata emessa, non era ancora sufficientemente chiaro se la scansione appena illustrata dovesse seguire i tre passaggi in senso cronologico e necessitante, ovvero se si trattasse di tre diversi sotto-criteri di valutazione suscettibili di una sommatoria *tutto considerato* (come si tende a ritenere oggi)<sup>14</sup>. La sentenza di primo grado ha però ritenuto che la verifica dell'attendibilità "soggettiva" e "intrinseca" (*sub a*) e *b*), *supra*) rivestisse un ruolo logicamente preliminare: «il giudice non può pervenire *omisso medio* all'esame dei riscontri esterni alla chiamata perché in tal modo si finirebbe per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare»<sup>15</sup>.

<sup>8</sup> La circostanza, oggetto di un confronto acceso tra consulenti e periti, e successivamente criticata nella memoria d'appello degli imputati (v. CAA2010, 74-75), è stata accertata in via indiziaria dal giudice di primo grado, e successivamente confermata in tutti i gradi di giudizio (v. Cass., sez. I, 10 novembre 2011, n. 43716, 11 ss., a seguito della quale il tema risulterà processualmente precluso): date le tempistiche di misurazione della temperatura rettale delle vittime, le analisi mediche non potevano collocare con certezza il decesso nel preciso orario postulato dall'accusa; dato il tipo di lesioni patite, però, il momento della morte non era coerente nemmeno con l'orario postulato dalla difesa. Dall'orario in cui le testimonianze oculari avevano visto sopraggiungere il terzetto, dal momento in cui la domestica di casa e la moglie di Cottarelli avrebbero brevemente interloquito al citofono la mattina del fatto, e dai tabulati dei telefoni delle vittime, che non avevano più risposto dopo una certa ora, l'orario plausibile della morte si collocherebbe però in una fascia di tempo compatibile con quello postulato dall'accusa (v. CA2008, 21-32).

<sup>9</sup> La sentenza, che pure consta di oltre 300 pagine, dedica soltanto a questa parte dell'analisi un quarto dell'intera decisione (*ibid.*, 32-95).

<sup>10</sup> Per una classificazione delle varie sotto-specie, v. BONETTI 1986, 58-59.

<sup>11</sup> DANIELE 2009, 120.

<sup>12</sup> Su ciascuno di essi, v. analiticamente DEGANELLO 2005, 165-172.

<sup>13</sup> Sul punto, il *leading case* resta tutt'ora Cass., sez. un., 22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, in *Giur. it.*, 1993, II, 799-803. Un *test* (apparentemente) bipartito, in "attendibilità intrinseca" e "riscontri esterni individualizzanti", sarebbe stato poi adottato da Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 621-622. Il *test* è tornato tuttavia tripartito già in Cass., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804, Aquilina, in *Dir. pen. cont. - Archivio 2010-2019*, 7 novembre 2012, 36 della motivazione. Cfr. IACOVIELLO 2004, 3460-3461.

<sup>14</sup> Cfr. Cass., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804, cit.

<sup>15</sup> CA2008, 13.

La Corte d'assise, non mancando di sottolineare l'omissione da parte degli inquirenti di alcuni atti d'indagine ritenuti implicitamente utili (come le intercettazioni tra utenze in contatto con Grusovin per questioni d'affari poco chiare, e l'acquisizione di sommarie informazioni dai titolari di tali utenze), ha quindi proceduto a ricostruire il contesto investigativo che aveva condotto a sentire proprio quel chiamante in reità<sup>16</sup>, riportando poi in modo analitico il contenuto dei plurimi colloqui avuti con la polizia giudiziaria e il p.m. (acquisiti in giudizio su accordo delle parti), e con il g.i.p. in sede di incidente probatorio. Nel valutare la "personalità" del dichiarante, il giudice di primo grado ha tuttavia adottato una sotto-ipotesi esplicativa molto peculiare, germana a quella difensiva (H<sub>D</sub>)<sup>17</sup>:

H<sub>G</sub>: *le dichiarazioni del chiamante in reità sono solo fantasie di un mitomane dedito al mendacio, elaborate allo scopo di assecondare gli inquirenti nella soluzione di un caso di rilevante peso mediatico.*

La verifica di tale sotto-ipotesi costituisce a sua volta la premessa di un'inferenza probatoria più complessa, che poi sarà quella posta a fondamento del proscioglimento, e in base alla quale – in breve – dalla mancanza di credibilità della principale prova a carico discenderebbe la falsità dell'accusa. Naturalmente, si tratta di una strategia argomentativa di scarso momento, giacché il profilo della *credibilità* del dichiarante possiede un collegamento induttivo piuttosto debole con quello dell'*attendibilità* del dichiarato<sup>18</sup>: anche colui che non possiede o non esibisce le credenziali normalmente associate ai dichiaranti credibili (come avviene coi soggetti interessati, i minori di età, le persone affette da deficit cognitivi non incapacitanti, i truffatori seriali) può dire cose vere<sup>19</sup>. La ricerca degli elementi che accreditano questa ipotesi, infatti, è costretta a confrontarsi con un dato piuttosto scomodo: occorre pur sempre dare conto delle altre circostanze indipendenti dalla dichiarazione, che invece accreditano le ipotesi alternative<sup>20</sup>. Nel farlo, il giudice di primo grado formula perciò una sotto-ipotesi ausiliaria:

H<sub>Ga</sub>: *gli elementi che riscontrano le dichiarazioni del chiamante in reità sono frutto di un inquinamento da parte degli inquirenti o del condizionamento subito dallo stesso attraverso i mezzi di informazione.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, 32-38.

<sup>17</sup> Secondo un lessico che qui si intende adoperare, l'"elemento di prova" è «ciò *che*, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato come fondamento della successiva attività inferenziale (per esempio: dichiarazione testimoniale, caratteristica dell'oggetto sequestrato, espressione contenuta in un documento, e così via)» (UBERTIS 2015, 81); "risultato di prova", invece, è la proposizione prodotta dalla interpretazione di un elemento di prova alla luce di un certo criterio inferenziale (*ibid.*, 82-83).

<sup>18</sup> Assumo qui che si tratti di due concetti distinti, ma è importante sottolineare che – quantomeno in sede processuale – si tratta in entrambi i casi di qualifiche *epistemiche*, ossia di esiti di valutazioni che tengono in considerazione quali e quante ragioni abbiamo *per credere* ad un certo individuo. Se assumiamo che il passaggio dalla testimonianza al fatto da essa inferito (ossia, il passaggio dalla proposizione in cui si compendia la testimonianza, alla proposizione poi predicata come vera) debba attraversare almeno due passaggi inferenziali (da quanto il testimone dichiara a quanto è ragionevole ritenere che abbia percepito e ricordi, e da quanto è ragionevole ritenere che abbia percepito e ricordi a quanto è ragionevole ritenere che sia accaduto, cfr. *mutatis mutandis* TRIBE 1974, 959), valutare la "credibilità" della testimonianza significa computare i fattori che ricomprendono il dichiarante nella classe delle persone che solitamente riferiscono cose vere (come lo stile espressivo, o la storia epistemica di quel particolare soggetto, se ne siamo a conoscenza); valutarne l'"attendibilità" invece significa tanto computare i fattori che possono averne distorto la percezione o il ricordo (come i difetti visivi, o le minorità psichiche), quanto i fattori che rendono ragionevole ritenere che ciò che egli ci dice sia vero (come la verosimiglianza del racconto, o la sua coerenza con altri elementi in nostro possesso). La bugia, o il mendacio inconsapevole, da questo punto di vista, non sono altro che conseguenze esplicative dell'esito di queste valutazioni, cfr. EGGLESTON 2004, 287-288; TUZET 2023, 36-37; CARLIZZI 2021, 237-239.

<sup>19</sup> Cfr. FASSONE 1986, spec. 1833-1834.

<sup>20</sup> Cfr. CARLIZZI 2023, 185.

Data la forte compenetrazione tra la sotto-ipotesi principale ( $H_G$ ) e la sotto-ipotesi ausiliaria ( $H_{Ga}$ ), gli elementi accreditanti delle due vengono riepilogati nella medesima parte della decisione che si occupa di vagliare l'attendibilità intrinseca del racconto (del quale a breve si dirà), con uno stile che tende a compensare la rarefazione dell'analisi con la gravità dell'esposizione.

Raggrupperò gli elementi che confermano queste sotto-ipotesi nel modo più possibile omogeneo, suddividendoli tra quelli più strettamente attinenti alla personalità del dichiarante (che viene valutata soprattutto alla luce della sua storia personale, e delle sue condizioni socio-economiche), e quelli che invece sono il frutto di una sorta di meta-analisi delle dichiarazioni, ossia un'analisi che – senza entrare eccessivamente nel merito delle informazioni riferite – punta ad evidenziare alcune caratteristiche strutturali esteriori (come lo stile espressivo, o il genere delle risposte offerte agli inquirenti, qui definita in senso a-tecnico “meta-analisi intrinseca”), o il contesto in cui le stesse sono state rese (qui definita in senso a-tecnico “meta-analisi estrinseca”). Preciso solo che la ripartizione degli elementi nelle diverse sotto-categorie, essendo frutto di una ricostruzione, presenta degli ovvi margini di opinabilità<sup>21</sup>, e che – come avverrà anche nelle tabelle successive – ragioni di leggibilità mi hanno costretto ad includere in alcuni elementi di prova quelli che a tutti gli effetti sono risultati di altre inferenze (almeno implicite), e ad evidenziare alcuni risultati di prova che a tutti gli effetti sono solo risultati intermedi, rispetto al risultato finale che sarebbe coerente con una certa ipotesi.

Tabella n. 1			
PERSONALITÀ DEL DICHIARANTE (condizioni socio-economiche e storia passata)			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
$E_{HG1}$	Grusovin è un «faccendiere» <sup>22</sup> con trascorsi giudiziari piuttosto pesanti, intestatario di utenze fittizie (tra cui quella, centrale nella vicenda in discorso, che aveva chiamato la vittima il giorno prima del delitto), nelle cui rubriche telefoniche compaiono «sigle criptiche», contatti non identificabili, e individui coinvolti in traffici di denaro «sull'asse Romania-Svizzera» <sup>23</sup> , o nella «realità affaristica siciliana» <sup>24</sup>	È verosimile che chi è coinvolto in traffici illeciti di natura fraudolenta tenda a mentire sulle circostanze di cui è a conoscenza	Grusovin non è credibile
$E_{HG2}$	Grusovin aveva possedimenti immobiliari in Romania e mobiliari in Svizzera (questi ultimi, peraltro, già oggetto di altri procedimenti giudiziari), era creditore nei confronti di un imprecisato personaggio di una somma collegata ad un traffico di armi (per il quale era stato persino arrestato), e svolgeva altresì operazioni immobiliari sospette tra la Romania e la Serbia	È verosimile che chi è coinvolto in traffici illeciti di natura fraudolenta tenda a mentire sulle circostanze di cui è a conoscenza	Grusovin non è credibile
$E_{HG3}$	Il cellulare che per ultimo ha chiamato la vittima era riferibile a Grusovin	È verosimile che chi ha contatti con una vittima di omicidio,	Grusovin non è credibile

<sup>21</sup> Laddove manchino i riferimenti più precisi, si può comunque fare direttamente riferimento alla sentenza, v. CA2008, 80 ss.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 81, per entrambe le citazioni. Il tema degli affari del dichiarante torna anche in seguito, ad altri scopi, ed è oggetto di una sorta di accertamento *incidenter tantum* relativo alla loro presumibile illiceità, 128 ss.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 82.

		se viene coinvolto nel delitto, tenda a mentire per escludere la propria responsabilità	
META-ANALISI INTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI (genesì remota della chiamata, stile espressivo, genere delle risposte)			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E <sub>HG4</sub>	In un primo momento, Grusovin sostiene di aver incontrato i Marino, che conosceva per comunanza di affari, il giorno prima del delitto. Si era tuttavia congedato dai due la mattina del delitto per incontrare un avvocato, «con fluviale esposizione (di scarsa intelligibilità) dei suoi rapporti con detto legale» <sup>25</sup>	È verosimile che chi riferisce in modo confuso le circostanze di un alibi apparente stia mentendo	Grusovin non è credibile
E <sub>HG5</sub>	Dopo aver confessato la sua partecipazione al delitto (in veste, però, di testimone passivo), Grusovin ha invece sostenuto che la sua presenza fosse invece finalizzata proprio a mediare le questioni economiche irrisolte tra Cottarelli e Marino, in veste di consulente contabile	È verosimile che chi muta versione nel corso delle proprie deposizioni stia mentendo	Grusovin non è credibile
E <sub>HG6</sub>	Alla richiesta di individuare il quarto uomo cui ha costantemente fatto riferimento, Grusovin ha identificato fotograficamente – in due diversi momenti dell’indagine – due diversi soggetti, per poi revocarne in dubbio il coinvolgimento (in sede di confronto visivo, e in virtù di alibi, riscontrati, a favore di entrambi)	È verosimile che chi fallisce più volte nell’individuazione di un complice stia mentendo	Grusovin non è credibile
E <sub>HG7</sub>	Quando ancora non aveva confessato la sua partecipazione al delitto, Grusovin ha riferito di averne appreso le circostanze dalla assidua lettura delle cronache dei giornali	È verosimile che chi apprende le circostanze di un delitto dai giornali, se è anche implicato nella vicenda, tenda a strumentalizzare le notizie apprese al fine di accreditare la propria versione dei fatti	Grusovin ha strumentalizzato le notizie apprese dai giornali al fine di accreditare la propria versione dei fatti
E <sub>HG8</sub>	Prima di essere stato sentito in incidente probatorio, Grusovin ha riferito di aver avuto a disposizione le proprie dichiarazioni rese precedentemente alla polizia e al pubblico ministero, nonché gli accertamenti relativi alle tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine	È verosimile che chi è implicato in una indagine penale, ma è al corrente dei suoi sviluppi, possa modificare le proprie deposizioni per accreditare la propria versione dei fatti	Grusovin ha riferito circostanze che coincidevano con i risultati delle indagini per accreditare la propria versione dei fatti
E <sub>HG9</sub>	Nel corso delle ricognizioni sui luoghi compiute in presenza della polizia, e videoregistrate, «in cui l’uomo è ripreso di spalle, [Grusovin] attesta conati di indicazioni che sono sempre completate dai poliziotti operanti» <sup>26</sup>	È verosimile che chi non è in grado di ricostruire con sicurezza lo stato di un luogo non sia mai stato in quel luogo	Grusovin non è mai stato sul luogo del delitto

<sup>25</sup> *Ibid.*, 54 e *antea*.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 95.

E <sub>HG10</sub>	Considerati i plurimi aggiornamenti delle deposizioni, relativi ad aspetti tanto marginali quanto principali della vicenda, Grusovin era stato sottoposto a pressioni da parte delle autorità (di cui si riportano alcuni passaggi suggestivi negli interrogatori), che minacciavano di escluderlo dal programma di protezione	È verosimile che un collaboratore, se sottoposto a pressioni delle autorità, possa alterare le proprie deposizioni per non perdere i vantaggi acquisiti, come la protezione delle autorità	Grusovin, sottoposto a pressioni delle autorità, ha alterato le proprie deposizioni al fine di non perdere i vantaggi acquisiti (ossia, la protezione dell'autorità)
META-ANALISI ESTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI (contesto della chiamata)			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E <sub>HG11</sub>	Dai riscontri telefonici, le minacce che avevano indotto Grusovin a parlare risultavano recapitate tramite SMS che provenivano da un numero serbo <sup>27</sup>	È verosimile che chi attribuisce falsamente a taluno una minaccia ricevuta da altri stia strumentalizzando la circostanza per ottenere dei vantaggi, come la protezione delle autorità	Grusovin era interessato ad ottenere una protezione dall'autorità
E <sub>HG12</sub>	Prima e dopo aver reso la principale deposizione confessoria, talvolta senza essere nemmeno sentito in interrogatorio, Grusovin è stato sottoposto all'«anomalo trattamento» consistente nel concedergli di vivere «all'interno della Questura di Brescia per 3 giorni e due notti [...] senza un provvedimento di "fermo" o di altra legale natura» <sup>28</sup>	È verosimile che chi è implicato in un grave delitto, e viene trattenuto senza titolo dalle autorità in qualità di testimone, venga condizionato dagli inquirenti a riferire ciò di cui gli inquirenti hanno bisogno	Grusovin è stato condizionato dagli inquirenti
E <sub>HG-12</sub>	Le autorità hanno giustificato il trattenimento in base allo stato di paura che lo stesso avrebbe palesato nel corso delle indagini, ma l'ispettore incaricato della sua sorveglianza non ha né saputo indicare i collaboratori che l'avrebbero preso in custodia, né è stato in grado di provare l'effettiva «segregazione dell'uomo nei locali della Questura» <sup>29</sup>	È verosimile che quando le autorità non sono in grado di indicare con precisione le circostanze di un trattenimento anomalo stiano nascondendo un fine illecito	Le autorità hanno nascosto un fine illecito nel trattenimento anomalo del chiamante in reità
E <sub>HG14</sub>	Nel corso delle deposizioni, riportate spesso in forma incompleta, secondo lo stile delle sommarie informazioni di polizia, Grusovin viene incalzato con riferimento a dettagli degli spostamenti nei giorni antecedenti al delitto dei quali è lui stesso a sottolineare l'incoerenza rispetto alle informazioni a disposizione degli investigatori stessi <sup>30</sup>	È verosimile che chi è a conoscenza dei dettagli di un'indagine sia stato condizionato dagli inquirenti	Grusovin è stato condizionato dagli inquirenti

<sup>27</sup> Queste (e altre) incongruenze sono riportate, in modo non sempre palese (se si fa eccezione per un uso allusivo dei neretti nel testo della sentenza) né lineare, lungo tutto il corso di una specie di lunga esposizione preliminare delle anomalie che hanno prodotto la sotto-ipotesi esplicativa del giudice, v. *ibid.*, 32-78.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>29</sup> *Ibid.*, per entrambe le citazioni.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 85, 86.

Insomma, in base agli elementi di prova raccolti e relativi al dichiarante (a cui la sentenza, però, salvo approfondimenti cursivi, fa solo brevi riferimenti), Grusovin risulterebbe affetto da «una personalità naturalmente dedita alla menzogna [...], adusa ad ogni espediente fraudolento, coinvolta in mille “affari” [...], abile nel mentire e dall’eloquio torrentizio (come tanti truffatori di professione)». Le dichiarazioni da esso rese alle autorità rivelerebbero al contrario una tendenza al mendacio caratterizzata da «ansia assecondativa [e da] manifestazioni sì spudorate da indurre il sospetto di problematiche psico-patologiche»<sup>31</sup>.

Come ho tentato di chiarire attraverso la tabella, parte degli elementi di prova posti alla base di questa valutazione sono stati interpretati allo scopo di fornire un supporto inferenziale diretto ad una conclusione intermedia, che a sua volta costituisce la premessa dell’inferenza dalla quale discenderebbe la falsità dell’accusa ( $E_{HG1-6}$ ): se Grusovin non è credibile ( $H_G$ ), allora l’accusa è falsa ( $-H_{A-a}$ ). Altri elementi sono stati invece interpretati allo scopo di fornire un supporto inferenziale ad altre conclusioni intermedie che, oltre a collocarsi nella medesima catena inferenziale che conduce alla falsità dell’accusa, costituiscono a loro volta le premesse di un’inferenza (alla miglior spiegazione) più complessa, dalla quale discenderebbe la plausibilità di un’ipotesi alternativa ( $E_{HG7-14}$ ): se Grusovin è stato condizionato dagli inquirenti, che ne hanno strumentalizzato l’interesse a ottenere una protezione al fine di fabbricare una prova falsa, allora le indagini sono state condotte in modo negligente ( $H_{G_a}$ ); se le indagini sono state condotte in modo negligente, allora i veri responsabili del delitto non sono i cugini Marino ( $H_D$ ).

Poiché però gli elementi che potrebbero accreditare o smentire quest’ultima inferenza vanno reperiti tenendo in considerazione anche le dichiarazioni di Grusovin, il giudice passa al secondo step della valutazione “in tre tempi”, ossia quello relativo all’attendibilità c.d. “intrinseca” del dichiarato. Le dichiarazioni di Grusovin ( $D_{G_s}$ ), il cui contenuto vale qui sintetizzare poiché risulterà poi in larga parte provato nei successivi gradi di giudizio (ad eccezione della partecipazione di Salvatore Marino, successivamente esclusa), sono le seguenti:

$D_{G_s}$ : Grusovin aveva ospitato i cugini Marino la notte del 27 agosto in casa propria a Milano. La mattina del 28 agosto, dopo una sosta al bar, Grusovin si sarebbe imbarcato su una Grande Punto Silver noleggiata il giorno prima con Vito. I due avrebbero poi raccolto un quarto uomo, incontrato anch’esso già una volta il giorno prima, per raggiungere la villetta di Cottarelli. Poco dopo, sarebbe sopraggiunto Salvatore con la propria auto. I quattro avrebbero citofonato all’imprenditore, non ottenendo alcuna risposta. Cottarelli si sarebbe quindi affacciato, interloquendo brevemente con i quattro: non essendo riuscito ad aprire il cancelletto da remoto, è dovuto uscire in mutande per farlo manualmente, e li ha poi invitati ad entrare in casa, per rivestirsi subito dopo. Nel corso del dialogo tra i quattro e Cottarelli, sarebbe sopraggiunta la moglie dell’imprenditore, che avrebbe nuovamente risposto al citofono per rinviare un incontro programmato con l’avventore. Il dialogo tra i quattro avrebbe però presto assunto una coloritura violenta: Vito pretendeva dei soldi che Cottarelli, mostrandogli una cassaforte “a vista” sostanzialmente vuota, sosteneva di non avere. Grusovin e il quarto uomo, rifiutandosi di perlustrare la casa in cerca del denaro come ordinato loro da Vito, sarebbero stati a quel punto legati per i polsi al tavolo della cucina con fascette stringi-cavo bianche e nere marca DHL. Grusovin avrebbe quindi visto Vito indossare dei guanti da cucina estratti da una borsa di pelle, condurre Cottarelli in esplorazione della casa per ricercare il denaro, e scendere con lui nella tavernetta (nella quale erano nel frattempo scesi anche la moglie e il figlio dell’imprenditore, costretti da Salvatore). Vito sarebbe tuttavia risalito poco dopo, prelevando da uno stipetto un flaconcino con tappo a goccia, per poi riscendere nuovamente, e risalirne sporco di sangue, con un cellulare in mano. Mentre era

<sup>31</sup> *Ibid.*, 82-83, per entrambe le citazioni. Quest’ultima affermazione, in particolare, viene giustificata in base alle parole di alcuni testimoni (non testualmente riportate), che lo avrebbero ritenuto affetto da una «personalità “borderline”» (*Ibid.*, nt. 83).

legato assieme al quarto uomo, Grusovin avrebbe percepito solo «rumori indefiniti»<sup>32</sup>. I cugini a quel punto avrebbero slegato i due testimoni, spiegando in breve l'accaduto, e li avrebbero minacciati di non parlarne a nessuno mentre ripulivano le tracce per poi riaccompagnarli alle rispettive abitazioni.

Il racconto rappresenta, com'è evidente, alcuni avvenimenti piuttosto “sorprendenti”<sup>33</sup>: a prescindere dal motivo della presenza di Grusovin e del quarto uomo nel gruppo, il loro essere stati legati entrambi al tavolo della cucina proprio nel momento *clou* dell'eccidio risulta piuttosto sospetta; la mancata percezione degli spari, in ambienti di modesta estensione, è poco verosimile; la dinamica del prelievo del flaconcino di tranquillante da parte di Vito non è chiara, poiché – accertato che costui non era mai stato prima in quella casa – non poteva certo conoscerne l'ubicazione precisa; se Vito fosse uscito dall'abitazione indossando vistosi guanti di plastica, avrebbe solo incrementato il rischio di essere visto. Essi possono avere solo tre spiegazioni razionali:

- a) si tratta di espedienti difensivi tesi a scagionare il dichiarante dalla commissione del fatto, anche in qualità di concorrente soltanto morale;
- b) si tratta di circostanze talmente inverosimili da costituire indici di inattendibilità dell'intero racconto;
- c) per quanto inverosimili, si tratta di dati tutto sommato irrilevanti, giacché non compromettono l'accertamento della responsabilità nei confronti degli autori materiali del fatto.

Allo stesso tempo, il racconto si presenta però anche molto dettagliato, ricco di particolari troppo precisi per essere il frutto di una totale invenzione (il cancelletto rotto, l'accoglienza in intimo da parte della vittima, i guanti da cucina indossati dai *killer*, la tipologia e il colore delle fascette stringi-cavo, il flaconcino con tappo a gocce, la descrizione dei luoghi). È infatti assai frequentata, in letteratura, la massima d'esperienza secondo cui la descrizione di particolari relativi alla vicenda che il dichiarante non poteva ragionevolmente conoscere se non partecipando al fatto stesso è un forte indice di attendibilità del suo racconto<sup>34</sup>. Il giudice di primo grado, sposcando una prospettiva a cavallo tra le alternative *a*) e *b*), ha così sintetizzato le incongruenze contenute nella dichiarazione di Grusovin (E-DG<sub>s</sub>)

Tabella n. 2			
ATTENDIBILITÀ INTRINSECA			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E-DG <sub>s1</sub>	Grusovin aveva prodotto i segni della legatura al tavolo facendosi refertare una escoriazione di 3 millimetri, priva di crosta, qualche settimana dopo i fatti. Il sopralluogo video-registrato, eseguito in presenza del dichiarante, e risalente a pochi giorni dopo il fatto,	È verosimile che chi tenta di avvalorare il proprio racconto attraverso segni in realtà non riferibili agli eventi a cui sostiene di aver assistito stia solo cercando di accreditare	Grusovin non è attendibile

<sup>32</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>33</sup> Intendo qui “sorprendenti” nell'uso caro a Pierce, v. PIERCE 2003, 995 ss.; TUZET 2007, 67 ss.

<sup>34</sup> È importante chiarire che si tratta, a ben vedere, di una più ampia inferenza alla miglior spiegazione, in grado di funzionare solo in presenza di altre assunzioni ausiliarie. Riporto un esempio di Redmayne: «Si supponga che uno dei dettagli nel racconto frutto di una memoria rievocata da C [un minore vittima di abusi, *n.d.R.*] sia che D [l'imputato di violenza sessuale, *n.d.R.*] abbia un tatuaggio sui genitali. Un testimone riferisce che D ha davvero un tatuaggio sui genitali. Supponiamo anche di ritenere che C non avrebbe potuto sapere del tatuaggio se non essendo stato vittima di abusi. La prova testimoniale incrementa il valore probatorio della testimonianza di C perché rende la sua testimonianza meno probabile in base all'ipotesi che esso non sia stato abusato» (REDMAYNE 2000, 151, traduzione mia). Cfr. FASONE 1985, 516-517; TRANCHINA 1995, 645.

	«attentamente osservato dalla Corte, [non mostra però] nessun segno escoriativo [...] sull'avambraccio destro del Grusovin» <sup>35</sup>	la propria versione dei fatti, e dunque stia mentendo	
E <sub>-DGs2</sub>	La gran parte dei particolari della vicenda esposta erano attinti dalle cronache giudiziarie, che avevano riferito l'avvistamento dei tre uomini, i reperti rinvenuti sulla scena del crimine (incluso il calibro della pistola), la cassaforte aperta, la vasca idromassaggio divelta, e le foto della villetta (con tanto di descrizione degli interni e di esposizione delle piantine della tavernetta) <sup>36</sup>	È verosimile che chi riferisce circostanze rese pubbliche dai giornali stia tentando di accreditare in modo fraudolento la propria versione dei fatti	Grusovin vuole accreditare in modo fraudolento la propria versione dei fatti
E <sub>DGs1</sub>	L'unico particolare mai pubblicato dalla stampa era quello relativo al flaconcino di tranquillante, che era stato effettivamente reperito nel corso delle indagini	È verosimile che un collaboratore trattenuto senza titolo dalle autorità possa venire a conoscenza di dati investigativi segreti	«[...] non è azzardato affermare che la conoscenza di tale dettaglio sia stata acquisita [...] nel contesto del trattamento in Questura [...], in cui il dichiarante-collaboratore ha avuto approcci informali con la polizia giudiziaria ed è venuto in possesso [...] di taluni dati investigativi» <sup>37</sup>
E <sub>-DGs4</sub>	Secondo la scientifica, il rumore degli spari – anche laddove esplosi con silenziatore – era udibile da chiunque si fosse trovato all'interno della casa	È verosimile che chi non riferisce circostanze compatibili con quelle che <i>in rerum natura</i> avrebbe dovuto percepire se fosse stato presente al fatto stia mentendo	Grusovin non è attendibile

A questo punto, in un lungo elenco che costituisce la parte più consistente della sentenza, e nel quale i due profili non vengono mai distinti con nitore, il giudice passa ad esaminare gli elementi di prova diversi dalla chiamata. La pratica è contraddittoria con le medesime premesse teoriche dalle quali la valutazione ha dichiarato di volersi muovere, giacché falliti i primi due *step* del metodo “a tre tempi” (se inteso in senso cronologicamente necessitante), essa avrebbe dovuto a rigore arrestarsi. Tale analisi, però, è evidentemente strumentale a prendere posizione sugli elementi che accrediterebbero in via autonoma l'ipotesi d'accusa ( $H_A$ ), per ottenere una smentita che – a sua volta, e possibilmente, ma non necessariamente – accrediti l'ipotesi alternativa della difesa ( $H_D$ ). Quando vengono in discussione le affermazioni di un testimone suscettibili di riscontro solo parziale, infatti, la giurisprudenza ne consente una c.d. “valutazione frazionata”: purché non sussistano interferenze logiche (come contraddizioni, o incoerenze) tra le parti riscontrate positivamente (ossia, asseribili come vere) e quelle riscontrate negativamente (ossia, asseribili come false), il racconto del dichiarante può ancora essere posto a fondamento di una sentenza di condanna<sup>38</sup>.

Seguendo la stessa impostazione delle precedenti tabelle, raggrupperò gli elementi a seconda che i loro risultati di prova intermedi attengano agli antefatti o ai postfatti del delitto, alle circo-

<sup>35</sup> CA2008, 140.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 142-143. Anche in questo caso, l'elenco è puramente indicativo, giacché in sentenza non vengono riportati nemmeno gli estremi dei quotidiani a cui si fa riferimento, deferendo l'approfondimento alle memorie della difesa, che avevano offerto proprio tale chiave di lettura in merito alla singolare specificità del racconto di Grusovin.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 143-144.

<sup>38</sup> Da ultimo, Cass., sez. I, 1 dicembre 2022, n. 26966, in *C.E.D. Cass.*, n. 284836. Cfr. IACOVIELLO 2004, 3454.

stanze di luogo e tempo del fatto, o alle tracce esaminate facendo ricorso ad analisi scientifiche<sup>39</sup>. Cercherò inoltre di semplificare al massimo il contenuto degli elementi, raggruppandoli anche quando sarebbero plurimi, e delle inferenze tra elementi e conclusioni, abbreviandole anche quando i passaggi sarebbero più complessi, per favorire l'intelligibilità dei singoli dati.

Tabella n. 3			
ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA (c.d. “riscontri estrinseci individualizzanti”)			
ANTEFATTI E POSTFATTI			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E-DG <sub>5</sub>	Né le banche dati dei transiti autostradali, né le immagini dei caselli (benché di scarsa qualità e affette da una rotazione continua che avrebbe potuto impedire la visione di certi veicoli), hanno registrato alcun passaggio delle automobili coinvolte nel fatto, sulla tratta Milano-Brescia, nei giorni del delitto	È impossibile che le automobili coinvolte nel fatto non siano state registrate dalle videocamere autostradali o dai sistemi di sorveglianza	Le automobili coinvolte non hanno percorso la tratta Milano-Brescia il giorno del delitto
E-DG <sub>6</sub>	Dall'esame dattiloscopico dei biglietti autostradali sequestrati, risalenti al giorno del delitto e relativi ad orari compatibili coi presunti passaggi dei veicoli, sono emersi pochi frammenti digitali utili, comunque non riferibili ai Marino	È impossibile che i presunti responsabili, percorrendo il tragitto postulato dall'accusa, non abbiano lasciato le loro impronte digitali sui biglietti autostradali	I cugini Marino non hanno percorso l'autostrada tra Milano e Brescia
E-DG <sub>7</sub>	Il gestore del bar in cui Grusovin e i Marino avrebbero preso un caffè prima di partire per Brescia ha negato di aver visto Grusovin, che era un cliente abituale	È inverosimile che il gestore di un bar non ricordi l'ingresso nel proprio esercizio commerciale di un cliente abituale	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>8</sub>	«Il 27 agosto era l'ultimo giorno del periodo classicamente feriale» <sup>40</sup>	È verosimile che i posti in aereo tra la Sicilia e Milano, a ridosso della fine delle vacanze, fossero terminati	Il viaggio dei cugini Marino in automobile dalla Sicilia è giustificato da contingenze logistiche
E-DG <sub>9</sub>	Salvatore non era solito portare con sé il cellulare, come documentato con riferimento a viaggi precedenti, e Vito era coinvolto in indagini penal-tributarie. Entrambi i cellulari risultavano inoltre localizzati in Sicilia, nei giorni del fatto.	È verosimile che chi gestisce affari illeciti e non porta con sé il proprio telefono cellulare durante una trasferta tenti di sottrarsi al «possibile rischio di intercettazioni» <sup>41</sup>	La localizzazione dei cellulari in Sicilia nei giorni del fatto dipendeva dal timore di Vito Marino di essere sottoposto ad intercettazioni nel corso della trasferta con riferimento ad altre indagini
E-DG <sub>10</sub>	Il noleggio della Grande Punto, che implica la consegna della patente, la sottoscrizione del contratto, e il pagamento con una carta di credito, era provato – oltre che frequente – nelle abitudini di viaggio di Vito Marino	È inverosimile che un individuo mosso da un intento omicidiario decida di noleggiare un'automobile lasciando precisa traccia documentale dei suoi spostamenti	Il noleggio della Grande Punto da parte di Vito Marino non era necessario a portare a termine un omicidio

<sup>39</sup> Anche qui, laddove non chiarirò i riferimenti precisi, si può fare ricorso direttamente alla sentenza, CA2008, 137 ss.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 215.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 216.

E-DG <sub>s11</sub>	«[...] i tempi necessari a percorrere il tragitto [...] nelle condizioni di traffico normalmente intenso registrabili in giorno lavorativo (28 agosto)» <sup>42</sup> non sono compatibili con le tempistiche ricostruite dalle indagini	Data la distanza tra il luogo di pernottamento e quello del delitto, e i risultati delle indagini, il tempo di percorrenza medio non coincide con le tempistiche affermate da Grusovin	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s12</sub>	Vito Marino ha percorso chilometraggi medi sovrapponibili a quelli registrati nei giorni 27 e 28 agosto, nel corso di altre trasferte precedenti a Milano	È verosimile che chi gestisce numerosi affari illeciti percorra lunghi tragitti nel corso delle proprie trasferte	Il chilometraggio della Grande Punto «rimanda dunque ad altre percorrenze sconosciute e di nessuna significatività accusatoria» <sup>43</sup>
CIRCOSTANZE DI LUOGO O DI TEMPO			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E-DG <sub>s13</sub>	I testimoni oculari, «indiscutibilmente attendibili, precisi e concordanti» <sup>44</sup> , hanno sempre riferito dell'ingresso nella villetta di tre individui, e non quattro, come riferito da Grusovin	È verosimile che più testimoni oculari attendibili dicano il vero, se sono concordi	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s2</sub>	Secondo le parti civili, il riferimento al quarto uomo figurava come mero espediente difensivo, ma «sfugge, invero, il minore significato indiziante della presenza di un ulteriore soggetto sulla scena del crimine» <sup>45</sup> . Il quarto uomo, secondo Grusovin, era stato incontrato da lui e da Vito Marino anche il giorno prima.	È verosimile che un abile truffatore tenda a mischiare vero e falso per immutare la realtà a proprio favore	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s14</sub>	Sulle fattezze del terzetto, i testimoni avrebbero offerto indicazioni molto vaghe. Sui giornali, inoltre, erano più volte apparse le fotografie degli imputati. I due imputati, poi, presentano in sé fisionomie «niente affatto originali e comuni a tanti uomini» <sup>46</sup>	È verosimile che i condizionamenti mediatici abbiano confuso i ricordi dei testimoni oculari sulle fattezze del terzetto	I cugini Marino e Grusovin non sono gli stessi soggetti di cui parlano i testimoni oculari
E-DG <sub>s15</sub>	Grusovin aveva la stessa età dei Marino, ma i testimoni oculari riferiscono di aver visto un terzo uomo più giovane degli altri, «ed è difficile ammettere che possa essere indicato quale una persona giovane (si veda l'aspetto del dichiarante nel video relativo al sopralluogo [...])» <sup>47</sup> . Inoltre, lo stesso è «di indiscutibile alta e robusta costituzione fisica» <sup>48</sup>	È inverosimile che i testimoni oculari non abbiano avvistato un soggetto con fattezze molto caratteristiche come Grusovin	Grusovin non era presente il giorno e nel luogo del delitto

<sup>42</sup> *Ibid.*, 149.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 214.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 152.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 166. Da 154 si dipana tuttavia un lungo elenco, a tratti confuso, delle dichiarazioni offerte da tutti i testimoni oculari: vicini di casa che, la mattina del giorno del delitto, si sono trovati a passare rapidamente davanti o nei pressi della villetta, attendendo alle proprie ordinarie attività.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 166.

<sup>48</sup> In una nota precedente, la Corte chiarisce che Grusovin, al momento del fatto, pesava 102 kg, per un'altezza di 197 cm, v. *ibid.*, 81, nt. 78.

E-DG <sub>s16</sub>	I primi soccorritori, e la polizia scientifica, hanno attestato il corretto funzionamento del cancelletto di apertura. Il “ <i>clac</i> ” di apertura del cancello era stato riferito anche da uno dei testimoni oculari	È verosimile che più soggetti disinteressati e attendibili dicano il vero, se sono concordi	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s17</sub>	La vittima era stata soccorsa con i pantaloni indosso, e uno dei testimoni oculari l’aveva vista andare incontro ai tre uomini già vestita	È inverosimile, per una persona «della caratura ed età di Cottarelli Angelo» <sup>49</sup> , uscire di casa di prima mattina in intimo	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s18</sub>	Diversamente da quanto riferito da Grusovin, le fascette rinvenute in casa sono nere, e non bianche e nere, e risultano prive di scritte. Benché fascette stringi-cavo dello stesso tipo, ma non identiche, siano state rinvenute anche in possesso di Salvatore, si tratta di oggetti di ampia diffusione e vario uso (solo nel 2006, secondo l’addetto della B-Ticino escusso sul punto, erano stati venduti 97 milioni di esemplari <sup>50</sup> ). Grusovin, inoltre, sapeva che Salvatore era un dipendente DHL	È verosimile che Grusovin abbia inteso collegare alcune circostanze del delitto, riferite imprecisamente, all’unico scopo di incriminare Salvatore Marino	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s19</sub>	Il tavolo al quale Grusovin sostiene di essere stato legato era perfettamente in ordine, quando la polizia è entrata nell’abitazione	È inverosimile che, nella concitazione del fatto, il tavolo al quale due testimoni si suppone fossero rimasti legati potesse rimanere in ordine	Grusovin non è attendibile
E-DG <sub>s20</sub>	La cassaforte non era “a vista”, come riferito da Grusovin, bensì protetta da un quadro	È verosimile che chi riferisce dettagli diversi dal vero stia mentendo	Grusovin non è attendibile
TRACCE			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E-DG <sub>s21</sub>	L’esame delle tracce biologiche sulla scena del delitto aveva restituito un solo risultato utile, rinvenuto sulle fascette che stringevano i polsi del figlio dell’imprenditore. Il DNA però non era riferibile né ai Marino, né a Grusovin, e anzi – secondo il consulente tecnico della difesa – (molto probabilmente) non era riferibile a nessuno che fosse «appartenente ad una linea filogenetica italiana» <sup>51</sup> La consulente tecnica dell’accusa aveva invece ipotizzato che i reperti, attesa la loro consistenza ignota (in particolare, non era chiaro se provenissero da sangue, saliva, o sudore), potessero in realtà appartenere a cellule epiteliali depositate involontariamente dai medici legali al momento della rimozione delle fascette. Tuttavia, «è altamente improbabile che i medici legali ab-	È verosimile che una traccia biologica non identificata rinvenuta su uno degli strumenti del reato, escluse le fonti di inquinamento più ragionevoli alla luce della dinamica del fatto, appartenga ai responsabili del delitto	Le tracce biologiche rinvenute appartengono ai responsabili del delitto, mai compiutamente identificati dalle indagini, probabilmente di origine non italiana

<sup>49</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 201, nt. 217.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 145, e nt. 159.

	<p>biano potuto compiere manovre sul reperto sì violente da lasciare segni con i loro polpastrelli (ragionevolmente concepibili come protetti da guanti), [d'altro canto] le fascette trovate sulle vittime risultano tagliate»<sup>52</sup></p>		
E-DG <sub>s22</sub>	<p>Nella villetta sono state rinvenute poche impronte digitali utili (ad esempio, sul bicchiere che conteneva il tranquillante), ma nessuna era appartenente ai soggetti coinvolti (né ad alcuno di identificato)</p>	<p>È verosimile che le impronte digitali rinvenute sulla scena di un crimine, se non appartengono ai soggetti coinvolti dalle indagini, appartengano ai responsabili del fatto</p>	<p>Le tracce digitali rinvenute appartengono ai responsabili del delitto, mai compiutamente identificati dalle indagini</p>
E-DG <sub>s23</sub>	<p>Secondo la consulenza balistica, che aveva ricondotto i proiettili letali, quelli reperiti, e i bossoli, all'uso della stessa arma, i bossoli erano caratterizzati dalla presenza di piombo e bario. Sulle mani della vittima sono state reperite particelle ternarie (piombo, bario, e antimonio), e binarie (piombo e bario). Sul lato guida della Grande Punto, e sulla cappelliera, però, non è stata reperita alcuna particella. Sul lato passeggero, invece, sono state reperite due particelle binarie (piombo e bario), e una di antimonio.</p> <p>Le particelle binarie – secondo i consulenti – erano <i>indicative</i>, ma non esclusive di attività di sparo. Secondo il consulente della difesa, morfologia e composizione delle particelle poteva anche suggerire un'origine collegata all'«attività dei motori a scoppio (nel traffico), di fonderie, inceneritori, cementifici, impianti di riscaldamento, smaltimento rifiuti, etc.»<sup>53</sup></p> <p>Le perizie hanno poi accertato la generale mancanza di antimonio nel tipo di cartucce utilizzate nel delitto, e il rischio di contaminazioni da antimonio derivanti dal composto del proiettile era minimo. Inoltre, gli aspetti morfologici e la composizione che – secondo la letteratura – sono necessari alla riconduzione di certe particelle ad una attività di sparo erano assenti</p>	<p>È verosimile che più particelle prive delle caratteristiche tipiche ed esclusive dei residui da sparo, ma compatibili con altre fonti di inquinamento, appartengono ad altre fonti di inquinamento</p>	<p>Stanti le incertezze della scienza specialistica, «in continua evoluzione e priva di sicuri approdi (come, invece, nel diverso campo delle indagini genetiche)»<sup>54</sup>, occorre concludere per «l'impossibilità di attribuire con ragionevole certezza»<sup>55</sup> le particelle reperite alle munizioni repertate</p>
E-DG <sub>s24</sub>	<p>Gli accertamenti tecnici sulle particelle sono stati svolti dopo il tempo massimo stabilito dai protocolli di riferimento per i prelievi, e su un'automobile a noleggio, che è stata utilizzata (ancorché da persone che non fanno uso di armi) sia prima sia dopo il delitto</p>	<p>È verosimile che particelle rinvenute senza osservare le cautele dettate dai protocolli di riferimento per l'analisi dei residui da sparo siano frutto di aggregazione casuale, legata ad eventi atmosferici incontrollabili, incrementati per giunta dal «periodo ancora estivo e dunque della probabile esposizione</p>	<p>Le tracce rinvenute sulle automobili non appartengono a residui di sparo, ma provengono da altre fonti di inquinamento</p>

<sup>52</sup> *Ibid.*, 146.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 190-191.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>55</sup> *Ibid.*

		degli interni [dell'automobile] all'aria in transito dai finestrini» <sup>56</sup> , tanto da essere state reperite in punti incongruenti, diversi da quelli in cui gli ipotetici sparatori sarebbero stati seduti al ritorno (in particolare, Vito al posto guida della Grande Punto, secondo Grusovin)	
--	--	--	--

Anche con riferimento ai c.d. “riscontri”, ho cercato di mostrare come alcuni elementi siano ad oggetto di inferenze che puntano a screditare direttamente le affermazioni contenute nelle dichiarazioni, per falsificarle (E-DG<sub>s7</sub>, 11, 13, 15-20). Altri elementi, pure collocabili nella medesima catena inferenziale, costituiscono tuttavia – in via indiretta – anche istanze di conferma dell'ipotesi difensiva (E-DG<sub>s5-6</sub>, 8-10, 12, 14, 21-24).

La macro-ipotesi d'accusa, «privat[a] in tale modo della principale linfa accusatoria che l[a] aveva alimentat[a] (ossia le dichiarazioni di Grusovin), rassegna dati [...] che pur avendo valore genericamente indiziario non offrono [alcun] puntello oggettivo»<sup>57</sup> all'accertamento. Nella lunga disamina dedicata ai moventi<sup>58</sup>, al contrario, emergerebbero non solo piste inesplorate, che si muovono sullo sfondo dei rapporti economici intrattenuti da Cottarelli con altri soggetti (mai compiutamente identificati), ma emergerebbe altresì un possibile collegamento tra il delitto e i traffici illeciti celati da Grusovin<sup>59</sup>: «non si tratta di scenari meramente ipotetici dal momento che non risultano investigati i contesti di riferimento»<sup>60</sup>.

### 3.1. Analisi critica del proscioglimento in primo grado

In questo paragrafo mi soffermerò sulla fondatezza degli argomenti impiegati dalla sentenza di primo grado prendendo a riferimento gran parte di quelle che sono state, in seguito, le critiche sollevate con gli atti d'appello.

Da questo punto di vista, l'impostazione argomentativa del proscioglimento di primo grado risulta già *prima facie* piuttosto debole. Il principale elemento di fragilità consiste nella strumentalizzazione di una tesi dogmatica, ossia quella relativa al metodo di valutazione della chiamata in reità, che viene posta al servizio di uno scopo incompatibile con i canoni della logica induttiva. Nel nostro ordinamento, l'oggetto del giudizio penale è infatti l'ipotesi d'accusa (ossia, l'imputazione). Ed è senz'altro vero che, nel confrontare l'ipotesi e le sue supposte conferme empiriche (ossia, le prove), il giudice deve ritenere queste ultime *prima facie* sufficientemente attendibili da poter “contare come tali”: se pretendessimo di provare un omicidio attraverso la lettura dei tarocchi, la prova non esibirebbe il *pedigree* epistemologico necessario a comparire tra le premesse del discorso. Il controllo preliminare di attendibilità, tuttavia, è di natura ipotetica e – nel nostro ordinamento – si svolge in sede di ammissione della prova<sup>61</sup>. Una volta che la prova

<sup>56</sup> *Ibid.*, 199.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 303.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 222-303, la parte più consistente della sentenza.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 110-111.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 302.

<sup>61</sup> Nell'esempio dei tarocchi formulato nel testo, infatti, le proposizioni fattuali in cui tale prova si compendierebbe non sarebbero collegabili in via inferenziale alle proposizioni fattuali contenute nel *thema probandum* secondo alcuna soglia di plausibilità, rendendo la prova – tecnicamente – *irrilevante*, v. TARUFFO 2023 [1970], 235 ss.; CORDERO 2012, 572. In letteratura, il tema della soglia di plausibilità ipotetica che rende *rilevante* (e dunque ammissibile) una prova

è stata ammessa e acquisita, ogni altro giudizio ad essa relativo si situa nella fase della valutazione: salvo macroscopici errori in sede di ammissione, insomma, il grado di conferma offerto da una qualsiasi prova acquisita a dibattimento ad una delle ipotesi alternative (pur potendo essere estremamente basso) non è mai zero. Difatti – quando non ci muoviamo nel quadro di ragionamenti deduttivi, perché non abbiamo a disposizione leggi scientifiche sufficientemente affidabili che consentano di spiegare porzioni più o meno ampie dei fatti in giudizio – l’inattendibilità di una prova non si trasmette *ipso facto* all’ipotesi. Se l’ipotesi è la morte di Tizio per mano di Caio, e tra le prove c’è la testimonianza di Sempronio, l’inattendibilità di Sempronio è un elemento di forte discredito dell’ipotesi, ma non ne *dimostra* la falsità: occorre altresì dare conto degli altri elementi raccolti che eventualmente la accreditino (se ve ne sono) e spiegare perché non siano sufficienti a farlo, fornendo di essi una spiegazione alternativa, oppure – quantomeno – qualificandoli come elementi inattendibili o irrilevanti<sup>62</sup>. Il rischio, altrimenti, è quello di incorrere in una c.d. “negazione dell’antecedente”: se Grusovin è attendibile, allora l’accusa è vera; ma Grusovin non è attendibile; allora l’accusa è falsa. L’accusa però potrebbe essere vera *malgrado* l’inattendibilità (totale, o parziale) di Grusovin.

Le fragilità di questa impostazione emergono sia dall’analisi degli elementi che screditerebbero Grusovin in quanto dichiarante, sia dall’analisi degli elementi che ne screditerebbero “intrinsecamente” il dichiarato. Alcuni di essi sono senz’altro indicativi di una tendenza al mendacio: il passato discutibile, le accuse false, i tentativi di dichiararsi inizialmente estraneo e poi di minimizzare la propria partecipazione al fatto. A rigore, però, le spiegazioni razionali che di tali elementi possono essere offerte sono solo due:

- a) Grusovin ha inventato tutto (e delle sue dichiarazioni non può essere fatto uso alcuno);
- b) Grusovin sta celando in tutto o in parte ciò che sa (e l’uso delle sue dichiarazioni deve essere sottoposto ad uno scrutinio più attento, secondo la prassi della c.d. valutazione frazionata).

La prima spiegazione è esclusa dal medesimo giudice: nelle dichiarazioni di Grusovin sono infatti indubbiamente presenti informazioni che coincidono con altri elementi probatori ad esse esterni. Per accreditare la spiegazione *sub b)*, perciò, il giudice è costretto a ricorrere ad una ipotesi *ad hoc*, ossia un’ipotesi alternativa ( $H_G$ ), che ha senz’altro il beneficio di appianare un’anomalia (in questo caso, la singolare coincidenza tra i particolari del racconto di Grusovin e i risultati delle indagini), introducendo però tra le premesse del discorso ciò che in realtà andrebbe a sua volta dimostrato (e incorrendo così in una *petitio principii*). Senza conferme indipendenti di una collusione tra investigatori e dichiarante, infatti, l’idea che la coincidenza tra il dichiarato e i risultati delle indagini sia frutto di un inquinamento (consapevole, o frutto di negligenza che sia) spiega sì la coincidenza, ma all’altissimo prezzo di diminuire (anziché aumentare) gli elementi che potrebbero smentire (e tuttavia non smentiscono) l’ipotesi d’accusa<sup>63</sup>. In

viene studiato soprattutto in materia di c.d. “prove scientifiche”, cfr. CARLIZZI 2019, 126.

<sup>62</sup> Taccio volontariamente sul fatto che, come fa giustamente notare Carlizzi, nelle induzioni processuali (da lui ridenominate “induzioni critiche”) la presenza di elementi di credito e la smentita degli elementi di discredito spesso non basta, giacché – talvolta – occorre anche spiegare perché non si diano certi elementi di credito che ci si sarebbe ragionevolmente atteso di trovare (c.d. “quadrature”), cfr. CARLIZZI 2023, 183 ss.

<sup>63</sup> Volendo trarre un’analogia dall’epistemologia scientifica, anche nel diritto si può dire che l’ipotesi esplicativa dell’accusa è feconda se si presenta, da subito, ricca di implicazioni osservative in grado di smentirla: se nel corso del giudizio nessuna di tali implicazioni si presenta (o quantomeno non se ne presenta nessuna di attendibile), l’ipotesi supera i severi tentativi di confutazione che consentono di tenerla per vera oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò che avviene con la formulazione di ipotesi *ad hoc* non è altro che una restrizione delle implicazioni osservative che potrebbero smentire un’ipotesi di partenza, rendendola così *meno* e non *più* soggetta a confutazioni (e quindi – a rigore – si tratta di una mossa che riduce, e non aumenta, le nostre ragioni per credere che l’ipotesi sia stata effettivamente confermata). “Tutti i cigni sono bianchi” è una ipotesi molto confutabile perché basta un solo cigno nero a smentirla. “Tutti i

realtà, il giudice ha provato a spiegare tale coincidenza anche in base ad un'ipotesi ausiliaria parallela (che in  $H_{Ga}$ , per ragioni espositive, ho considerato unitariamente): le principali informazioni di dettaglio relative all'omicidio erano state in larga parte pubblicate dai giornali, dei quali Grusovin era un attento lettore. L'argomento in sé sarebbe schiacciante, ma – in questo caso – a mancare sono innanzitutto le premesse: le fonti dalle quali sarebbe possibile evincere la fondatezza dell'argomento, infatti, sono state solo indicate, ma non esposte (né analiticamente, né in sintesi che non fossero meramente allusive). Se anche tali fonti fossero state esposte analiticamente, poi, le spiegazioni razionali del condizionamento (parziale, o totale che fosse) avrebbero potuto essere solo due:

- a) Grusovin ha assecondato gli investigatori allo scopo di dichiararsi estraneo ai fatti;
- b) Grusovin preferisce incolparsi falsamente di concorso in omicidio, piuttosto che rivelare ciò che è realmente accaduto.

La prima spiegazione è in contrasto col fatto che è lo stesso Grusovin ad essersi collocato sulla scena del crimine. La seconda, invece, è in contrasto con quel postulato del senso comune che va sotto il nome di "istinto di autoconservazione": per accreditarla, non basta riferire che – secondo alcuni testimoni – Grusovin avrebbe una personalità *border-line*; sarebbe stato necessario disporre un'apposita perizia psicologica. In assenza di quest'ultima, infatti, anche questa ipotesi ausiliaria risulta semplicemente formulata *ad hoc*.

Le stesse fragilità affliggono però anche la diagnosi dei c.d. riscontri negativi al racconto.

Nella logica interna della sentenza, molte discrasie vengono infatti ricomposte a partire dal presupposto che Grusovin menta (il che, in termini logici, costituisce ancora una *petitio principii*): così ad esempio avviene col chilometraggio dell'auto ( $E_{-DG_{S12}}$ ), che sebbene sia astrattamente compatibile con gli spostamenti narrati da Grusovin finisce per essere spiegato sulla base di una altrettanto astratta coincidenza col chilometraggio medio percorso dagli imputati in analoghe trasferte precedenti, *giacché* «nessuna efficacia probatoria è da assegnare alle dichiarazioni di Grusovin»<sup>64</sup>. Lo stesso, però, avviene anche con le circostanze del viaggio in macchina dalla Sicilia a Milano ( $E_{-DG_{S8, 9, 11}}$ ): la loro spiegazione alimenta l'ipotesi alternativa dell'innocenza solo dando per presupposto che quanto ha riferito Grusovin sia radicalmente falso.

Altre discrasie, invece, vengono considerate come riscontri negativi benché logicamente si tratti – al più – di riscontri mancati ( $E_{-DG_{S21-24}}$ ): dall'inconcludenza delle analisi balistiche non è lecito inferire l'*impossibilità* che le particelle rinvenute provenissero da armi da fuoco, bensì al più l'*implausibilità* che tali particelle costituissero residui di sparo; dalla presenza di tracce biologiche non riferibili a nessuno dei soggetti coinvolti non è lecito inferire che nessuno di tali soggetti fosse coin-

cigni, salvo quelli italiani, sono bianchi" è un aggiustamento *ad hoc* perché se il cigno nero è anche italiano la teoria non lo tiene in considerazione come istanza di smentita, v. POPPER 1970, 72. Nel nostro caso, infatti, l'ipotesi ausiliaria dell'inquinamento serve al solo scopo di escludere dalle istanze di conferma dell'ipotesi accusatoria le coincidenze tra il racconto di Grusovin e gli altri elementi di prova. Naturalmente, escogitare aggiustamenti *ad hoc* non è affatto vietato, tanto nel diritto quanto nella scienza, ma è una strategia di difesa argomentativa delle nostre assunzioni iniziali molto debole e per lo più transitoria: spesso la correzione *ad hoc* serve solo a proteggere un'assunzione patentemente falsa, i cui elementi di conferma o di smentita verranno presto spiegati in un modo molto più semplice, v. AGASSI 1975, 189 ss.; BONIOLO, VIDALI 1999, 411 ss.

<sup>64</sup> L'argomento, infatti, ha tutte le caratteristiche dell'illazione pura: in una trasferta milanese precedente, durata tre giorni, Vito Marino avrebbe percorso con un'automobile a noleggio un numero di chilometri che, divisi per tre, restituirebbero lo stesso chilometraggio della trasferta milanese del 27 e 28 agosto. Il problema, però, è che non solo è gratuito assumere che i chilometri percorsi nella trasferta precedente fossero equamente distribuiti, ma è altresì scorretto comparare la *media* dei chilometri percorsi in tre giorni col *totale* dei chilometri percorsi in due, cfr. CA2008, 214. In termini logici, si tratta di una *falsa analogia* (BONIOLO, VIDALI 2011, 180).

volto, bensì al più la *plausibilità* che fossero coinvolti soggetti diversi (anche? Solo?). Come spesso si dice in ambito forense, l'assenza di una prova non è una prova dell'assenza<sup>65</sup>.

Altre discrasie ancora, invece, sono considerate rilevanti benché le condizioni in presenza delle quali la loro mancanza avrebbe costituito un riscontro avrebbero potuto darsi solo ai limiti del possibile (in base all'*id quod plerumque accidit*), e pertanto costituiscono – a rigore – discrasie irrilevanti, giacché suscettibili di spiegazione alternativa (E<sub>-DG55-7</sub>): è piuttosto esigente richiedere che videoriprese di scarsa qualità e mutevole angolazione restituissero proprio il passaggio della Grande Punto ai caselli; è piuttosto esigente richiedere che tra le poche impronte rilevate sui moltissimi biglietti autostradali sequestrati venissero trovate proprio quelle appartenenti agli imputati; è piuttosto esigente richiedere che il gestore di un bar ricordi la presenza nel suo esercizio di un preciso avventore, nella prima mattina di un giorno qualunque di molti anni prima, per quanto abituale costui sia. In presenza di tali riscontri, avremmo senz'altro ottenuto un grado elevato di conferma del racconto. Poiché però a nessuno di essi è sottesa una legge scientifica universale, in loro assenza non è consentito ritenere che il racconto sia smentito *per tabulas*.

L'argomento più forte è però quello relativo alla presenza di un quarto uomo sulla scena del crimine: la circostanza, riferita con sicurezza da Grusovin sin dall'inizio, e poi successivamente confermata (persino nei successivi gradi di rinvio, in cui lo stesso è stato nuovamente esaminato), è infatti in netto contrasto con gli avvistamenti dei testimoni oculari, che avevano sempre parlato di tre uomini. Si tratta di un dato centrale della vicenda, sul quale il giudice di primo grado si sofferma con un argomento tripartito (E<sub>-DG513-15</sub>):

- a) i testimoni oculari sono “attendibili, precisi, e concordanti” sul numero degli individui visti la mattina del delitto;
- b) essi, però, non sono altrettanto attendibili sulle fattezze degli stessi individui;
- c) alcuni dei testimoni hanno riportato la presenza di un individuo più giovane nel terzetto, e Grusovin non è *evidentemente* un uomo giovanile.

Il problema dell'argomento non sta tanto nel fatto che l'attendibilità degli avvistamenti è data per presupposta, essendo inferita in via soltanto implicita, in base alla regola della concordanza del molteplice (*quæ singula non probant, collecta iuvant*). Il problema sta soprattutto nel fatto che si tratta di un argomento intimamente contraddittorio: o la descrizione delle fattezze è inattendibile giacché irrimediabilmente confusa, o è scarsamente attendibile, e allora fornisce un supporto molto basso (ma non nullo) ad una delle ipotesi in competizione. Non è invece consentito ritenerla scarsamente attendibile, salvo che sulla presenza di un individuo più giovane nel terzetto, al solo fine di concludere che Grusovin non potesse apparire tale a nessuno, e che anzi – data la sua altezza superiore alla media, e la sua robusta costituzione – un individuo come lui non sarebbe certo passato inosservato: per ritenere che il mancato avvistamento di un individuo compatibile con le fattezze di Grusovin equivalga all'assenza di Grusovin sul luogo del delitto servirebbero infatti argomenti ulteriori, che escludano altre alternative ragionevoli (ad esempio, argomenti relativi alle circostanze dell'avvistamento da parte dei testimoni oculari, come la distanza, o la prospettiva); altrimenti, l'inferenza finisce di nuovo per negare – illogicamente – l'antecedente. Tali alternative, inoltre, in sede processuale non possono essere alimentate in base a considerazioni idiosincratice, in ossequio al millenario limite cognitivo degli *allegata et probata*<sup>66</sup>: l'appello alla percezione di un'impressione (come quella relativa alle apparenze esteriori di

<sup>65</sup> È importante precisare che l'argomento dell'assenza di prove non rappresenta tecnicamente una fallacia (*argumentum ad ignorantiam*), se riformulato in senso induttivo, e non deduttivo, come sostanzialmente ha inteso fare il giudice di primo grado, cfr. TUZET 2015, 43 ss.

<sup>66</sup> Sulla natura psicologica che anima (uno dei due imperativi tradizionalmente ricondotti a) l'antico brocardo *iudex iuxta allegata et probata iudicare debet*, impedendo al giudice di rivestire – nei fatti – la qualifica di testimone, v. CALA-

un individuo) – rinviando ad una valutazione insuscettibile di apprezzamento intersoggettivo – è vietato dall’interpretazione corrente dell’art. 192, comma 1, c.p.p., nel quale si ritiene codificato il principio del *libero* convincimento, non quello dell’*intimo* convincimento<sup>67</sup>.

La sentenza, però, non è debole solo micro-strutturalmente, bensì è debole anche macro-strutturalmente: essa, infatti, assumendo che il dubbio ragionevole sull’ipotesi d’accusa consista – in sintesi – nella possibilità che il fatto sia stato commesso da altri soggetti non individuati da indagini negligenti (e più o meno volontariamente architettate allo scopo di “incastrare” gli imputati), si muove al di fuori di un’interpretazione non-scettica del concetto di “dubbio ragionevole”. Secondo la giurisprudenza, infatti, un dubbio sull’ipotesi d’accusa non è ragionevole quando consiste nella «astratta e remota [...] possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevedibili e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili»<sup>68</sup>. Al netto delle iperboli forensi, ciò significa che più l’ipotesi esplicativa liberatoria adottata dal giudice si allontana dalle alternative emerse nel corso del dibattimento (o da quelle in generale più plausibili), più devono essere forti le inferenze che la confermano.

Il giudice di primo grado avrebbe senz’altro avuto ragione, se nel nostro ordinamento la condanna fosse stata consentita solo in presenza di una certezza assoluta. Il fatto che un’ipotesi possa considerarsi provata oltre ogni ragionevole dubbio anche se non riesce a spiegare *tutti* i dati disponibili è tuttavia una precisa conseguenza della natura ampliativa delle inferenze che vengono di solito impiegate in una procedura giudiziaria<sup>69</sup>.

C’è infatti un solo tipo di ipotesi che riesce in ogni caso a collocare in un tutto coerente *tutti* i dati a nostra disposizione, riconvertendo ogni elemento di smentita in un elemento di conferma, o al più declassificandolo come un dato neutro, e sono le ipotesi di complotto (*conspiracy theories*): per produrle, però, occorre congiungere un’ipotesi esplicativa (in sé magari plausibile) a talmente tante assunzioni ausiliarie *ad hoc* che le circostanze in presenza delle quali l’ipotesi potrebbe rivelarsi falsa o non esistono in astratto, o non sono sperimentabili in concreto<sup>70</sup>.

#### 4. Analisi argomentativa della condanna in appello

La prima condanna in appello ha impresso all’intera ricostruzione una svolta significativa: la macro-ipotesi che guiderà l’accertamento, distaccandosi dall’alternativa del complotto (più o meno volontario) ordito al fine di rimediare ad indagini negligenti attraverso la strumentalizzazione di un chiamante in reità poco raccomandabile (*supra*, H<sub>G</sub>), è infatti – in sintesi – quella dell’estorsione violenta degenerata in un triplice omicidio (*infra*, H<sub>MGA<sub>P</sub></sub>).

Per accreditare tale ipotesi, la Corte d’assise d’appello di Brescia, dopo aver riepilogato il processo di primo grado e le impugnazioni delle parti<sup>71</sup>, ha ripreso da capo il tema della valutazione delle chiamate in reità, criticando l’impostazione di fondo del primo giudice: per quanto vero sia che nel valutare le dichiarazioni di un imputato in procedimento connesso occorra tenerne in considerazione la c.d. “personalità”, anche la credibilità di un dichiarante resta una qualifica di carattere epistemico e sensibile al contesto (chi è credibile in certe condizioni, o in relazione a certi fat-

MANDREI 2019 [1925], 435-436; CAVALLONE 1991 [1976], 290 ss.; PICÓ JUNOY 2007, 1497 ss., spec. 1511.

<sup>67</sup> IACOVIELLO 1997, 57 ss.; CARLIZZI 2018, 25 ss.

<sup>68</sup> Cass., sez. I, 2 marzo 1992, Di Palma, in *Riv. pen.*, 1992, 955.

<sup>69</sup> CAPRIOLI 2009, 66 ss.

<sup>70</sup> «[...] la più diffusa lamentela sulle ipotesi di complotto infondate [nel testo citato abbreviate in UCTs, ossia *unwarranted conspiracy theories*, n.d.R.] [è] che esse sono semplicemente non falsificabili. Il problema è che data una situazione in cui tutte le prove potenzialmente falsificanti possono essere interpretate a supporto, o al più come prove neutre, le ipotesi di complotto sono per definizione infalsificabili» (KEELEY 2006, 55, traduzione mia).

<sup>71</sup> CAA2010, 1-78.

ti, non è credibile in ogni condizione, o in relazione a qualsiasi fatto); il quesito cui occorre rispondere, infatti, è se è verosimile che un soggetto in possesso di alcune caratteristiche che normalmente riteniamo comuni ad altri soggetti dediti al mendacio (come coloro che sono coinvolti in traffici illeciti, i quali difficilmente si risolvono nel confessarne le dinamiche) stia mentendo *qui e ora*<sup>72</sup>. Non occorre invece valutarne la condotta di vita da un punto di vista etico. Si tratterebbe infatti di una valutazione, oltretutto impropria per il diritto penale, altresì troppo esigente: in generale, «con l'incoraggiamento alla dissociazione, si tende ad acquisire notizie sull'attività illecita, inesorabilmente provenienti da coloro i quali le compiono, sicché non può partirsi da una svalutazione delle ammissioni, in quanto provenienti da persone non affidabili per mancanza di rigore morale»<sup>73</sup>; nel caso di specie, poi, «è del tutto indiscutibile che tale sistema di vita fosse condiviso da tutte le persone che hanno gravitato nell'orbita del grave delitto oggetto del presente processo»<sup>74</sup>. Entrambi gli argomenti, insomma, puntano a reimpostare la valutazione della prova evitando le secche di quello che, diversamente, costituirebbe un fallace *argumentum ad hominem*<sup>75</sup>.

Il giudice d'appello decide così di sposare una diversa strategia<sup>76</sup>:

- a) (valutazione della c.d. "attendibilità intrinseca") esistono elementi di prova, o semplici argomenti, che accreditano la dichiarazione di Grusovin?
- b) (valutazione della c.d. "personalità") se esistono elementi o argomenti che la screditano, hanno una spiegazione ragionevole oppure sono la conseguenza di un mendacio?
- c) (valutazione della c.d. "attendibilità estrinseca") se gli elementi o gli argomenti che accreditano la dichiarazione sono uguali o maggiori rispetto agli elementi o agli argomenti che la screditano, quali elementi o argomenti ulteriori collegano in via inferenziale tali dichiarazioni e gli imputati alla scena del crimine?

Oltre che fondata su un'interpretazione più elastica del c.d. "metodo a tre tempi" che caratterizza il funzionamento dell'art. 192, comma 3, c.p.p., la strategia è anche fondata, com'è ovvio, su una diversa sotto-ipotesi esplicativa ( $H_{GAP}$ ):

$H_{GAP}$ : la descrizione del luogo e delle circostanze del delitto offerta da Grusovin è coincidente con quella emersa nel seguito delle indagini e del processo perché il dichiarante non poteva ragionevolmente conoscere tali luoghi e circostanze «se non per percezione diretta»<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> In materia di valutazione della "credibilità" dovrebbe infatti valere l'imperativo ad assumere un atteggiamento massimamente particolarista (cfr. SCHAUER 1991, 77 ss.): sapere che un certo testimone rientra in una certa classe composta sulla base di una certa generalizzazione (più o meno spuria, come quella dei "mentitori di professione", o dei "buoni padri di famiglia"), infatti, non è tanto interessante; occorre piuttosto determinare la propensione a dire il vero di un testimone *malgrado* esso ci sembri appartenere ad una certa classe di riferimento, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso. Da questo punto di vista, è importante ricordare che al processo, più che capire se un certo individuo appartenga ad una classe di soggetti che solitamente riferiscono fatti veri (o falsi), interessa venire a conoscenza dei fatti a cui si suppone che quell'individuo sia il solo (o tra i pochi) ad aver assistito: il problema della verità di tali fatti si pone solo successivamente. L'atteggiamento è rispecchiato in modo molto eloquente dalle stesse basi filosofiche della nozione giuridica di "testimone" (nella quale, per semplicità, non includo anche il caso del c.d. "testimone indiretto" o *de relato*): essa infatti tradizionalmente identifica quel soggetto, diverso dalle parti, che è in possesso di una conoscenza per lo più *infungibile*, ossia attinente ad un fatto del passato rilevante per il giudizio (e quindi metafisicamente inaccessibile), di cui egli è il solo (o tra i pochi) ad aver avuto esperienza diretta, v. FRAMARINO DEI MALATESTA 1895, 259-262.

<sup>73</sup> CAA2010, 82.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> COPI, COHEN, RODYCH 2019, 107-110. Ma v. anche Cass., sez. un., 18 febbraio 1988, n. 3592, Rabito, in *Cass. pen.*, 1988, III4 ss.

<sup>76</sup> Una terza strategia verrà poi sposata da CAA2016, 20: forte dell'accertamento della credibilità *tutto considerato* del chiamante prodotta dalle sentenze di merito precedenti, il giudice del secondo rinvio punterà ad accertare «quelle verità processuali che prescindono dalle dichiarazioni di Dino Grusovin, per apprezzarne l'autonoma portata probatoria e l'esclusiva tenuta logica. E solo in un secondo momento dar conto di queste ultime».

Illustrerò in sintesi gli elementi a supporto dell'ipotesi secondo una tabella gemella alla Tabella n. 1 già vista *supra* § 3<sup>78</sup>. Sotto a ciascun elemento inserirò tra parentesi quadre, laddove possibile, i riferimenti alle corrispondenti argomentazioni del giudice di primo grado. In casi come quello in commento, infatti, il compito del giudice d'appello è reso allo stesso tempo più semplice e più difficile dalla presenza di un primo proscioglimento: secondo la giurisprudenza, il ribaltamento di un proscioglimento in primo grado in una condanna in appello è possibile se e solo se il giudice è in grado di offrire una c.d. "motivazione rafforzata". Ossia, in sintesi, è possibile quando (e solo quando) la motivazione di secondo grado – nel giustificare i legami tra ipotesi e prove acquisite – non solo ritenga più ragionevole di ogni altra l'ipotesi accusatoria (*pars construens*), ma escluda altresì che l'ipotesi liberatoria adottata dal giudice di primo grado fosse fondata (*pars destruens*)<sup>79</sup>. È quindi evidente che, in appello, la scelta tra le ipotesi in competizione risulti facilitata dall'esistenza di un chiaro termine di paragone dialettico, ossia la decisione di primo grado; ma essa è resa anche più difficile dal fatto che quella decisione è anche argomentata, e dunque – per superarla giuridicamente – occorre smentirla logicamente.

Tabella n. 1			
META-ANALISI INTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI (genesi remota della chiamata, genere delle risposte)			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E <sub>HGAP1</sub> [-E <sub>HG12</sub> ]	Gli inquirenti hanno sentito Grusovin, in qualità di intestatario dell'utenza fittizia, in un momento in cui gran parte delle circostanze del fatto erano ancora ignote	È inverosimile che gli inquirenti abbiano strumentalizzato una fonte di cui non potevano comprendere il ruolo nel delitto	Grusovin non è stato condizionato dagli inquirenti
E <sub>HGAP2</sub> [-E <sub>HG7</sub> ] [-E <sub>DGS2</sub> ]	Le fonti giornalistiche da cui Grusovin avrebbe tratto le informazioni riscontrate riferiscono dati diversi da quelli concretamente accertati (ad esempio, sulla collocazione della cassaforte, che secondo le cronache era posta in uno studiolo anziché in una lavanderia interna alla tavernetta, com'era nella realtà). Le stesse fonti, inoltre, hanno pubblicato una piantina della tavernetta che è speculare alla sua conformazione reale. Grusovin, però, ha sempre riferito i dati corretti	È inverosimile che chi riferisce circostanze relative al luogo del delitto diverse da quelle riferite dai giornali, ma corrispondenti alla realtà, stia strumentalizzando le notizie apprese dai giornali al fine di accreditare la propria versione dei fatti	Grusovin non ha strumentalizzato le notizie apprese dai giornali al fine di accreditare la propria versione dei fatti
E <sub>HGAP3</sub> [-E <sub>HG7</sub> ] [E <sub>DGS1</sub> ]	La descrizione del flacone del tranquillante e il particolare dello smontaggio dei pannelli di copertura della vasca idromassaggio non erano presenti in alcun resoconto giornalistico	È verosimile che chi riferisce circostanze relative al luogo del delitto che i giornali non hanno riferito sia stato presente sul luogo del delitto	Grusovin era presente sul luogo del delitto
E <sub>HGAP4</sub> [-E <sub>HG7</sub> ]	Le fonti giornalistiche riferiscono particolari (la presenza di vestiti a terra nella tavernetta, la televisione accesa) di cui Grusovin non fa menzione alcuna <sup>80</sup>	È inverosimile che, volendo accreditarsi fraudolentemente, un collaboratore scelga di non riferire circo-	Grusovin non ha voluto accreditarsi fraudolentemente

<sup>77</sup> CAA<sub>2010</sub>, 82.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 86-87.

<sup>79</sup> CARLIZZI 2022, 53 ss.; DANIELE 2021, 2-3.

<sup>80</sup> CAA<sub>2010</sub>, 98.

		stanze che avrebbero facilmente potuto accreditarlo	
$E_{HGAp5}$ [ $-E_{HG7}$ ] [ $-E_{-DGs2}$ ]	Le fonti giornalistiche riferiscono l'avvistamento di tre individui la mattina del delitto, e non quattro, come invece sostiene Grusovin	È inverosimile che, volendo accreditarsi fraudolentemente, un collaboratore riferisca circostanze palesemente difformi da quelle acquisite nel corso delle indagini	Grusovin è credibile
$E_{HGAp6}$	Secondo Grusovin, tavolo e sedie della cucina erano stati puliti dagli imputati, che indossavano guanti da cucina. La circostanza – pure insolita, attesa la quotidiana frequentazione di tali oggetti da parte di una famiglia – era riscontrata nel dettaglio: secondo le analisi della scientifica, tavolo e sedie erano state in effetti sottoposte ad una accurata ripulitura; le fonti giornalistiche avevano inoltre parlato dell'uso di guanti in lattice da parte degli assalitori, mentre i rilievi della scientifica avevano rilevato la presenza di tracce compatibili tanto con guanti da giardinaggio quanto con guanti da cucina (data la presenza di zigrinature), ma non con guanti lisci	È verosimile che chi riferisce una circostanza insolita relativa al luogo del delitto, riscontrata dalle indagini, fosse presente sul luogo del delitto	Grusovin era presente sul luogo del delitto

Come ho tentato di mostrare, il primo *step* della valutazione della chiamata non prende posizione sulla personalità del dichiarante, né opera alcuna “meta-analisi estrinseca” delle sue dichiarazioni. Si tratta però di una mossa del tutto coerente con i presupposti metodologici adottati dal giudice, perché in sé è strumentale a produrre un’inferenza in grado di smentire la sotto-ipotesi ausiliaria dell’inquinamento (doloso, o involontario) da parte degli inquirenti (*supra*  $H_G$  e  $H_{Ga}$ ), adottata invece dal giudice di primo grado: se Grusovin riferisce circostanze che solo chi era presente sul luogo del fatto poteva ragionevolmente conoscere, allora non è stato condizionato (*pars costruens*). Naturalmente, accreditare una sotto-ipotesi non equivale a smentirne altre logicamente contrarie, per questo il giudice d’appello – dopo aver sottolineato la mancanza di prove che consentirebbero di dimostrare le sotto-ipotesi del giudice di primo grado in via indipendente – ne ha comunque offerto una smentita *ad absurdum* (*pars destruens*):

- a) se gli investigatori avessero inquinato le dichiarazioni di Grusovin, è inverosimile che abbiano taciuto su circostanze senza dubbio rilevanti (come la presenza di tre uomini, e non quattro), rischiando cioè di fabbricare una prova inattendibile;
- b) se anche le autorità avessero voluto mantenere un sapiente dosaggio tra vero e falso, al fine di rendere più verosimili le dichiarazioni di Grusovin, l’unica spiegazione razionale sarebbe quella della persecuzione ad ogni costo dei cugini Marino;
- c) Grusovin avrebbe potuto riferire circostanze apprese dai giornali, oppure dolosamente riferirgli, oppure abilmente sottratte alle (o negligenemente rivelate dalle) autorità, solo al costo di incolparsi falsamente di un omicidio plurimo, giacché si era collocato sulla scena del crimine sin dal principio.

Com’è evidente, le smentite *sub a)* e *b)* sono vicendevolmente contraddittorie. Tutte e tre, poi, si distaccano così palesemente dall’*id quod plerumque accidit* da non poter essere nemmeno ventilate, in mancanza di prove indipendenti. Resta però il tema del mendacio interessato, in base al quale Grusovin avrebbe sapientemente mescolato vero e falso nelle sue dichiarazioni, incolpando del

delitto i cugini Marino al preciso scopo di ottenere una protezione da parte degli inquirenti o – in alternativa – di scagionarsi. Anche questa spiegazione è messa alla prova dal giudice d'appello, che si approfitta di un elemento non valorizzato dal giudice di primo grado:

	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
$E_{HGAp7}$	Secondo le intercettazioni, Vito Marino e Grusovin erano avvinti da legami economici molto intimi (Grusovin chiedeva a Vito persino le risorse minime per mangiare e ricaricare il telefono) <sup>81</sup>	Le persone inconsapevolmente intercettate tendono a dire la verità	È verosimile che Grusovin non avesse alcun interesse ad incolpare Vito Marino

Da questo punto di vista, entrambe le spiegazioni falliscono nel giustificare l'ipotesi del mendacio interessato:

d) incolpando falsamente i Marino, Grusovin avrebbe senz'altro ottenuto – nel breve periodo – la protezione delle autorità, ma – sul lungo periodo – ciò avrebbe condotto alla carcerazione delle sue principali fonti di sussistenza.

Nonostante una valutazione *tutto considerato* positiva della credibilità del dichiarante, anche il giudice d'appello ha ammesso che il racconto di Grusovin fosse costellato di menzogne e verità solo parziali. Ciò però gli ha consentito di ritenere innanzitutto provata la presenza di Grusovin sulla scena del crimine, e di procedere quindi ad una c.d. “valutazione frazionata” della sua dichiarazione, proteggendo cioè – salvo illogicità interne – le parti riscontrate da quelle non riscontrate (o riscontrate negativamente).

Esporrò gli elementi che secondo il giudice d'appello accreditano, oppure non mettono in dubbio, la verosimiglianza delle dichiarazioni di Grusovin ( $D_{Gs}$ ) in una tabella gemella alla Tabella n. 2 vista *supra* § 3, evidenziando sempre tra parentesi quadre, laddove possibile, i riferimenti alle corrispondenti argomentazioni del giudice di primo grado.

Tabella n. 2			
ATTENDIBILITÀ INTRINSECA			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
$E_{DGs1}$ [ $E_{-DGs17}$ ]	Grusovin aveva raccontato di una sosta al bar di prima mattina con i cugini Marino anche nelle deposizioni relative a spostamenti antecedenti il giorno del delitto	Chi riferisce ricordi collegati ad eventi analoghi, tende a sovrapporli, o a non rammentarne correttamente tutti i particolari <sup>82</sup>	Il riscontro negativo è un riscontro neutro
$E_{DGs2}$ [ $E_{-DGs17}$ ]	La descrizione degli abiti di Cottarelli offerta da Grusovin – incluso il colore dell'intimo – è coincidente con lo stato in cui la vittima è stata soccorsa	È verosimile che chi descrive circostanze del delitto coincidenti con quelle accertate dalle indagini dica la verità	Grusovin è attendibile
$E_{DGs3}$ [ $E_{-DGs17}$ ]	Il giudice di primo grado, valorizzando il dato dell'apertura in intimo come implausibile nonché negativamente riscontrato da una delle testi-	Quanto alla testimonianza, è verosimile che dalla prospettiva della testimone (che osservava lo scambio tra gli av-	Le dichiarazioni di Grusovin sono <i>prima facie</i> verosimili

<sup>81</sup> *Ibid.*, 88-89.

<sup>82</sup> CAA2010, 95-96.

	<p>moni oculari, ha innanzitutto travisato la prova (la testimone, infatti, in realtà “non ricordava” l’abbigliamento della vittima), offrendo per di più una valutazione sul comportamento di Cottarelli «oltremodo astratt[a] e generic[a]»<sup>83</sup></p>	<p>ventori dal basso, rispetto ai gradini della porta d’ingresso) «ella possa aver percepito, al più, il busto di Cottarelli, non le gambe, sicché non può essere in grado di smentire il dato fornito da Grusovin»<sup>84</sup>. Quanto alla valutazione comportamentale, «è evidente che quel che può apparire singolare nel comportamento di una persona che attenda ospiti sconosciuti, non lo sia ove tali persone, da lui conosciute, si presentino improvvisamente a casa nella prima mattina di una giornata di agosto, mentre si è intenti a fare colazione»<sup>85</sup></p>	
<p>E<sub>DGs4</sub> [E-DG<sub>st6</sub>]</p>	<p>La domestica della famiglia Cottarelli, a dibattimento, ha riferito che il cancelletto della villa in caso di pioggia non si apriva. Anche Grusovin aveva riferito che il cancello non si aprì immediatamente al momento dell’incontro, costringendo la vittima ad aprirlo manualmente. Al momento dell’ingresso degli investigatori, però, il cancelletto era perfettamente funzionante. In base ai dati di rilevazione meteorologica, il 27 agosto 2006 (la sera precedente al delitto) a Brescia era presente il 100% di umidità alle 19,55</p>	<p>È verosimile che se il funzionamento di un meccanismo risenta delle condizioni di umidità in cui opera</p>	<p>«[...] tali condizioni potrebbero aver inciso sul corretto funzionamento del cancello in un momento della giornata in cui ancora nessuno aveva varcato l’accesso di casa, non rivelandosi poi tale difettoso funzionamento alla prova della polizia scientifica, per il mutamento delle condizioni di fatto»<sup>86</sup></p>
<p>E<sub>DGs5</sub> [E-DG<sub>st20</sub>]</p>	<p>Il quadro che copriva la cassaforte era incernierato sul verso di apertura della stessa, ed era poco più grande dello sportello. Il giudice aveva valorizzato il fatto che Grusovin avesse descritto una cassaforte “a vista” come riscontro negativo. Grusovin stesso – dalla sua prospettiva di osservazione dei fatti – «potrebbe [però] non aver distinto il pannello di protezione dallo sportello di accesso della cassetta»<sup>87</sup></p>	<p>È verosimile che chi riferisce particolari relativi al luogo del delitto sia condizionato dal suo punto di osservazione dei fatti</p>	<p>Il riscontro negativo è un riscontro neutro</p>
<p>E<sub>DGs6</sub> [E-DG<sub>st8</sub>]</p>	<p>Sulla scena del crimine sono state rinvenute delle fascette stringi-cavo «comunemente presente nello svolgimento delle attività di viticoltore, di natura quantomeno affine a quella formalmente svolta dai prevenuti»<sup>88</sup></p>	<p>È verosimile che chi commette un delitto adoperi strumenti con cui ha maggiore familiarità</p>	<p>Le dichiarazioni di Grusovin sono <i>prima facie</i> verosimili</p>

<sup>83</sup> *Ibid.*, 96.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 96.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 99.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, 124.

E <sub>DG<sub>s7</sub></sub>	Secondo Grusovin, Vito Marino si sarebbe sfilato i guanti appena fuori la villetta, ma il rischio di essere visti in condizioni inconsuete renderebbe il racconto – secondo il giudice di primo grado – del tutto inverosimile	È verosimile che chi non intenda lasciare impronte sul luogo del delitto, «ponendo le mani dietro la schiena, o in tasca, possa aver eluso l’osservazione di terzi, per contro garantendosi con mossa fulminea l’uso delle mani per aprire il cancello, al sicuro da possibili contaminazioni» <sup>89</sup>	Le dichiarazioni di Grusovin sono <i>prima facie</i> verosimili
------------------------------	--	--	---

Anche da questa tabella dovrebbero potersi evincere due generi di argomentazioni: quelle che, puntando a neutralizzare gli elementi considerati a discredito della verosimiglianza delle dichiarazioni di Grusovin dal giudice di primo grado (E<sub>DG<sub>si</sub></sub>, 4-5), ne revocano in dubbio le valutazioni (*pars destruens*); e quelle che, pur rappresentando una smentita delle argomentazioni del giudice di primo grado (E<sub>DG<sub>s</sub></sub>, 2-3, 6-7), puntano altresì a valorizzare elementi che accreditano la verosimiglianza delle dichiarazioni (*pars costruens*).

Ciò nonostante, anche secondo il giudice d’appello il racconto di Grusovin contiene dati piuttosto “sorprensenti”: la presenza del quarto uomo, la legatura dei due scomodi testimoni al tavolo della cucina, il movente economico dietro la sua presenza sulla scena del crimine, le minacce ricevute successivamente. «Sul punto si rivela in maniera conclamata la natura istrionica del personaggio, il quale, in chiara difficoltà per i sospetti degli inquirenti nei suoi confronti, sempre più gravi per la sua emergente contiguità con la scena del crimine, decise di prospettarsi come vittima»<sup>90</sup>.

A questo punto, il giudice d’appello affronta il momento più difficile della ricostruzione: da un lato, egli è infatti tenuto a reperire, in osservanza della corrente interpretazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p., elementi di prova che siano indipendenti dalle dichiarazioni di Grusovin, ma colleghino comunque il fatto imputato ai soggetti chiamati in causa (i c.d. “riscontri estrinseci individualizzanti”); dall’altro, però, egli è anche tenuto a smentire la plausibilità delle ipotesi alternative sposate dal primo giudice, le quali in sostanza puntavano ad attribuire il delitto a soggetti mai identificati dalle indagini, che erano state condotte in modo negligente.

La plausibilità delle ipotesi alternative è condotta, in opposizione alla valutazione un poco impressionistica del primo giudice<sup>91</sup>, interpretando testualmente le medesime fonti che le avevano generate (ossia, alcune intercettazioni): esse infatti restituirebbero conversazioni tra Grusovin e altri soggetti che, oltreché piuttosto generiche, sono senz’altro riferibili agli affari illeciti dello stesso, ma non sono in alcun modo collegate, né collegabili, alle vittime<sup>92</sup>. È insomma controintuitivo immaginare che, nel chiamare in causa i cugini Marino, collocandosi però sulla scena del crimine, Grusovin avesse voluto proteggersi da minacce provenienti da altri ambienti: il prezzo, infatti, sarebbe stato quello di risultare implicato in un triplice omicidio. Ed è altrettanto controintuitivo immaginare che, nel celare i veri responsabili, egli abbia invece voluto indicare persone che con lui intrattenevano strettissimi rapporti economici: il prezzo, infatti, sarebbe stato quello di estinguere – presto o tardi – le sue principali fonti di sostentamento, con l’irrazionale vantaggio di consentire ai veri responsabili, che a quel punto avrebbero potuto tranquillamente proseguire le proprie vessazioni, di sfuggire alle autorità<sup>93</sup>.

Quanto ai c.d. “riscontri estrinseci individualizzanti”, anche il loro censimento deve rispettare la consueta duplice condizione: da un lato, esso deve produrre una conferma della precisa ipo-

<sup>89</sup> *Ibid.*, 99.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 99-100.

<sup>91</sup> Cfr. CA2008, 128-137.

<sup>92</sup> CAA2010, 103-105.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 106-108.

tesi accusatoria implicata nella chiamata, non di una informazione qualsiasi contenuta in essa (questo è ciò che si intende, di solito, con “individualizzanti”)<sup>94</sup>; dall’altro, laddove vengano presi in considerazione elementi già esaminati in primo grado, esso deve altresì tenere conto degli argomenti in base ai quali il primo giudice li ha qualificati come riscontri negativi (o neutri). Tali argomenti, come già detto, vanno superati dialetticamente per poter produrre una “motivazione rafforzata”.

Elencherò anche i principali elementi di riscontro estrinseco con una tabella gemella alla Tabella n. 3 vista *supra* § 3, ripartendoli per i medesimi oggetti di prova, ed evidenziando fra parentesi quadre, laddove possibile, le corrispondenti argomentazioni del primo giudice<sup>95</sup>.

Tabella n. 3			
ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA (c.d. “riscontri estrinseci individualizzanti”)			
ANTEFATTI E POSTFATTI			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E <sub>DG8</sub> [E <sub>-DG8</sub> ]	<p>Il 27 agosto 2006, giorno precedente al delitto, era domenica.</p> <p>Il consulente che Vito sosteneva di dover incontrare impellentemente, però, non era in rapporti tali con costui «da rinunciare per i suoi interessi alla netta distinzione [...] tra giorno festivo e feriale, nel suo caso scandita dalla diversa organizzazione di mezzi, tanto che lo stesso ha dichiarato di possedere due cellulari»<sup>96</sup>, avendo inoltre confermato in dibattimento che lo stesso non godeva da parte sua di alcun particolare trattamento di favore.</p> <p>La Gazzetta della Regione Sicilia uscita pochi giorni prima del fatto, inoltre, risulta essere stata scaricata da <i>internet</i><sup>97</sup>. Le pratiche a cui faceva riferimento Vito Marino, infine, sono state compiute ben oltre il giorno del fatto</p>	<p>È inverosimile che un professionista privo di particolari legami con gli imputati decida di lavorare di domenica, per ricevere un documento che potrebbe scaricare autonomamente da <i>internet</i>, e per poi dare seguito alle pratiche asseritamente concordate molto tempo dopo l’incontro con costoro.</p>	<p>L’ipotesi alternativa dell’incontro tra i cugini Marino e il consulente è implausibile</p>
E <sub>DG9</sub> [E <sub>HG3</sub> ]	<p>Dall’analisi di tutti i contatti telefonici avuti da Cottarelli prima della morte, nessuno di questi – salvo l’utenza fittizia riferibile a Grusovin<sup>98</sup> – era in alcun modo collegabile a Grusovin</p>	<p>È inverosimile che soggetti diversi da Grusovin possano collegare le vittime agli imputati</p>	<p>Grusovin è l’unico anello di congiunzione tra le vittime e i cugini Marino</p>

<sup>94</sup> Da ultimo, Cass., sez. VI, 11 luglio 2018, n. 45733, 7-8 della motivazione.

<sup>95</sup> Anche qui, laddove manchino i riferimenti precisi, si può ricorrere direttamente a CAA2010, 109 ss.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 121.

<sup>97</sup> «[...] effettivamente il documento in atti non è quello stampato in originale dall’organismo di Stato a ciò preposto, ma quello scaricato da Internet, come appare evidente dalle diciture finali, relative alla possibilità di tornare al menù o di scaricare il documento in formato pdf» (*ibid.*, 121).

<sup>98</sup> Il punto, che appartiene ad uno dei *facta probanda* indiretti dei quali non mi sono occupato, ha in realtà impegnato moltissimo l’accertamento, v. CA2008, 98-137 e CAA2010, 109-117.

<p>E<sub>DG510</sub> [E-DG59, 10]</p>	<p>Malgrado il viaggio dalla Sicilia a Milano con l'auto del cugino Salvatore, Vito Marino aveva noleggiato un'automobile a Linate</p>	<p>Se l'esigenza di noleggiare un'automobile fosse dipesa dalla volontà di sottrarsi alle intercettazioni, il noleggio sarebbe dovuto partire dalla Sicilia. È quindi più verosimile che Vito avesse voluto rendersi anonimo in vista di un incontro che doveva sorprendere il destinatario.</p> <p>Chi vuole rendersi anonimo, di solito, noleggia un'automobile di larga diffusione per passare inosservato.</p> <p>È senz'altro vero che i dati registrati durante la procedura di noleggio comportino il rischio di essere rintracciati, in caso di commissione di un delitto, ma il rischio di essere identificato a vista dai soggetti che intendeva incontrare doveva apparirgli – alla luce del programma criminoso originario – ben maggiore<sup>99</sup></p>	<p>L'ipotesi alternativa del viaggio irrelato al delitto è implausibile</p>
<p>E<sub>DG511</sub> [E-DG512]</p>	<p>L'automobile noleggiata presenta un chilometraggio compatibile con la dinamica dei fatti descritta da Grusovin</p>	<p>È inverosimile che i molti chilometri registrati dall'automobile siano stati percorsi in poche ore, poiché – a quel punto – sarebbe stato irrazionale decidere di scegliere un luogo tanto distante (qual era casa di Grusovin) come «base operativa»<sup>100</sup>. Chi deve percorrere molti chilometri sceglie di pernottare in località strategiche rispetto ai propri spostamenti</p>	<p>Il riscontro negativo è un riscontro neutro</p>
<p>E<sub>DG512</sub> [E-DG511]</p>	<p>La distanza tra la casa di Grusovin, in cui i cugini Marino hanno alloggiato la sera prima del delitto, e la villetta di Cottarelli, «secondo quanto ricostruito a seguito di consultazione del sito <a href="http://www.mappy.com">www.mappy.com</a>»<sup>101</sup> è compatibile con la dinamica descritta da Grusovin: il tempo di percorrenza medio tra i due alloggi, considerando il fatto che gli stessi si trovano a ridosso di strade a scorrimento veloce, il che esclude la necessità di tragitti particolarmente complessi per lo spostamento, il periodo feriale in cui si sono svolti i fatti, che esclude «la forte incidenza di vetture circolanti</p>	<p>È verosimile che, in presenza di certe condizioni, i tempi di percorrenza tra due località si attestino sul valore medio misurabile</p>	<p>Grusovin è attendibile</p>

<sup>99</sup> *Ibid.*, 122-123.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 123.

<sup>101</sup> *Ibid.*, 124, nt. 92.

	correlata alla fase di apertura delle scuole», la fascia oraria in cui il delitto sarebbe avvenuto, «che permette di annullare l'acme del traffico costituito dalle persone che raggiungono i posti di lavoro», e il giorno della settimana (ossia, il lunedì), che implica «l'assenza di traffico commerciale, dovuto alla chiusura dei negozi» <sup>102</sup> , poteva essere percorso senza sforamenti		
E <sub>DG<sub>s13</sub></sub> [E-DG <sub>s5</sub> ]	La Grande Punto noleggiata è stata restituita col serbatoio pieno	È impossibile che gli imputati non abbiano effettuato almeno una sosta per rifornire l'automobile, ed è dunque verosimile ritenere che le immagini dei passaggi autostradali (di scarsa qualità e variabile angolazione), e quelle delle telecamere dei distributori, pure esaminate, fossero semplicemente incomplete	Il riscontro negativo è un riscontro neutro
E <sub>DG<sub>s14</sub></sub> [E-DG <sub>s6</sub> ]	Le impronte di Vito Marino non sono state reperite, oltre che sui biglietti autostradali, nemmeno sui moduli dell'autonoleggio	È verosimile che «non tutte le volte in cui si maneggia un foglio ne rimane traccia» <sup>103</sup>	Il riscontro negativo è un riscontro neutro
CIRCOSTANZE DI LUOGO O DI TEMPO			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E <sub>DG<sub>s15</sub></sub> [E-DG <sub>s14</sub> ]	I testimoni oculari «[...] si sono trovati a vivere una scena ordinaria, che ha assunto un peso di assoluto spessore solo dopo l'emersione del grave delitto», e hanno offerto descrizioni del terzetto confuse e generiche, solo talvolta coincidenti tra loro	È verosimile che rievocare il ricordo di una scena ordinaria non consenta di specificare particolari attendibili, salvo che quei particolari non siano confermati da più testimoni	È più opportuno limitarsi a tenere in considerazione «gli elementi descrittivi coincidenti, escludendo la piena affidabilità di quelli offerti da un solo teste [...], poiché i dati rilevati dal singolo sono sospetti [...], e non considerabili oggettivamente affidabili» <sup>104</sup>
E <sub>DG<sub>s16</sub></sub> [E-DG <sub>s13</sub> ]	Alcuni dei testimoni concordi hanno riferito di aver visto tre individui, due dei quali con una corporatura analoga a quella dei cugini Marino	È verosimile che se alcuni testimoni oculari riferiscono circostanze concordi, quelle circostanze siano vere	I cugini Marino sono gli individui avvistati la mattina del fatto
E <sub>DG<sub>s17</sub></sub> [E-DG <sub>s15</sub> ]	I testimoni hanno descritto il terzo individuo avvistato con una corporatura ogni volta diversa, e in ogni caso non coincidente con quella di Grusovin. Dall'esame del filmato dei sopralluoghi, Grusovin – seppure più alto	È verosimile che le sembianze concrete di Grusovin, nella visione approssimativa dei testimoni oculari, abbiano impedito la «registrazione dell'eclatante dato di altezza» <sup>106</sup>	Il riscontro negativo è un riscontro neutro

<sup>102</sup> *Ibid.*, 124.<sup>103</sup> *Ibid.*, 136.<sup>104</sup> *Ibid.*, 117-118.<sup>106</sup> *Ibid.*

	della media – risulta «meno incombente di quanto evocherebbero le sue misure, per il suo modo di incedere non eretto, ma piuttosto piegato su sé stesso, proprio di una persona non particolarmente in forma fisicamente [...] La deduzione risulta [...] condivisa anche dal Presidente della Corte di primo grado che ha avuto l'opportunità di vedere il dichiarante personalmente, posto che dal verbale di udienza dell'8/2/2008, a fg. 229 è riportato il suo commento nell'inciso “Neppure lei da vicino sembra così gigante”» <sup>105</sup>		
E <sub>DGst8</sub> [E-DGst6]	Una testimone ha affermato di aver visto Cottarelli andare incontro ai tre individui, nell'aprire manualmente il cancelletto	È inverosimile che «la vittima avrebbe mai consentito l'accesso a persone estranee, soprattutto di sorpresa, con la presenza dei suoi familiari in casa sicché deve accreditarsi la lettura della visita di persone ben conosciute che, nonostante avvenisse in ora insolita ed improvvisata, egli non era in grado di mettere alla porta» <sup>107</sup>	Vito Marino, che Cottarelli conosceva, è uno dei membri del terzetto
E <sub>DGst9</sub>	Una testimone ha affermato di aver visto la moglie di Cottarelli affacciarsi alla finestra poco dopo l'ingresso dei tre individui, senza dimostrare alcun segno di allarme. L'orario dell'avvistamento è di poco successivo a quello dell'ingresso del terzetto nella villetta	È verosimile che la vittima di un'estorsione violenta tenda a chiedere aiuto, se può farlo	L'incontro tra le vittime e gli estorsori si è svolto in un'atmosfera di iniziale tranquillità <sup>108</sup>
E <sub>DGst20</sub>	Sulla scena del crimine sono stati ritrovati orologi e gioielli di valore	È inverosimile che i responsabili del delitto, se avessero avuto intenti puramente predatori, abbiano tralasciato di sottrarre oggetti di valore dalla villetta	Il delitto non ha natura predatoria
E <sub>DGst21</sub>	Angelo Cottarelli presentava una ferita non letale di arma da fuoco alla testa	È inverosimile che, in un delitto caratterizzato da una dinamica efferata e letale, una delle vittime venga colpita solo di striscio e lasciata agonizzare	Il delitto è la conseguenza non programmata di un incontro degenerato oltre le intenzioni originarie dei partecipanti
E <sub>DGst22</sub>	La moglie e il figlio di Angelo Cottarelli sono stati uccisi con modalità identiche per angolazione, bersaglio, ed effetti	È verosimile ritenere che chi spara nello stesso modo a più persone stia celebrando «una fredda esecuzione, piuttosto che colpi dimostrativi volti a far recedere la vittima della richiesta di pagamento da un suo ostinato rifiuto».	La morte della moglie e del figlio di Cottarelli è successiva al ferimento quasi mortale di Angelo

<sup>105</sup> *Ibid.*, 119, e nt. 84.<sup>107</sup> *Ibid.*<sup>108</sup> *Ibid.*, 142

		È infatti inverosimile che l'azione sia stata perpetrata di fronte al padre della famiglia cosciente, che non avrebbe potuto resistere all'estorsione una volta che – colpito un parente – era perfettamente in grado di «cogliere l'ineluttabilità dell'altro omicidio» <sup>109</sup>	
E <sub>DGS23</sub>	Il coltello con cui le vittime sono state sgozzate è stato abbandonato nel bel mezzo della scena del crimine	È inverosimile che un omicida mosso da intenti ben precisi lasci l'arma del delitto nel bel mezzo della scena del crimine	Il delitto è la conseguenza non programmata di un incontro degenerato oltre le intenzioni originarie dei partecipanti
E <sub>DGS24</sub>	La Grande Punto dei tre avventori, secondo tutti i testimoni, è stata parcheggiata in zona rimozione	È inverosimile che chi si appresta a commettere un delitto rischi di vedersi sequestrare il mezzo con cui darsi alla fuga. È dunque più verosimile che gli autori del delitto non avessero «programmat[o] un'azione dallo sviluppo temporale così lungo e così rischiosa» <sup>110</sup>	Il delitto è la conseguenza non programmata di un incontro degenerato oltre le intenzioni originarie dei partecipanti
TRACCE			
	ELEMENTO DI PROVA	CRITERIO INFERENZIALE	RISULTATO DI PROVA
E <sub>DGS25</sub> [E <sub>DGS8</sub> ]	Sulla fascetta che stringeva le mani del figlio dell'imprenditore è stata rinvenuta una traccia biologica che non apparteneva a nessuna delle persone coinvolte nel fatto. Secondo una delle consulenti, non è implausibile che la traccia derivi dallo schizzo di sudore di un soccorritore. La traccia, tuttavia, non è databile	È inverosimile attribuire una traccia biologica, di origine incerta, e non databile, ad un preciso individuo o ad un preciso contesto	Il riscontro negativo è un riscontro neutro <sup>111</sup>
E <sub>DGS26</sub> [E <sub>DGS22</sub> ]	Sulla scena del crimine sono state rinvenute poche impronte digitali utili, nessuna delle quali riferibili ad alcuno dei soggetti coinvolti. Grusovin ha riferito che Vito indossava dei guanti di plastica. Alcune delle impronte, poi, sono state rinvenute sullo stesso bicchiere in cucina nel quale è stato rinvenuto il tranquillante, che tuttavia non era presente nel sangue delle vittime	È verosimile che chi commette un delitto indossando i guanti non lasci impronte digitali. È inverosimile che chi è così meticoloso da indossare dei guanti abbia poi lasciato un'impronta «proprio sull'oggetto che, secondo la percezione più comune, risulta essere quello più idoneo a ritenere le tracce digitali» <sup>112</sup>	È verosimile che le impronte digitali repertate appartenessero ad altri individui, e fossero state lasciate in momenti diversi rispetto al giorno del delitto

<sup>109</sup> *Ibid.*, 143-144, per entrambe le citazioni.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 144.

<sup>111</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>112</sup> *Ibid.*, 132-133.

E <sub>DGS27</sub> [E <sub>-DGS23, 24</sub> ]	I reperti balistici sono stati reperiti in luoghi «che astrattamente tra loro non dovrebbero avere alcun rapporto» <sup>113</sup>	Sebbene i reperti balistici siano di origine incerta «[...] appare singolare in ciascuno di [tali luoghi] rinvenire una particella così indicativa di luoghi specifici che non sembrano accomunare né i posti frequentati, né le occupazioni degli utilizzatori» <sup>114</sup>	Non è impossibile che i reperti balistici appartenessero a residui da sparare
--	---	---	---

Come ho tentato di mostrare, gli elementi di riscontro vengono organizzati su un triplice binario interpretativo: alcuni elementi confermano direttamente l'attendibilità del racconto di Grusovin (E<sub>DGS9, 12</sub>), o dell'ipotesi accusatoria (E<sub>DGS16, 18-24</sub>); altri elementi, computati a discredito dal primo giudice, vengono reinterpretati come dati neutri, di per sé né favorevoli né contrari all'ipotesi d'accusa (E<sub>DGS11, 13-15, 17, 25-27</sub>); altri, infine, servono a smentire la percorribilità delle macro-ipotesi alternative della difesa (E<sub>DGS8, 10</sub>). In base alla tecnica dell'induzione eliminativa, la presenza di tutti questi elementi consente infatti al giudice di formulare una macro-ipotesi esplicativa, germana a quella delle parti civili (H<sub>a</sub>), che può essere sintetizzata come segue:

H<sub>MGAp</sub>: *Vito Marino, caduto in difficoltà economiche, ha chiesto al cugino Salvatore di essere accompagnato a riscuotere delle somme che l'ex socio Cottarelli, a suo avviso, gli doveva (o che comunque possedeva). Recatosi a casa della vittima assieme all'amico Grusovin, avrebbe allora inscenato un'estorsione violenta, degenerata per via di un colpo accidentalmente partito dalla pistola che aveva portato con sé. A quel punto, aveva dovuto riconvertire il programma: si era dunque deciso ad eliminare i componenti della famiglia, scomodi testimoni del fatto, sicuro che nessuno degli altri partecipi avrebbe potuto parlare senza contemporaneamente implicarsi in un triplice omicidio*<sup>115</sup>.

Per certossina che sia la ri-tessitura della tela, restano comunque privi di una spiegazione ad essa coerente altri elementi che il primo giudice aveva invece computato a discredito: la mancanza di un preciso movente per il delitto, le ragioni della presenza di Grusovin sulla scena del crimine, il fatto che Grusovin sarebbe rimasto legato al tavolo della cucina per i polsi durante l'eccidio, la presenza di un quarto uomo, non riscontrata da alcuna risultanza processuale.

Secondo il giudice d'appello, il primo elemento non sarebbe decisivo: il movente, infatti, non è un elemento giuridicamente rilevante della fattispecie penale, e il suo mancato accertamento non impedisce di ritenere il fatto provato e ascrivibile ad un determinato autore, secondo un determinato elemento soggettivo<sup>116</sup>. Neanche il secondo elemento, però, sarebbe decisivo: allo stato degli atti, Grusovin è infatti l'unico anello che congiunge Vito Marino, con cui intratteneva da tempo rapporti molto stretti, e le vittime; indipendentemente dalle precise ragioni della sua presenza sulla scena, la verosimiglianza del racconto e i riscontri estrinseci lasciano in piedi – come unica alternativa ragionevole – l'ipotesi accusatoria.

Quanto agli altri due elementi, il giudice si risolve nel considerarli come semplici falsità<sup>117</sup>, introdotte da Grusovin al solo scopo di discolarsi da una partecipazione attiva al fatto, e il cui peso – nell'economia della valutazione di attendibilità – è sovrastato dalla presenza dei riscontri

<sup>113</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> L'ipotesi è tratteggiata, sostanzialmente, *ibid.*, 143.

<sup>116</sup> Da ultimo, con insegnamento ricevuto, v. Cass., sez. V, 12 marzo 2021, n. 20851. Naturalmente, ciò non esclude che l'accertamento di una certa "causale" possa rappresentare un «elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto e l'attribuibilità del crimine all'imputato» (Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45726, cit., 623), cfr. DEMURO 2010, 485 ss.

<sup>117</sup> CAA2010, spec. 91.

estrinseci: si tratta di una prassi in linea con la giurisprudenza tradizionale, che tende a compensare le inverosimiglianze del racconto con la gravità dei c.d. “riscontri estrinseci individualizzanti” (i quali, nei casi di c.d. “valutazione frazionata”, devono essere infatti “riscontri estrinseci individualizzanti rafforzati”)<sup>118</sup>.

#### 4.1. Analisi critica della condanna in appello

In questo paragrafo, prendendo spunto da alcuni degli aspetti critici che hanno portato all’annullamento con rinvio della condanna (il primo di una lunga serie), concluderò l’analisi descrittiva della vicenda evidenziando punti di forza e punti di debolezza del ragionamento probatorio del giudice d’appello.

Da questo punto di vista, non c’è dubbio che la decisione di secondo grado risulti già *prima facie* più ragionevole del primo proscioglimento: si tratta di un effetto indiretto – di carattere forse più retorico che strettamente razionale<sup>119</sup> – dell’eliminazione di un’ipotesi inverosimile, ossia quella del complotto degli investigatori (unita al condizionamento giornalistico della principale prova a carico, *supra*, E<sub>HGA<sub>PI-7</sub></sub>); ciò tuttavia dipende anche – in via diretta – dall’adozione di un quadro esplicativo che, proprio perché è più vicino al modo in cui le cose normalmente vanno, rende una certa successione di eventi maggiormente intelligibile (*supra*, E<sub>DG<sub>S19-24</sub></sub>)<sup>120</sup>.

Gli argomenti più convincenti della sentenza d’appello difatti sono quelli che, abbandonata l’irrealistica pretesa coltivata dal giudice di primo grado di provare con un grado di certezza pressoché assoluto le dichiarazioni di Grusovin, neutralizzano quelli che erano stati illogicamente computati come elementi di riscontro negativo (*supra*, E<sub>DG<sub>S11, 13-15, 17, 25-27</sub></sub>). L’andamento comune di queste inferenze è molto semplice, giacché consiste nel riconvertire in un sillogismo induttivo, aggiungendo una premessa supplementare (il più delle volte, un elemento probatorio non adeguatamente considerato in primo grado), quello che il giudice di primo grado aveva proposto in veste di sillogismo deduttivo: poiché è difficile memorizzare l’ingresso di un cliente nel proprio esercizio commerciale in una mattina di un giorno qualunque, per quanto abituale costui sia, il mancato avvistamento di Grusovin da parte del barista non implica che Grusovin non si sia recato al bar quella mattina (ma nemmeno il contrario); poiché le circostanze di avvistamento della vittima da parte della testimone oculare potrebbero averne limitato la visuale, il mancato ricordo sull’uscita in intimo da parte di Cottarelli non implica che Cottarelli non sia uscito in intimo (ma nemmeno il contrario); poiché le condizioni metereologiche del giorno del delitto sono analoghe a quelle in cui il cancelletto normalmente non si apriva, il fatto che il cancelletto si sia correttamente aperto al momento dell’ingresso degli investigatori non implica che esso funzionasse correttamente il giorno del fatto (ma nemmeno il contrario); e così via. Ciò che rende razionali questi argomenti non è la loro struttura interna, bensì l’uso che il giudice d’appello decide di farne: essi vengono infatti adoperati allo scopo di dimostrare che le pretese

<sup>118</sup> Cfr. ad esempio – nella vicenda in commento – Cass., sez. I, 5 ottobre 2017, n. 53608, 6 della motivazione, e Cass., sez. V, 24 novembre 2020, n. 3007, 25 della motivazione.

<sup>119</sup> PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA 1966, 216 ss., l’effetto finale consiste infatti nel presentare la tesi che si distacca palesemente dal normale come, per lo più, “ridicola”. L’obiezione non costituisce uno *straw man argument* fintanto che la posizione avversata viene “presa sul serio”, ossia presentata nella sua migliore versione possibile, in ossequio al principio di carità interpretativa, v. COPI, COHEN, RODYCH 2019, 106 ss.

<sup>120</sup> Cfr. MACCORMICK 2005, 226. Credo che – per dirla con CARLIZZI 2023, 182-183 – questa sia la componente “narratologica” più importante, in ogni inferenza alla miglior spiegazione in materia di prova dei fatti: presentare una “storia convincente” di come sono andate le cose non è certo un elemento sufficiente a ritenerli provati, ma costituisce un ingrediente fondamentale nella elaborazione di un dubbio “ragionevole” sull’ipotesi d’accusa, e persino un ingrediente necessario, nella prova di tale ipotesi – per l’appunto – “oltre ogni ragionevole dubbio”. In senso critico, TARUFFO 2009, 32 ss.

smentite al racconto di Grusovin sono in realtà elementi neutri, ossia elementi dai quali è tanto ragionevole inferire che il racconto sia vero quanto è ragionevole inferire che il racconto sia falso, non potendo quindi concorrere *da soli* alla valutazione di attendibilità estrinseca.

Altri argomenti altrettanto convincenti sono quelli con cui vengono direttamente smentite alcune ipotesi difensive alternative, rilevandone una contraddittorietà per così dire interna (*supra*, E<sub>DG</sub>38, 10): è implausibile ritenere che l'urgenza di incontrare il consulente a Milano, che avrebbe giustificato il viaggio dalla Sicilia, fosse dipesa dalla necessità di consegnare un documento liberamente scaricabile da *internet*, di domenica, e per una pratica comunque portata a termine molto tempo dopo il delitto; è implausibile che il noleggio dell'auto allo scopo di sottrarsi alle intercettazioni fosse limitato ad una parte del tragitto; è implausibile che le distanze coperte dall'automobile a noleggio i giorni del delitto fossero state percorse in poche ore (e se anche lo fossero state, sarebbe stato ancor più implausibile fissare come base degli spostamenti un luogo così distante dalle ipotetiche destinazioni degli stessi).

Gli argomenti meno convincenti, invece, sono quelli che re-interpretano a carico le dichiarazioni dei testimoni oculari (*supra*, E<sub>DG</sub>515-18). In essi, difatti, il giudice d'appello ripercorre – ancorché in senso opposto – i medesimi difetti argomentativi del giudice di primo grado: pur avendo chiarito che si tratta di testimonianze confuse sulle fattezze, ma convergenti sul numero dei soggetti avvistati, la sentenza attribuisce credibilità a quelle convergenti sulle fattezze, disattendendo il dato eclatante della divergenza tra il numero dei soggetti avvistati (tre) e quello dei protagonisti del racconto di Grusovin (quattro); il mancato avvistamento di Grusovin, inoltre, viene spiegato facendo nuovamente appello ad una considerazione idiosincratica (la rilevazione dell'“andatura” di Grusovin a partire dal filmato dei sopralluoghi, confortata da una chiosa a verbale del giudice di primo grado sulle sue “apparenze” fisiche)<sup>121</sup>. In Cassazione, sono proprio queste le illogicità che produrranno l'annullamento della sentenza: è contraddittorio valutare le testimonianze oculari – per così dire – su un “doppio binario”, ritenendo «credibili quelle dichiarazioni nella parte in cui descrivono con una coincidenza quasi perfetta le fattezze dei due Marino [...] e non [...] credibili, sia pure in buona fede, le medesime dichiarazioni nella parte in cui descrivevano una terza persona con fattezze del tutto prive di riferimento a Grusovin»<sup>122</sup>.

Un discorso a parte meritano invece le due più palesi discrepanze interne alla chiamata: la presenza del quarto uomo, e il fatto che costui e Grusovin sarebbero stati legati al tavolo della cucina durante l'eccidio. Alla luce della macro-ipotesi esplicativa prescelta dal giudice d'appello, si tratta di dati certamente recalcitranti. Si può ritenere che si tratti di falsità inoffensive solo dimenticando che la presenza di un quarto uomo sulla scena del crimine rappresenterebbe – di per sé – un formidabile dubbio ragionevole: il quarto uomo potrebbe infatti essere stato l'unico autore materiale del fatto (o uno di essi, diverso da almeno uno degli imputati)<sup>123</sup>. Diversamente da quanto abbiamo visto accadere in primo grado, però, da un punto di vista teorico questo ag-

<sup>121</sup> V. *supra* § 3.1. È importante specificare che il difetto di questa premessa non è di carattere logico, bensì giuridico, perché tratta come “testimonianze” le dichiarazioni del giudice di primo grado, e – *ultra allegata et probata* – argomenta a partire da un'impressione personale convergente del giudice d'appello.

<sup>122</sup> Cass., sez. I, 10 novembre 2011, n. 43716, 14 della motivazione. L'inferenza inespressa dalla Cassazione, in questo caso, si basa su una implicita approvazione della regola della concordanza del molteplice nella valutazione di certe testimonianze oculari, unita ad una disapprovazione circa la disomogeneità con cui tale regola viene disapplicata, in assenza di validi argomenti contrari, con riguardo ad altre testimonianze oculari (o con riguardo ad alcuni, ma non a tutti i sotto-temi probatori delle testimonianze convergenti).

<sup>123</sup> È infatti proprio questo l'argomento (del c.d. “cono di luce lecito”) che, pur sposato dalla – per altri versi eccellente – CAA2016, spec. 112-114, concorrerà, assieme al dato della traccia genetica ignota reperita sulle fascette del figlio dell'imprenditore, e ad altre discrepanze relative agli spostamenti di Salvatore Marino con la propria automobile (v. Cass., sez. I, 5 ottobre 2017, n. 53608, insuperate dalla per molti versi insoddisfacente CAA2018, 18-20), a costituire il principale dubbio ragionevole (v. Cass., sez. V, 24 novembre 2020, n. 3007, 28-30) in grado di ostacolare la condanna definitiva del secondo imputato (v. CAA2021, 36 ss.).

giustamento del giudice d'appello non è *ad hoc* perché – se anche si trattasse di circostanze false – la macro-ipotesi non perderebbe *del tutto* la propria forza esplicativa: un incontro tra creditori, nato come una specie di estorsione, e tuttavia degenerato in una mattanza.

## 5. La chiamata di correo: un enigma metodologico

Giunti a questo punto dell'analisi, possiamo abbandonare l'esame nel merito della vicenda per cercare di trarne qualche insegnamento metodologico più generale. L'aspetto sul quale vorrei concentrarmi attiene alla valutazione della c.d. "chiamata in correità" (o, com'è in questo caso, "in reità"). Cercherò di tratteggiarne il profilo dogmatico e quello teorico per illuminare alcuni degli aspetti meno chiari che vengono normalmente a rilievo quando si tratta di applicare il c.d. "metodo a tre tempi", nel prendere in considerazione il contenuto di questo particolare mezzo di prova<sup>124</sup>.

### 5.1. Profilo dogmatico

Come già accennato, la "chiamata in correità" o "in reità" non è altro che un sotto-tipo di prova dichiarativa, giacché essa consiste in un «atto comunicativo, volto a trasmettere intenzionalmente un'informazione attraverso segni linguistici»<sup>125</sup>. Il problema è che il contenuto di questo atto comunicativo coincide, formalmente, con l'imputazione di un reato: Tizio, implicato in una certa vicenda, afferma che di quel fatto accaduto così e così è responsabile *anche* Caio (chiamata "in correità", o chiamata propria) o *solo* Caio (chiamata "in reità", o chiamata impropria)<sup>126</sup>. Per questo, la dottrina processuale si è a lungo interrogata sulla sua collocazione dogmatica:

- a) da un punto di vista empirico, è assai frequente – ma non è affatto necessario – che la chiamata (in correità) sia il sotto-prodotto di una confessione<sup>127</sup>;
- b) da un punto di vista dogmatico, la chiamata (tanto in reità quanto in correità) ha le stesse caratteristiche di una testimonianza, giacché contiene un racconto che verte sulla responsabilità di *almeno un* soggetto diverso dal chiamante. Poiché però tale racconto non è reso da un terzo, rispetto alla *res in iudicio deducta*, la chiamata non può essere ricondotta irriflessivamente alla medesima categoria probatoria<sup>128</sup>;
- c) da un punto di vista pragmatico, la chiamata (tanto in reità quanto in correità) funziona come una denuncia, poiché contiene gli estremi di un reato di cui è essa stessa ad affermare l'esistenza, e induce quantomeno a dirigere l'accertamento in un senso o in un altro<sup>129</sup>.

<sup>124</sup> Ossia, il prodotto della «attività attraverso cui viene introdotto nel procedimento almeno un elemento di prova» (UBERTIS 2015, 81-82).

<sup>125</sup> FERRUA 2017, 68.

<sup>126</sup> Per le due denominazioni, v. PISANI 1959, 123.

<sup>127</sup> Questa è la dimensione in cui la chiamata è stata tradizionalmente concepita dalla letteratura più risalente, cfr. PAGANO 1998 [1806], cap. XIV, 58; MITTERMAIER 1858 [1809], 404-405; PALAZZO 1928, 140 ss. Tanto forte è il legame storico tra chiamata di correo e confessione che gli indici ritenuti caratteristici di una chiamata in correità (oggi diremmo "intrinsecamente") attendibile sono gli stessi indici tradizionalmente ritenuti caratteristici di una confessione genuina (cfr. FIORELLI 1954, 90 ss., spec. 99-101; MELCHIONDA 1967, 161 ss.; DI CHIARA 1987, 235; MENNA 1991, 165; MARCHETTI 1994, 38 ss.; DEGANELLO 2005, 156 ss.; LUPÀRIA 2006, 114 ss.; RUGGIERO 2012, 9-II; GAROFALO 2017, 44 ss.). Per rendersene conto, basta rileggere CARMIGNANI 1854, § 549, 155; FOSCHINI 1956, 83 ss. (in cui il parallelismo con l'attuale giurisprudenza sulla chiamata in correità è di palmare evidenza); BELLAVISTA 1961, 921-922; CORDERO 1988, 62-64. Ciò naturalmente non toglie che si tratti di indici (come ad esempio il disinteresse, la costanza delle affermazioni, o la loro univocità) affetti da un irrimediabile tasso di ambiguità e genericità, cfr. BEVERE 2001, 200; DEGANELLO 2005, 165 ss.

<sup>128</sup> Cfr. FRAMARINO DEI MALATESTA 1895, 193; FLORIAN 1924, 117-118; CORDERO 1987, 490-492. Ma v. CAPPELLETTI 1959, 221 ss.

<sup>129</sup> Cfr. MELCHIONDA 1967, 200; FASSONE 1985, 1896-1897.

Non si tratta di osservazioni puramente nominalistiche, poiché dalle diverse prospettive ricostruttive discendono diverse conseguenze pratiche:

- a) se – in buona sostanza – è assimilabile ad una confessione, allora è senz'altro una prova ammissibile, ma da valutare con cautela<sup>130</sup>;
- b) se – in buona sostanza – è assimilabile ad una testimonianza, essendo tuttavia la testimonianza di una parte, allora essa non può essere acquisita (e valutata) alle medesime condizioni<sup>131</sup>;
- c) se – in buona sostanza – è assimilabile ad una *notitia criminis*, allora è un atto senz'altro ammissibile, ma privo di efficacia probatoria<sup>132</sup>.

Tutti e tre i punti di vista riflettono incertezze molto radicate, che derivano da due caratteristiche di fondo della “chiamata di correo”.

In primo luogo, essa ha un contenuto ambiguo: si tratta della prova più autorevole che sia possibile desiderare, poiché veicola nel processo le *inner knowledges* del complice di un delitto<sup>133</sup>; allo stesso tempo, però, è anche la prova più sospetta sulla quale sia possibile fare affidamento, poiché gli interessi che animano la decisione di rivelare gli estremi di un fatto nei quali si è implicati, e che potrebbero perciò condizionare la schiettezza del racconto, sono i più disparati (dai vantaggi che l'autorità offre ai collaboratori, come avviene con i c.d. “pentiti”<sup>134</sup>, alla pura sete di vendetta personale)<sup>135</sup>.

In secondo luogo, essa nasce altresì in modo ambiguo: il complice che rivela le circostanze di un delitto, nel nostro ordinamento, non può essere sentito in veste di testimone, il che significa che non ha l'obbligo processuale di dire la verità ma ha la facoltà di mentire (ancorché, in casi estremi, questo possa comportare conseguenze penali), è assistito da un difensore, e può avvalersi (anche se in limiti ormai piuttosto ristretti) del diritto al silenzio<sup>136</sup>. L'imputato chiamato in causa dal complice è dunque talvolta costretto a difendersi “alla cieca” dalle accuse a suo carico, poiché non ha dalla sua la possibilità di sottoporre il chiamante – in ogni singolo caso – ad un controesame effettivo, in grado cioè di mostrarne tutti gli interessi reali, tutte le reali carenze mnemoniche o percettive, o tutte le possibili contraddizioni narrative<sup>137</sup>.

Per questo, il codice di procedura penale – ereditando una millenaria tradizione di sospetto verso le parole dei complici<sup>138</sup> – tratta la chiamata di correo come una prova, ma dal peso infe-

<sup>130</sup> Da questo punto di vista, non va infatti dimenticato che il codice di procedura penale del 1930 – fino all'introduzione del c.d. “interrogatorio libero” (art. 348-bis c.p.p. 1930) – vietava a pena di nullità la testimonianza del complice, salvo che lo stesso non fosse già stato prosciolto con formula piena (art. 348, comma 3, c.p.p. 1930). Cfr. comunque ALOISI 1946, 644 ss.; SABATINI 1948, 282 ss.; PICCININO 1950, 472 ss.; LEONE 1956, 607 ss.; LEONE 1961, 187-188.

<sup>131</sup> Cfr. MASSARI 1933, 850 ss.; DOSI 1963, 429 ss.; GUARNIERI 1965, 103, 127; CARNELUTTI 1960, 191-192; CORDERO 1963, 76-77; DOMINIONI 1974, 107 ss.; GHIARA 1984, 439-440; FASSONE 1986, 1896-1897.

<sup>132</sup> Cfr. MELCHIONDA 1967, 168 ss.; NOBILI 1974, 367-369; AVANZINI 1978, 1446 ss.; FALCONE-TURONE 1983, 1041; DI CHIARA 1987, 233. Nel processo relativo all'omicidio del giudice Rocco Chinnici, che ha poi portato all'emissione di Cass., sez. un., 18 febbraio 1988, n. 3592, Rabito, cit., la difesa ha argomentato proprio a favore della riconduzione della chiamata principale del caso tra le *notitiae criminis* prive di valore probatorio, cfr. GROSSO 1989, 158-159;

<sup>133</sup> Cfr. HEYDON 1973, 266 ss.; DOMINIONI 1985 [1983], 304; NOBILI 1989, 173; BARTOLINI 1990, 272; SAVERDA 1990, 786-787; NANNUCCI 1991, 1316.

<sup>134</sup> Cfr. BEVERE 2001, 67 ss.; RUGGIERO 2012, 16 ss.

<sup>135</sup> Cfr. WIGMORE 1904, § 2056, 2748; HEYDON 1973, 265-266; DOMINIONI 1985 [1983], 304-306; FIANDACA 1986, 531.

<sup>136</sup> Cfr. BARGIS 1980, 10-14; DEL SIGNORE 1976, 1525-1526; CALAMANDREI 1985, 430-432; DI CHIARA 1987, 218-220; CAPRIOLI 1993, 798.

<sup>137</sup> Cfr. FASSONE 1985, 516; NEPPI MODONA 1985, 766 ss.; DOMINIONI 1986, 756 ss.; CAPRIOLI 1993, 799-800; ARRIGO 1997, 599 ss.

<sup>138</sup> La regola della corroborazione della fonte sospetta è tra le più antiche del diritto processuale probatorio, e rappresenta una specificazione della regola – di origini bibliche (Deut. 17, 6) – dell'*unus testis*, cfr. WIGMORE 1901, 83 ss.; GUERRA THOMPSON 2008, 1528 ss.; BEN-DAVID 2019, 282 ss. Spesso peraltro si tratta di una specificazione giustificata

renziale presuntivamente molto basso: in assenza di altri elementi che ne confermino in qualche misura l'attendibilità, le accuse del correo non possono essere poste a fondamento di alcuna inferenza *processualmente* valida (art. 192, comma 3, c.p.p.)<sup>139</sup>. La conferma dell'attendibilità serve insomma a compensare, sul piano cognitivo, il *gap* inferenziale tra le parole del complice e la realtà dei fatti. Sul piano valoriale, però, richiedere altri elementi di prova a sostegno della chiamata costringe anche l'accusa a strutturare da subito le indagini in modo meticoloso, restituendo di conseguenza alla difesa l'occasione di sottolineare incongruenze, lacune, e contraddittorietà tra la chiamata e il resto delle prove acquisite<sup>140</sup>.

In questa materia, insomma, le scelte del diritto sono sia più sia meno stringenti delle regole della logica induttiva. Da un lato, esse sono più stringenti perché la logica induttiva consentirebbe senz'altro di ritenere dimostrata l'esistenza di un fatto del passato sulla sola base delle dichiarazioni di chi a quel fatto ha assistito (o persino partecipato), se si tratta di un individuo sufficientemente attendibile. Quando quelle dichiarazioni provengono da un complice, però, il diritto – che il complice sia già di per sé attendibile oppure no – impone comunque che a tali dichiarazioni siano accostati altri elementi di prova, a conferma della sua attendibilità. Dall'altro lato, esse sono meno stringenti perché richiedere che l'esistenza dei fatti contenuti nelle dichiarazioni presuntivamente sospette di un complice sia dimostrata anche in virtù di prove diverse da esse è certo una buona pratica inferenziale, ma tale pratica dovrebbe a maggior ragione valere per ogni dichiarazione altrettanto sospetta (ad esempio, le dichiarazioni della persona offesa, che solitamente possiede un chiaro interesse in causa), e non per un sotto-tipo soltanto di esse<sup>141</sup>.

*ratione materiae*, essendo tradizionalmente imposta con riferimento a particolari tipi di delitti, come l'alto tradimento (compare persino all'art. III, sec. 3, Cost. U.S.A. in relazione alle accuse di *treason*, cfr. WITTLIN 2023, 913-915), o i reati sessuali (ROBERTS, ZUCKERMAN 2022, 760 ss.), ossia delitti in cui il rischio è quello di trovarsi a dover semplicemente confrontare la parola dell'imputato con quella dell'accusatore. La stessa cautela è osservata anche in sede internazionale, dove la corroborazione compare tra i fattori di bilanciamento in grado di compensare un esercizio incompleto del diritto al confronto con la fonte a carico, v. da ultimo Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 17 ottobre 2019, *Oddone and Pecci v. San Marino*, ricc. nn. 26581-31024/17, § 102 ss.

<sup>139</sup> Questa è la struttura della regola, che contiene – in veste negativa – un divieto di valutazione (DANIELE 2009, 120-125). In letteratura, però, l'art. 192, comma 3, c.p.p. è stato talvolta interpretato come un divieto d'uso (quantomeno implicito): in assenza di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, la chiamata sarebbe inutilizzabile (NOBILI 1989, 174; BOSCHI 1989, 531; BARGI 1991, 678; GREVI 1991, 1175-1176; TRIGGIANI 1994, 1019-1020). Il punto, però, è che i divieti d'uso funzionano come divieti di ammissione della prova, mentre nel caso della chiamata di correo gli altri elementi sono ricavabili anche dopo che la chiamata è stata acquisita. Se intendiamo l'art. 192, comma 3, c.p.p. come una regola di valutazione, la sentenza che motivi sulla base di una chiamata non riscontrata risulterebbe viziata perché è la legge a ritenere che sia illogico ricavare l'esistenza di un fatto sulla sola base di essa (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.). Se intendiamo l'art. 192, comma 3, c.p.p. come una regola d'uso, invece, la sentenza che motivi sulla base di una chiamata non riscontrata risulterebbe viziata per errata composizione delle premesse istruttorie (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.).

<sup>140</sup> Cfr. AMODIO 1973, 320 (nel quadro di un discorso programmatico e più generale); CAPRIOLI 1993, 799; DANIELE 2009, 130-131. L'effetto "retroagente" delle regole di corroborazione sulle strategie istruttorie delle parti, in specie della parte pubblica, è ben percepito in ambiente anglosassone, v. GUERRA THOMPSON 2008, 1527; WITTLIN 2023, 980-981. Nella letteratura italiana, v. MENNA 1991, 176.

<sup>141</sup> La sotto e sovra-inclusività della regola, rispetto alla logica induttiva, è la critica più frequente, specialmente negli ambienti giuridici in cui il giudice del fatto non è di estrazione professionale: deferire la decisione alla giuria implica difatti rinunciare a disciplinarne legalmente la formazione del convincimento (WIGMORE 1904, § 2056, 2744-2745; ORFIELD 1963, 17; LANGBEIN 1983, 101-102; BIRCH 1995, 527 ss.; FISHER 1997, 701; BARZUN 2008, 1981 ss.). D'altro canto la stessa giuria, nella sua conformazione originaria, sarebbe teoricamente composta da dodici "testimoni", rendendo pertanto inutile qualsiasi regola probatoria a base quantitativa (WIGMORE 1901, 94; LANGBEIN 1983, 103). Nella letteratura continentale, la stessa critica si basa invece su una interpretazione razionale del principio del libero convincimento (PADOA SCHIOPPA 1967, 334 ss.): se l'obbligo di motivazione è sempre giustiziabile in base alle regole della logica, della scienza, e della comune esperienza, ogni regola ulteriore che vincola il giudice ad una soluzione preconstituita svolge un compito inutile (perché ripetitivo) oppure dannoso (perché impedisce di raggiungere la soluzione che sarebbe induttivamente più corretta, cfr. FERRUA 1998, 587 ss.; DANIELE 2009, 127). In senso favorevole, v. invece – storicamente – AMODIO 1970, spec. 92 ss.; AMODIO 1973, 317 ss.

Perciò la giurisprudenza più risalente, sfruttando quella diffusa inclinazione ad intendere per “indizio” una forma di *probatio minor*, ha spesso trattato la chiamata come un indizio capace di «“assurgere a dignità di prova”, purché accompagnato da taluni requisiti»<sup>142</sup>. E per lo stesso motivo la dottrina più smaliziata, rilevando l’ovvietà della regola alla luce del buon senso, ha spesso trattato la scelta di codificare la regola dei c.d. riscontri come una specie di riedizione delle regole di prova legale positiva: *unus testis nullus testis*<sup>143</sup>.

La giurisprudenza più recente ha invece tentato un’esegesi maggiormente analitica. Gli «altri elementi di prova che [...] confermano l’attendibilità» della chiamata:

- a) sono di genere *atipico* (c.d. “principio di libertà dei riscontri”), potendo provenire da qualsiasi mezzo di prova, purché diverso dalla chiamata stessa (testimonianze dirette o *de relato*, altre chiamate, tracce materiali, documenti, persino argomenti logici)<sup>144</sup>;
- b) hanno uno statuto logico *atipico*, dato che tale conferma può essere il prodotto di un’inferenza tanto diretta, quanto indiretta<sup>145</sup>;
- c) hanno un oggetto *tipico*, poiché il loro contenuto proposizionale deve avere come *thema probandum* (diretto o indiretto) lo stesso contenuto proposizionale della chiamata, consentendo cioè di collegare inferenzialmente i soggetti chiamati in causa al fatto loro ascritto (c.d. “riscontri estrinseci individualizzanti”)<sup>146</sup>.

Facciamo un esempio tratto dal caso in commento: il noleggio della Grande Punto da parte di Vito Marino è un riscontro estrinseco individualizzante perché il documento del noleggio dimostra, in via indiretta, che il soggetto alla guida della Grande Punto vista dai testimoni nei pressi dell’abitazione di Cottarelli il giorno del delitto è proprio lui; tali circostanze, riferite anche da Grusovin, sono a loro volta una prova indiretta del fatto che sia stato proprio Vito Marino a fare ingresso nella villetta la mattina del delitto. La spiegazione che riunisce i tre elementi di prova per affermare la colpevolezza dell’imputato (documento del noleggio, avvistamenti dei testimoni, e dichiarazioni di Grusovin), però, non è ancora oltre ogni ragionevole dubbio: Vito avrebbe potuto noleggiare l’auto in favore di terzi; la Grande Punto vista sul luogo del delitto potrebbe non essere la stessa oggetto del noleggio; Vito avrebbe potuto presenziare al delitto, senza tuttavia commetterlo.

Malgrado le precisazioni della giurisprudenza, resta infatti controverso quando è lecito ritenere che altri elementi di prova “confermino l’attendibilità” delle dichiarazioni del chiamante.

In primo luogo è controverso cosa significhi, in questo contesto, “attendibilità”. Come abbiamo visto, le dichiarazioni del complice soggiacciono già alla consueta valutazione cui devono essere sottoposte tutte le altre prove dichiarative, prima di poter concorrere alla decisione. Da un

<sup>142</sup> MELCHIONDA 1967, 160; FASSONE 1986, 1830.

<sup>143</sup> CORDERO 2012, 621-622.

<sup>144</sup> Cass., sez. I, 1 aprile 1992, n. 6784, in *Giur. it.*, 1993, II, 198 ss. e Cass., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804, cit., 36 ss. della motivazione.

<sup>145</sup> Intendo qui per “diretta” l’inferenza in cui il contenuto proposizionale di una prova è coincidente al contenuto proposizionale del *thema probandum*, e per “indiretta” l’inferenza in cui il contenuto proposizionale di una prova è coincidente al contenuto proposizionale di un fatto diverso dal *thema probandum* dal quale tuttavia è possibile inferire un contenuto proposizionale coincidente a quello del *thema probandum*, cfr. TARUFFO 1992, 241 ss.; Cass., sez. I, 10 maggio 2023, n. 31004, in *C.E.D. Cass.*, n. 284840.

<sup>146</sup> Naturalmente resta controverso il grado di “individualizzazione” che il riscontro deve fornire al racconto del complice, per renderlo suscettibile di valutazione a carico: in particolare, se basta che sia riscontrato il “nucleo essenziale” delle dichiarazioni, o se invece è necessario riscontrare fino al particolare più minuto. In una decisione recente, la Cassazione propone un saggio criterio contestuale: «il criterio selettivo tra quanto è *trascurabile* o *ininfluente* e quanto, invece, è *essenziale* e *rilevante* (*scilicet*: tale che la confutazione del dato compromette la affidabilità della intera rappresentazione) deve essere modulato e calibrato in funzione del rilievo che l’evento, la condotta, o la circostanza assumono intrinsecamente nell’ambito della narrazione alla stregua del valore che il narratore loro assegna nella economia del racconto» (Cass., sez. I, 14 luglio 2015, n. 34102, in *C.E.D. Cass.*, n. 264368, 14-15 della motivazione).

lato, occorre tenere in considerazione le caratteristiche soggettive del dichiarante, ossia quell'insieme di ragioni che, a partire dall'osservazione del suo passato epistemico, ci portano ad includerlo *prima facie* in una categoria di dichiaranti più o meno *credibili*. Dall'altro, occorre tenere in considerazione le caratteristiche oggettive della dichiarazione, confrontando quanto costui ci riferisce con le conoscenze di senso comune di cui siamo in possesso per valutare *prima facie* se si tratta di eventi che il dichiarante poteva ragionevolmente percepire, quanto tali eventi sono vicini al corso normale delle cose, se la loro narrazione presenta una certa coerenza interna, oppure è afflitta da lacune, ossia occorre valutarne l'*attendibilità*.

Parte della dottrina ha tuttavia sottolineato che, diversamente dalle più comuni prove dichiarative, in cui dovrebbe vigere il *principio di credulità*, le dichiarazioni del complice sarebbero al contrario governate dal *principio di diffidenza*<sup>147</sup>: nelle prove dichiarative comuni, crediamo alle parole degli altri *finché* la credibilità del dichiarante o l'*attendibilità* del dichiarato non ce ne fanno dubitare; nelle dichiarazioni del complice, invece, non crediamo alle parole degli altri *malgrado* la credibilità del dichiarante o l'*attendibilità* del dichiarato lo consentirebbero, *a meno che* non vi siano anche altri elementi di prova che le accreditino. La legge, difatti, richiede che la conferma prodotta dagli altri elementi di prova abbia ad oggetto proprio le dichiarazioni, e non il dichiarante: ossia, il contenuto proposizionale delle informazioni, non il profilo psicologico di chi la proferisce<sup>148</sup>. In questa materia, dunque, "attendibilità" non significa altro che "corrispondenza al vero" delle informazioni trasmesse dal chiamante.

In secondo luogo, è controverso cosa significhi "conferma", perché è certo che la chiamata, contenendo un'accusa, implichi un riferimento alla soglia della condanna (art. 533 c.p.p., o della misura cautelare, art. 273, comma 1, c.p.p.), ma è incerto se il grado di conferma che *uno o più* elementi di prova devono fornire all'*attendibilità* di una chiamata, per consentire che su di essa si fondi una decisione penale, sia equivalente al grado di conferma che *tutti* gli elementi di prova devono fornire all'ipotesi d'accusa per renderla vera oltre ogni ragionevole dubbio (o per ritenere che sussistano gravi indizi di colpevolezza, nel caso di una misura cautelare).

È infatti frequente, in letteratura, una curiosa precisazione: gli altri elementi di prova non devono dimostrare in via autonoma le accuse, altrimenti sarebbero da soli sufficienti a fondare la decisione, e la chiamata risulterebbe – a rigore – *superflua*<sup>149</sup>.

Naturalmente, che certi elementi siano "da soli sufficienti" a dimostrare le accuse è una considerazione che si può fare solo dopo averli valutati (e – fatalmente – assieme alla chiamata), sicché il requisito non è in grado di valere come strumento di selezione preliminare dei riscontri.

Dal punto di vista logico, inoltre, l'affermazione secondo cui gli altri elementi di prova "non debbano dimostrare le accuse in via autonoma" può essere intesa in due sensi differenti: in senso debole, come "non è necessario che dimostrino le accuse in via autonoma (ma è possibile)"; o in senso forte, come "è necessario che non dimostrino le accuse in via autonoma". In entrambi i sensi, però, la somma tra la chiamata e gli altri elementi riproporrebbe nient'altro che la consueta logica della prova per indizi (art. 192, comma 2, c.p.p.)<sup>150</sup>: una chiamata, più altri elementi di prova gravi e precisi, dimostra l'esistenza del fatto in essa rappresentato se è con essi concordante, ossia se il suo oggetto di prova diretto o indiretto è il medesimo oggetto di prova (diretto o indiretto) degli altri elementi. La sola differenza potrebbe riguardare le conclusioni probatorie che è

<sup>147</sup> Sui due principi, v. TUZET 2023, 164 ss. Per una applicazione al tema della chiamata di correo, v. FASSONE 1985, 516-517; IACOVIELLO 2004, 3463.

<sup>148</sup> Cfr. GREVI 1991, 1182; CAPRIOLI 1992, 798; RAFARACI 1994, 675; BEVERE 2001, 146; IACOVIELLO 2004, 3457 ss.

<sup>149</sup> Da ultimo, v. Cass., sez. II, 11 luglio 2019, n. 35923, in C.E.D. Cass., n. 276744.

<sup>150</sup> Cfr. FASSONE 1985, 515; SQUARCIA 1993, 137; CAPRIOLI 1993, 795; TRIGGIANI 1994, 1018 (il quale comunque ritiene che la chiamata non sia una prova autonoma, in assenza di riscontri); SANNA 2000, 265 e nt. 21. In senso contrario, RUGGIERO 2012, 62. L'interpretazione maggioritaria sembra seguire il senso debole (v. PALLA 1997, 1455), per un'interpretazione in senso forte, v. invece ARRIGO 1997, 600.

lecito trarre dalla combinazione delle diverse alternative:

- a) se gli altri elementi dimostrano già l'accusa in via autonoma, e la chiamata non concorda con essi (perché, ad esempio, riguarda un individuo diverso), allora è verosimile che la chiamata sia semplicemente falsa;
- b) se gli altri elementi dimostrano già l'accusa in via autonoma, e la chiamata concorda con essi, allora l'accusa sarà provata *a maggior ragione*;
- c) se gli altri elementi non dimostrano l'accusa in via autonoma, e la chiamata non concorda con essi, allora la chiamata non è sufficientemente confermata da poter comparire tra le premesse di una eventuale condanna (o di un'eventuale misura cautelare);
- d) se gli altri elementi non dimostrano l'accusa in via autonoma, ma la chiamata concorda con essi, allora la chiamata è sufficientemente confermata da poter comparire tra le premesse di una eventuale condanna (o di un'eventuale misura cautelare).

Per questo, la giurisprudenza preferisce operare “in negativo”, raccogliendo – in veste di massime giuridiche più o meno esplicite – nient'altro che le fallacie logiche in cui talvolta incorrono i c.d. riscontri mancati<sup>151</sup>. Ad esempio:

- a) la chiamata in correità (o in reità) di più soggetti, se è riscontrata in relazione ad alcuni di essi, non è *per ciò solo* riscontrata in relazione a tutti gli altri (*generalizzazione indebita*)<sup>152</sup>;
- b) la chiamata in correità (o in reità) non smentita da altri elementi di prova non è *per ciò solo* riscontrata (*argumentum ad ignorantiam*)<sup>153</sup>;
- c) la chiamata in correità (o in reità) non è riscontrata da un'altra chiamata in correità (o in reità) *per il solo fatto* che le due concordano nei contenuti (*cum hoc ergo propter hoc*), essendo almeno necessario che i due chiamanti siano tra loro indipendenti<sup>154</sup>;
- d) la chiamata in correità (o in reità) confermata o smentita solo parzialmente, non è *per ciò solo* confermata o smentita anche totalmente (*fallacia di composizione*)<sup>155</sup>;
- e) la chiamata in correità (o in reità) non può essere confermata da un altro elemento di prova la cui valutazione presuppone già la verità della chiamata (*petitio principii*)<sup>156</sup>.

È dunque evidente che, anche in materia di valutazione della chiamata in correità (o in reità), le massime d'esperienza giochino un ruolo di primo piano. Come avviene per tutte le altre prove dichiarative, esse – da un lato – costituiscono i quadri concettuali che ci consentono di prendere in considerazione certe ragioni in base alle quali dovremmo credere o no alle parole di un particolare individuo (valutazione della credibilità), e – dall'altro – è in base ad esse che proiettiamo il racconto di qualcuno sullo sfondo delle nostre conoscenze ulteriori, per valutarne la verosimiglianza *tutto considerato* (valutazione dell'attendibilità)<sup>157</sup>. Più precisamente di quanto già non avvenga (o meglio, di quanto già non *dovrebbe* avvenire) per tutte le altre prove dichiarative, in materia di chiamata di correità esse ci costringono anche a formulare ipotesi esplicative più ampie, in grado cioè di catturare i legami tra la chiamata e gli elementi di prova acquisiti (se ce ne sono); oppure – in spe-

<sup>151</sup> Cfr. FIANDACA 1986, 533; DI CHIARA 1987, 224 ss. ROBERTS, ZUCKERMAN 2022, 772-773. Per un possibile elenco “in positivo”, v. invece RUSSO 1998, 255 ss. Su alcune di queste massime, v. già JOY 1844, 6-15.

<sup>152</sup> DI CHIARA 1987, 244.

<sup>153</sup> Questo è l'argomento più frequentemente invocato soprattutto in passato, in contesti “emergenziali” come i primi grandi processi di mafia, v. FASSONE 1986, 1894-1895.

<sup>154</sup> BEVERE 2001, 157-158, ma già JOY 1844, 47 ss.

<sup>155</sup> IACOVIELLO 2004, 3454.

<sup>156</sup> Cfr. Cass., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804, cit., 38 della motivazione.

<sup>157</sup> Cfr. UBERTIS 2015, 84 ss.

cie quando celano nient'altro che comuni leggi logiche – è in base ad esse che riusciamo a produrre i *test* di conferma di quelle ipotesi, sottoponendole a uno scrutinio razionale<sup>158</sup>.

## 5.2. Profilo teorico


In letteratura si tende ad associare al meccanismo della conferma tramite altri elementi di prova il nome forense di “corroborazione”: è un uso che deriva dalla principale fonte d’ispirazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p., ossia l’analogia regola anglosassone (un tempo legale, ormai sempre più riservata alla prassi giudiziaria) della c.d. *corroboration of accomplices*<sup>159</sup>.

Malgrado l’omonimia, la corroborazione richiesta dall’art. 192, comma 3, c.p.p. non ha invece molto in comune con la *corroboration* di cui parlava Popper con riferimento a quelle teorie scientifiche che, superando i nostri audaci tentativi di confutazione, possono essere “tenute per vere” mentre elaboriamo nuovi *test* falsificanti<sup>160</sup>: nel caso dell’art. 192, comma 3, c.p.p., infatti, la corroborazione non è il prodotto eventuale del fallimento delle critiche della difesa all’attendibilità della chiamata, ma è il preciso presupposto che consente di annoverare la chiamata tra le premesse della decisione (qualsiasi essa sia).

In sede processuale, per corroborazione si possono infatti intendere almeno due fenomeni in qualche misura diversi<sup>161</sup>:

- a) due distinti elementi di prova possono convergere verso una medesima conclusione, la quale sarà dunque confermata in misura maggiore dalla compresenza di tali due elementi rispetto a quanto non lo sarebbe stata se l’elemento fosse stato soltanto uno (modello della convergenza);
- b) un elemento di prova può rafforzare l’inferenza che conduce da un diverso elemento di prova ad una certa conclusione, la quale sarà dunque confermata in misura proporzionale al valore probatorio dell’elemento corroborato, incrementato però dalla presenza dell’elemento corroborante (modello della corroborazione in senso stretto).

In termini diagrammatici:



Nel primo caso, si può dire che la corroborazione sia il predicato di una conclusione probatoria. Nel secondo caso, invece, si può dire che la corroborazione sia il predicato di una delle premesse.

Ad esempio, se due testimonianze indipendenti dimostrano la colpevolezza dell’imputato, allora la colpevolezza è corroborata dall’esistenza di due testimonianze anziché di una sola (mo-

<sup>158</sup> Cfr. TUZET 2016, 184 ss.

<sup>159</sup> Cfr. BOSCHI 1989, 526-527; FANCHIOTTI 1991, 5-6.

<sup>160</sup> Cfr. POPPER 1984, 82 ss.

<sup>161</sup> Per ragioni di semplificazione, riduco a due varianti un fenomeno che, in realtà, è spesso articolato in almeno tre varianti diverse, cfr. JACKSON 1988, 435 ss.; SCHUM 1994, 125 ss.; REDMAYNE 2000, 151 ss.; ANDERSON, SCHUM, TWI-NING 2005, 107 ss.; WALTON, REED 2008, 531 ss.; GODDEN 2010, 202 ss.; WITTLIN 2023, spec. 928 ss.

dello della convergenza, *sub a*). Se invece ad una testimonianza a carico si congiunge una perizia che accerta le ottime capacità visive del testimone, allora è la testimonianza ad essere corroborata nel suo fornire un certo grado di conferma all'ipotesi d'accusa (modello della corroborazione in senso stretto, *sub b*). Da questo punto di vista, come acutamente notava Wigmore, la forza della corroborazione sta nella sua capacità di restringere il novero delle spiegazioni alternative. Le vie inferenziali che potrebbero condurci ad esse vengono infatti "chiuse" dalla presenza di una prova corroborante, avvicinandoci così sempre di più all'unica spiegazione disponibile<sup>162</sup>. Per riprendere l'esempio appena fatto: in presenza delle versioni di due diversi testimoni concordi, ci sono meno versioni alternative possibili che potrebbero rappresentare una valida spiegazione dei fatti; in presenza di una perizia sulle capacità visive di un testimone, abbiamo meno ragioni possibili per dubitare dell'attendibilità della sua testimonianza oculare, e così via.

La differenza tra i due fenomeni tende però a sfumare, soprattutto nella pratica, perché la compresenza di più elementi di prova ci porta in ogni caso a ragionare – come si dice in gergo epistemologico – olisticamente: quando una costellazione di prove è catturata da un'ipotesi che ne spiega meglio di qualsiasi altra la compresenza, il peso dei singoli elementi aumenta proporzionalmente alla bontà della spiegazione prescelta<sup>163</sup>.

Tale effetto – a tratti più psicologico che strettamente razionale – non è affatto trascurabile: come sottolinea Iacoviello, la tecnica argomentativa che più premia l'attendibilità della chiamata, indipendentemente dalla conferma che ciascuno degli altri elementi di prova singolarmente inteso le fornirebbe, è quella che conduce a ritenere irrilevanti (perché minime, o spiegabili in altri modi) le discrepanze tra i fatti narrati dal chiamante e le altre fonti acquisite; la tecnica argomentativa che invece più riesce ad evidenziarne l'inattendibilità è quella che, sommando una serie di discrepanze anche marginali, ne erode il grado di conferma complessivo – per così dire – pezzo per pezzo<sup>164</sup>. I problemi poi sono destinati ad aumentare se consideriamo che la chiamata, essendo costituita da una dichiarazione, è scindibile nelle singole circostanze di cui si compone, ed è quindi suscettibile di conferma anche solo parziale<sup>165</sup>; almeno fino al momento in cui la conferma di alcune circostanze soltanto non consente di ritenere utilizzabile la dichiarazione nemmeno in parte, per via di un contrasto logico con le parti non riscontrate, o per eccesso di genericità dei residui riscontrati.

Dal punto di vista teorico, un primo quesito interessante è dunque quello di capire che tipo di corroborazione associamo alla chiamata di correo, nel valutarla – come vuole l'art. 192, comma 3, c.p.p. – «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

A prima vista, la giurisprudenza sembra fare riferimento al modello della convergenza (*supra, sub a*), non a quello della corroborazione in senso stretto (*supra, sub b*): la dichiarazione deve essere resa da un soggetto credibile, deve contenere affermazioni verosimili, e – accanto ad essa – altri elementi di prova indipendenti devono puntare verso la medesima conclusione (ossia, la verità dell'accusa); la miglior spiegazione della convergenza tra i diversi elementi è che le accuse del chiamante sono vere.

Il nitore dell'impostazione tuttavia svanisce non appena consideriamo che – come ad esempio è avvenuto anche nel caso esaminato – la verosimiglianza delle affermazioni viene valutata anche in base alla presenza di altri elementi che, pur dimostrando in via indipendente l'esistenza di alcune delle circostanze narrate, servono soltanto a corroborare la premessa, non la conclusione del ragionamento: la presenza del flaconcino di tranquillante non è affatto un elemento a carico degli imputati, ma attribuisce verosimiglianza al racconto che collocava proprio quel flaconcino sulla scena del crimine.

<sup>162</sup> Cfr. WIGMORE 1913, 751.

<sup>163</sup> Cfr. GODDEN 2010, 203.

<sup>164</sup> IACOVIELLO 2004, 3454-3455, ma v. prima, nello stesso senso, l'attenta analisi di COSTANZO 1993, spec. 289-300.

<sup>165</sup> Cfr. Cass., sez. I, 1 dicembre 2022, n. 26966, in C.E.D. Cass., n. 284836.

In entrambi i casi, dire che stiamo “confermando l’attendibilità delle dichiarazioni”, come desidera l’art. 192, comma 3, c.p.p., è perfettamente lecito.

Una chiarificazione potrebbe provenire da una considerazione apparentemente banale: l’art. 192, comma 3, c.p.p. impone infatti che ogni dichiarazione del complice sia valutata unitamente ad altri elementi che ne confermano l’attendibilità; i c.d. riscontri estrinseci individualizzanti, invece, sono richiesti dalla giurisprudenza solo per quelle dichiarazioni in cui vengono rappresentate delle vere e proprie accuse (ossia, l’autentica chiamata di correo). Non tutto ciò che il complice dice, infatti, ha un valore direttamente indiziante per il chiamato, ma può essere comunque utile a ricostruire diverse circostanze di contesto, o può contribuire a provare l’esistenza di fatti rilevanti con riferimento ad individui diversi da quelli chiamati in causa (ad esempio, il chiamante stesso, che magari si dichiara innocente).

Da questo punto di vista, il modello della corroborazione in senso stretto (*supra, sub b*) sembra quello sufficiente a ritenere che le dichiarazioni del complice – diverse dalla chiamata – siano abbastanza attendibili da poter comparire tra le premesse di una *decisione*<sup>166</sup>. Quando però quelle dichiarazioni contengono anche un’accusa, allora la giurisprudenza abbandona il modello della corroborazione in senso stretto richiedendo proprio quello della convergenza (*supra, sub a*): solo la compresenza di altri elementi di prova indipendenti, che puntano a dimostrare (direttamente o indirettamente) l’esistenza del fatto attribuito al chiamato, consente di porre la chiamata anche alla base di una *condanna* (o di una *misura cautelare*)<sup>167</sup>.

In sintesi, insomma, l’utilizzabilità delle dichiarazioni del complice dipende dal loro essere confermate secondo il modello della corroborazione in senso stretto, ma l’utilizzabilità *a carico* dipende dal loro essere confermate secondo il modello della convergenza. In totale assenza dell’una o l’altra forma di corroborazione (a seconda della decisione che in concreto verrà adottata), la motivazione sarà viziata da una forma di illogicità *tipica* (corrispondente all’inservanza dell’art. 192, comma 3, c.p.p., e giustiziabile per vizio di motivazione). In presenza di

<sup>166</sup> La lettura proposta nel testo sembra quella più capace di conciliare due tesi che confliggono, in letteratura, con l’interpretazione *standard* della norma: nessuno dubita che la chiamata possa costituire un elemento *a carico* solo in presenza di altri elementi indipendenti che la confermino; è tuttavia controverso quando la chiamata possa costituire un elemento *a discarico*, e – il che in certi casi è lo stesso – cosa avvenga quando la chiamata sia priva di elementi di riscontro. Quanto al primo punto, secondo parte della letteratura una chiamata priva di elementi di riscontro può essere valutata a discarico giacché «il semplice dubbio è sufficiente a determinare l’assoluzione dell’imputato» (SANNA 2000, 271). Così facendo, però, il senso della regola verrebbe tradito: in assenza di riscontri con cui operare la valutazione unitaria, l’uso della chiamata sarebbe comunque precluso, il che potrebbe certo comportare il proscioglimento (o il rigetto della richiesta di misura cautelare) perché le prove a carico sono insufficienti (o assenti), ma non perché la chiamata viene utilizzata in senso favorevole. Quanto al secondo punto, una tesi rimasta isolata in dottrina, ritenendo che la norma imponga una valutazione unitaria *solo se* gli altri elementi sono presenti, sostiene invece che in assenza di altri elementi di prova «non può essere impedito al giudice di fondare il suo convincimento sulla chiamata di correo c.d. nuda, in assenza di elementi di riscontro» (MARTINELLI 1990, 697). L’opinione è corretta, ma incompleta: la chiamata può comparire tra le premesse di una decisione (ad esempio, di proscioglimento) solo se corroborata (ossia solo se assoggettata a quella valutazione unitaria rappresentata dalla corroborazione in senso stretto); la presenza di altri elementi indipendenti di conferma è invece necessaria solo ai fini della condanna (o dell’emissione della misura cautelare).

<sup>167</sup> Sull’applicabilità dell’art. 192, comma 3, c.p.p. (nel senso della necessità di riscontri estrinseci individualizzanti) in sede cautelare si è consumata, in passato, un’accesa diatriba, chiusa in senso positivo con l’introduzione dell’art. 273, comma 1-bis, c.p.p. (cfr. ZACCHE 2004, 3700 ss.). Resta inteso, però, che l’interpretazione del *metodo* di valutazione imposto dall’art. 192, comma 3, c.p.p. (se solo corroborazione in senso stretto, o anche convergenza) non può variare in considerazione della *soglia* probatoria necessaria all’emissione di un certo provvedimento (qualsiasi esso sia): tale soglia può al più condizionare l’interpretazione del concetto di “conferma” (e ciò ancorché in giurisprudenza, talvolta, si faticò a chiarire questo profilo, cfr. BRONZO 2002, 150-151). A meno che non si concordi con l’opinione secondo cui l’unico concetto processualmente ammissibile di “provato” – o, il che in questo caso è lo stesso, “confermato” – sia “provato oltre ogni ragionevole dubbio”, e che nell’emissione di provvedimenti diversi dalla condanna muti al più l’oggetto della proposizione (finale) provata oltre ogni ragionevole dubbio (la “probabile colpevolezza”, nel caso delle misure cautelari, e non la “colpevolezza”, v. FERRUA 2017, 87 ss.) anziché il grado di conferma che deve essere offerto dalle prove disponibili (in senso critico, v. CAPRIOLI 2009, 77-78).

una forma di corroborazione insufficiente (a seconda della decisione che in concreto verrà adottata), la motivazione sarà viziata da una forma di illogicità *atipica* (corrispondente, ad esempio, ad uno dei vizi logici che stanno alla base dei c.d. riscontri mancati, e parimenti giustiziabile per vizio di motivazione).

Se poi dal tema della “corroborazione” ci allarghiamo verso l’interpretazione dell’intero “metodo a tre tempi”, una seconda questione interessante è vedere come nelle argomentazioni degli interpreti possano influire scelte di carattere teorico ancor più profonde, e relative alle preferenze riservate ad un canone atomistico, anziché olistico, in materia di ragionamento probatorio.

Com’è noto, con “canone atomistico” si indica quello stile di ragionamento in base al quale il grado di conferma offerto dalle prove alle ipotesi andrebbe considerato elemento per elemento, in virtù della somma dei singoli fattori inferenziali. Con “canone olistico” si indica quello stile di ragionamento in base al quale il grado di conferma offerto dalle prove alle ipotesi sarebbe piuttosto il frutto di una pesatura complessiva, il che rende il risultato finale maggiore della somma dei singoli fattori<sup>168</sup>. In un’ottica puramente atomistica, l’attendibilità di una chiamata risulterebbe confermata quando tutte le singole circostanze di fatto in essa narrata sono riscontrate da altri elementi indipendenti. In un’ottica puramente olistica, l’attendibilità di una chiamata risulterebbe invece confermata quando ad essere confermato è il suo contenuto *tutto considerato*.

Naturalmente, nessun canone vanta una priorità epistemica sull’altro: una visione eccessivamente atomistica può risultare macchinosa, lasciando spazio ad alternative esplicative meno precise ma più convenienti (o più ragionevoli); una visione eccessivamente olistica può invece risultare superficiale, prestando il fianco a discrepanze apparentemente marginali e che tuttavia non consentono all’ipotesi prescelta di spiegare proprio tutti gli elementi acquisiti, o quelli più significativi (e magari produttivi di dubbi ragionevoli).

Nella scelta tra i canoni, potrebbe inoltre influire la concezione di verità che latentemente osserviamo. Un ideale coerentista incoraggia l’adozione di un canone olistico, attribuendo al fatto che certi elementi siano coerenti con una certa ipotesi la capacità di “indicare la verità” dei fatti spiegati dall’ipotesi, ma rischia di risultare circolare: quando gli elementi sono coerenti con l’ipotesi perché l’ipotesi è coerente con gli elementi, le nostre conoscenze sembrano fluttuare in un vuoto teorico privo di autentici contatti con la realtà<sup>169</sup>. Da questo punto di vista, un giudice ostinatamente coerentista potrebbe essere propenso a sorvolare su discrepanze anche molto rilevanti, tra gli altri elementi e la chiamata, attribuendole così un grado di attendibilità a tutti gli effetti improprio. Un ideale corrispondentista incoraggia invece l’adozione di un canone atomistico, attribuendo a ciascun fattore singolarmente inteso il compito di collegare l’ipotesi alla realtà, ma rischia di incorrere in un regresso all’infinito: per collegare un’ipotesi alla realtà ogni fattore inferenziale deve infatti essere a sua volta collegato con la realtà, o con un altro fattore parimenti collegato alla realtà, rendendo così la “ricerca dei fondamenti” potenzialmente senza fine<sup>170</sup>. Da questo punto di vista, un giudice ostinatamente corrispondentista potrebbe essere propenso a valorizzare discrepanze anche molto marginali, tra gli altri elementi e la chiamata, non attribuendole così il grado di attendibilità che invece essa meriterebbe.

Come ha giustamente osservato Giovanni Tuzet, difatti, i due canoni non dovrebbero essere contrapposti artificialmente, bensì armonizzati<sup>171</sup>: ad una prima valutazione atomistica dovrebbe seguire una valutazione *tutto considerato* che, avvantaggiandosi della forza narrativa dell’ipotesi esplicativa, non perda il contatto con la realtà che le forniscono i singoli fattori inferenziali isolatamente considerati, e riesca a rendere pertanto trascurabili le eventuali discrepanze.

<sup>168</sup> Cfr. DAMAŠKA 1990, 93 ss.

<sup>169</sup> Cfr. AMAYA 2015, 125 ss.

<sup>170</sup> Cfr. HASAN 2022, § 1.

<sup>171</sup> Secondo quella che Tuzet chiama «una forma di olismo “ben temperato”» (TUZET 2016, 271). V. anche ELGIN 2005, 156 ss.; AMAYA 2021, spec. 237 ss.

Sembra proprio questo il modello prescelto dalla giurisprudenza con riferimento alle dichiarazioni del complice<sup>172</sup>:

- a) esse sono *prima facie* attendibili se consentono di costruire una sotto-ipotesi a partire dalla quale reperire altri elementi indipendenti che confermino almeno qualche contenuto, o le capacità percettive del dichiarante;
- b) se la ricerca ha esito positivo, le dichiarazioni sono *tutto considerato* attendibili e possono essere utilizzate (corroborazione in senso stretto, atomistica);
- c) se poi esistono altri elementi indipendenti che dimostrano almeno alcune delle circostanze cruciali riferite dalle dichiarazioni (o meglio, delle accuse *erga alios*), allora esse saranno anche confermate (convergenza, olistica), e potranno essere poste a fondamento di una condanna (o di una misura cautelare).

Ne discende così che lo storico dissidio relativo all'ordine dei passaggi richiesti dal c.d. “metodo a tre tempi”, se cronologico oppure combinatorio, si risolve in una domanda mal posta: la forza del metodo sta infatti proprio nella sua capacità di contraddire la massima in base alla quale gli individui poco credibili dicono probabilmente cose false, dimostrando attraverso prove indipendenti che anche i mentitori seriali possono dire cose vere; così come sta nella sua capacità di contraddire la massima in base alla quale i racconti inverosimili sono probabilmente falsi, dimostrando attraverso prove indipendenti che – per quanto inverosimili – si tratta di racconti veri. La sensazione di *bootstrapping* che maturiamo quando prendiamo provvisoriamente per vere le dichiarazioni del complice al fine di valutare gli elementi che la confermano è del tutto comprensibile, ma si tratta di una fase ineludibile di ogni abduzione giudiziaria<sup>173</sup>: la dichiarazione in sé è un elemento di prova, ma per confermarla occorre trasformarla in una sotto-ipotesi; se quella sotto-ipotesi fosse attendibile, esisterebbero altri elementi fatti così e così che la confermano; se tali elementi esistono, la miglior spiegazione della convergenza tra sotto-ipotesi ed altri elementi è che si tratta di una sotto-ipotesi attendibile, e perciò l'elemento che contiene tale sotto-ipotesi può legittimamente concorrere alla decisione finale.

<sup>172</sup> Cfr. da ultimo Cass., sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863, in C.E.D. Cass., n. 280605.

<sup>173</sup> Cfr. TUZET 2023, 80-82. Come segnalato in letteratura, l'importante è che quando rileviamo una convergenza tra prove, il grado di conferma della conclusione rappresenti la somma del grado di conferma ad essa conferito dalle singole premesse, e che dalla convergenza di più elementi non deriviamo invece un aumento del valore di attendibilità di ogni singolo elemento che concorre alla somma (il che rappresenterebbe, in un quadro bayesiano, una *double counting fallacy*): la convergenza dovrebbe insomma costituire la miglior spiegazione della conclusione, dati certi elementi, e non una ragione per incrementare il valore dei singoli elementi, e poi da essi trarre il grado di conferma totale dell'ipotesi (REDMAYNE 2000, 151; GODDEN 2008, 209-212; WITTLIN 2023, 939 ss.).

### Riferimenti bibliografici

- AGASSI J. 1975. *Towards a Theory of Ad Hoc Hypotheses*, in ID., *Science in Flux*, Springer, 189 ss.
- ALOISI U. 1946. *Sentenze di proscioglimento. Prova, indizio, e sospetto di reato*, in «Rivista penale», 1946, II, 617 ss.
- AMAYA A. 2015. *The Tapestry of Reason. An Inquiry into the Nature of Coherence and its Role in Legal Argument*, Hart.
- AMAYA A. 2021. *Coherence in Legal Evidence*, in DAHLMAN, C., STEIN, A., TUZET, G. (eds.), *Philosophical Foundations of Evidence Law*, Oxford University Press, 231 ss.
- AMODIO E. 1970. *Modalità di prelevamento di campioni e diritto di difesa nel processo per frodi alimentari*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1970, I, 76 ss.
- AMODIO E. 1973. *Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1973, I, 310 ss.
- ANDERSON, T., SCHUM, D., TWINING, W. 2005. *Analysis of Evidence. Second Edition*, Cambridge University Press.
- ARRIGO D. 1997. *Sulla valutazione della chiamata in correità*, in «Giurisprudenza italiana», 1997, II, II, 599 ss.
- AVANZINI A. 1978. *Le dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui. Fra interrogatorio e testimonianza*, in «Cassazione penale», 1978, 11-12, 1445 ss.
- BARGI A. 1991. *Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità*, in «Cassazione penale», 1991, 4, 678 ss.
- BARGIS M. 1980. *Incompatibilità a testimoniare e connessione di reati*, Giuffrè.
- BARTOLINI F. 1990. *La valutazione probatoria della chiamata in correità e dell'accusa di reità: considerazioni generali*, in «Archivio della nuova procedura penale», 1990, 3, 272 ss.
- BARZUN C.L. 2008. *Rules of Weight*, in «Notre Dame Law Review», 2008, 83, 1957 ss.
- BELLAVISTA G. 1961. *Confessione (dir. proc. pen.)*, in «Enciclopedia del diritto», vol. VIII, Giuffrè, 917 ss.
- BEN-DAVID G. 2019. *The "Corroborative Rule" from a comparative and critical perspective*, in «The International Journal of Evidence and Proof», 2019, 23, 282 ss.
- BEVERE A. 2001. *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè.
- BIRCH D. 1995. *Corroboration: Goodbye To All That?*, in «Criminal Law Review», 1995, 524 ss.
- BONETTI M. 1986. *La "chiamata di correo": rassegna critica*, in «Indice penale», 1986, I, 56 ss.
- BONIOLO G., VIDALI P. 1999. *Filosofia della scienza*, Bruno Mondadori.
- BONIOLO G., VIDALI P. 2011. *Strumenti per ragionare. Logica e teoria dell'argomentazione*, Bruno Mondadori.
- BOSCHI M. 1989. *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, in «Foro italiano», 1989, II, 525 ss.
- BRONZO P. 2002. *Tutela cautelare e "giusto processo" [artt. 11 e 12 l. 63/2001]*, in LATTANZI G. (ed.), *Guida alla riforma del giusto processo. Lo stato della giurisprudenza e della dottrina*, Giuffrè, 143 ss.
- CALAMANDREI I. 1985. *Le dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui*, in «Giustizia penale», III, 427 ss.
- CALAMANDREI P. 2019 [1925]. *Per la definizione del fatto notorio*, ora in ID., *Opere giuridiche*, Vol. V – *La chiamata in garanzia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove*, Roma Tre Press, 425 ss. (saggio originariamente apparso in «Rivista di diritto processuale civile», 1925, I, 273 ss. e poi nella raccolta riedita *Opere giuridiche*, vol. V – *La chiamata in garanzia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove*, a cura di M. Cappelletti, Morano, 1972)

- NANNUCCI, U. 1991. *I nuovi criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata di correo. Prime puntualizzazioni alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione*, in «Cassazione penale», 1991, 7, 1314 ss.
- CAPPELLETTI M. 1959. *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, vol. I, Giuffrè.
- CAPRIOLI F. 1993. *Le sezioni unite e il caso Calabresi: ancora segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità*, in «Giurisprudenza italiana», 1993, II, 785 ss.
- CAPRIOLI F. 2009. *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2009, 1, 51 ss.
- CARLIZZI G. 2018. *Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale*, Bonomo.
- CARLIZZI G. 2019. *La valutazione della prova scientifica*, Giuffrè.
- CARLIZZI G. 2021. *L'analisi argomentativa e l'analisi giuridica della motivazione del giudice comune. I. Analisi della motivazione qualificatoria e analisi della motivazione censoria di quella relativa alla forza probatoria*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 2021, 2, 219 ss.
- CARLIZZI G. 2022. *L'obbligo di motivazione rafforzata nel processo penale. Un contributo teorico-generale*, in «Sistema penale», 2022, 11, 39 ss.
- CARLIZZI G. 2023. *Il giudizio probatorio come formazione complessa, disciplinata e probabilistica. Riflessioni a partire da Giovanni Tuzet, La prova ragionata*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 2023, 2, 177 ss.
- CARMIGNANI G. 1854, *Elementi del diritto criminale*, Dallo Stabilimento Tipografico di P. Androsio.
- CARNELUTTI F. 1960. *Principi del processo penale*, Morano.
- CAVALLONE B. 1991. *Crisi delle «maximen» e disciplina dell'istruzione probatoria*, ora in ID., *Il giudice e la prova nel processo civile*, Giuffrè, 290 ss. (saggio originariamente apparso in «Rivista di diritto processuale», 1976, 3, 678 ss.).
- COPI I.M., COHEN C., RODYCH V. 2019. *Introduction to Logic*, Routledge.
- CORDERO F. 1963. *Il procedimento probatorio*, ora in ID., *Tre studi sulle prove penali*, Giuffrè, 1 ss. (saggio originariamente apparso col titolo «Note sul procedimento probatorio», in *Jus*, 1963, 1, 1 ss.)
- CORDERO F. 1987. *Procedura penale*, Giuffrè.
- CORDERO F. 1988. *La confessione nel quadro decisorio*, in DE CATALDO NEUBURGER L. (ed.), *La giustizia penale e la fluidità del sapere. Ragionamento sul metodo*, Cedam, 53 ss.
- CORDERO F. 2012. *Procedura penale*, Giuffrè.
- COSTANZO A. 1993. *Coerenza e incompatibilità "locali" nelle argomentazioni giudiziali. Un itinerario diaprocessuale fra le sentenze del "caso Chinnici"*, in «Foro italiano», 1993, V, 274 ss.
- DAMAŠKA M. 1990. *Atomistic and Holistic Evaluation of Evidence: A Comparative View*, in CLARK, D.S. (ed.), *Comparative and Private International Law. Essays in Honor of J.H. Merryman on his Seventieth Birthday*, Duncker & Humboldt, 91 ss.
- DANIELE M. 2009. *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Giappichelli.
- DANIELE M. 2021. *Rinnovazione orale delle prove dichiarative e motivazione rafforzata: un binomio epistemico*, in «disCrimen», 3 febbraio 2021, 1 ss. Disponibile in: <https://discrimen.it/rinnovazione-orale-delle-prove-dichiarative-e-motivazione-rafforzata-un-binomio-epistemico/> (consultato il 12 marzo 2024).
- DEGANELLO M. 2005. *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Giappichelli.

- DEL SIGNORE M.C. 1976. *Problemi di qualificazione e di responsabilità per la condotta di chi partecipi ad un reato per collaborare con la polizia*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1976, 4, 1517 ss.
- DEMURO G.P. 2010. *Il dolo*, vol. II – *L'accertamento*, Giuffrè.
- DI CHIARA G. 1987. *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1987, I, 233 ss.
- DOMINIONI O. 1974. *La testimonianza della parte civile*, Giuffrè.
- DOMINIONI O. 1985. *Verso l'obbligo di collaborare*, ora in ID., *Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi*, Giuffrè.
- DOMINIONI O. 1986. *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in «Rivista di diritto processuale», 1986, 4, 740 ss.
- DOSI E. 1963. *La c.d. "testimonianza della parte" e l'obbligo di verità*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1963, 2, 429 ss.
- EGGLESTON R. 2004. *Prova, conclusione probatoria e probabilità*, Giuffrè.
- ELGIN C.Z. 2005. *Non-foundationalist Epistemology: Holism, Coherence, and Tenability*, in STEUP-SOSA, M. (ed.), *Contemporary Debates in Epistemology*, Wiley Blackwell, 156 ss.
- FALCONE G., TURONE G. 1983. *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in «Cassazione penale», 1983, 4, 1041 ss.
- FANCHIOTTI V. 1991. *Corroboration*, in «Enciclopedia Giuridica», vol. IX, Treccani, 1 ss.
- FASSONE E. 1985. *Riflessioni sul tema della prova*, in «Questione giustizia», 1985, 3, 510 ss.
- FASSONE E. 1986. *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in «Cassazione penale», 1986, 11, 1894 ss.
- FERRUA P. 1998. *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in «Questione giustizia», 1998, 3, 587 ss.
- FERRUA P. 2017. *La prova nel processo penale. Vol. I – Struttura e procedimento*, Giappichelli.
- FIANDACA G. 1986. *La "chiamata di correo" fra tradizione, emergenza e nuovo garantismo*, in «Foro italiano», 1986, II, 530 ss.
- FIGLIOLI P. 1954. *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol. II, Giuffrè.
- FISHER G. 1997. *The Jury's Rise as Lie Detector*, in «Yale Law Journal», 1997, 107, 575 ss.
- FLORIAN E. 1924. *Delle prove penali*, vol. II, Dott. Francesco Vallardi.
- FOSCHINI G. 1956. *Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale*, ora in ID., *L'imputato. Studi*, Giuffrè, 75 ss.
- FRAMARINO DEI MALATESTA N. 1895. *La logica delle prove in criminale*, vol. II, Unione Tipografico-Editrice.
- GALLINARI G. 2021. *Strage Cottarelli, 15 anni di indagini e sentenze: tutte le tappe*. Disponibile in: <https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/strage-cottarelli-15-anni-di-indagini-e-sentenze-tutte-le-tappe-prfp7wt4> (consultato il 12 marzo 2024).
- GAROFALO G. 2017. *La caduta del mito della "prova regina": confessione e testimonianza*, in LUPÀRIA L., MARAFIOTI L., PAOLOZZI G. (eds.), *Errori giudiziari e background processuale. Seminari per gli studenti*, Giappichelli, 39 ss.
- GHIARA A. 1984. *Rimedi probatori alla separazione dei procedimenti connessi: acquisizione di atti e segreto istruttorio, interrogatorio "libero"*, in «Giustizia penale», 1984, III, 435 ss.

- GODDEN D. 2010. *Corroborative Evidence*, in REED, C.-TINDALE, C.W. (eds.), *Dialectics, Dialogue and Argumentation: An Examination of Douglas Walton's Theories of Reasoning and Argument*, College Publications, 201 ss.
- GREVI V. 1991. *Le "dichiarazioni rese dal coimputato" nel nuovo codice di procedura penale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1991, 1, 165 ss.
- GROSSO D. 1989. *Chiamata in correità, motivazione della sentenza e controllo in cassazione*, in «Giustizia penale», 1989, III, 158 ss.
- GUARNIERI G. 1965. *La testimonianza dell'imputato*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. II, Giuffrè, 413 ss.
- GUERRA THOMPSON B. 2008. *Beyond a Reasonable Doubt? Reconsidering Uncorroborated Eyewitness Identification Testimony*, in «University of California Davis Law Review», 2008, 41, 1487 ss.
- HASAN A. 2022. *Foundationalist Theories of Epistemic Justification*, in ZALTA, E.N., NODELMAN U. (eds.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2022 Edition). Disponibile in: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/justep-foundational> (consultato il 12 marzo 2024).
- HEYDON J.D. 1973. *The Corroboration of Accomplices*, in «Criminal Law Review», 1973, 264 ss.
- IACOVIELLO F.M. 2004. *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, in «Cassazione penale», 2004, 10, 3452 ss.
- JACKSON J.D. 1988. *Credibility, Morality and the Corroboration Warning*, in «Cambridge Law Journal», 1988, 47, 428 ss.
- JOY H. 1844. *On the Evidence of Accomplices*, in «Law Library», 1844, 45, 1 ss.
- KEELEY B.L. 2006. *Of Conspiracy Theories*, in COADY D. (ed.), *Conspiracy Theories. The Philosophical Debate*, Ashgate, 45 ss.
- LANGBEIN J.H. 1983. *Shaping the Eighteenth-Century Criminal Trial: A View from the Ryder Sources*, in «University of Chicago Law Review», 1983, 50, 1 ss.
- LEONE F. 1956. *La chiamata di correo*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1956, 2, 607 ss.
- LEONE G. 1961. *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Morano.
- LUCCHINI L., MANFREDINI G. 1876. *Dizionario di giurisprudenza pratica penale*, vol. I, F. Sacchetto.
- LUPÀRIA L. 2006. *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale*, Giuffrè.
- MACCORMICK N. 2005. *Rethoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press.
- MARCHESE E. 2023. *Il caso Gabriele: un'analisi logico-argomentativa della motivazione probatoria d'Appello e del suo controllo di legittimità*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 2023, 1, 229 ss.
- MARCHETTI P. 1994. *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Giuffrè.
- MARTINELLI C. 1990. *Sull'interpretazione dell'art. 192, comma 3, C.p.p.*, in «Giustizia penale», 1990, III, 694 ss.
- MASSARI E. 1933. *Conviene considerare l'imputato come testimone in causa propria?*, in «Annali di diritto e procedura penale», 1933, 3, 852 ss.
- MELCHIONDA A. 1967. *La chiamata di correo*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1967, 1, 148 ss.
- MENNA M. 1991. *Chiamata in correità e canoni di valutazione probatoria tra sindacato di merito e giudizio di legittimità*, in «Cassazione penale», 1991, 1, 165 ss.

- MITTERMAIER C.G.A. 1858. *Teoria della prova nel processo penale*, Libreria di Francesco Sanvito.
- NEPPI MODONA G. 1985. *Dichiarazioni dei “pentiti” e problema della prova*, in «*Questione giustizia*», 1985, 766 ss.
- NOBILI M. 1974. *Il principio del libero convincimento del giudice*, Giuffrè.
- NOBILI M. 1989. *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Clueb.
- ORFIELD L.B. 1963. *Corroboration of Accomplice Testimony in Federal Criminal Cases*, in «*Villanova Law Review*», 1963, 9, 16 ss.
- PAGANO F.M. 1998. *Logica de’ probabili applicata a’ giudizj criminali*, ora in ID., *Considerazioni sul processo criminale. Principii del codice penale. Teoria delle prove (Logica de’ probabili)*, Ipsoa (rist. an. dell’edizione milanese del 1806. Dell’opera sono citate le pagine della ristampa, non quelle del volume).
- PADOA SCHIOPPA A. 1967. «*Unus testis nullus testis*». *Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in *Studia Ghisleriana. Serie speciale per il IV centenario del Collegio Ghisleri in Pavia 1567-1967*, 1967, 334 ss.
- PALAZZO G.A. 1928. *Chiamata di correo e discolpa del compartecipe*, in «*Rivista penale*», 1928, I, 140 ss.
- PALLA S. 1997. *Chiamata di correo e riscontri esterni*, in «*Cassazione penale*», 1997, 5, 1453 ss.
- PERELMAN C., OLBRECHTS-TYTECA L. 1966. *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi.
- PICCININO R. 1950. *Chiamata di correo e libero convincimento del giudice in relazione al concetto di prova*, in «*Rivista penale*», 1950, II, 472 ss.
- PICÓ JUNOY J. 2007. *Iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam: storia della erronea citazione di un brocardo nella dottrina tedesca e italiana*, in «*Rivista di diritto processuale*», 2007, 6, 1497 ss.
- PIERCE C.S. 2003. *Guessing: inferenza e azione*, ora in ID., *Opere*, Bompiani (a cura di M.A. Bonfantini), 995 ss.
- POPPER K.R. 1970. *Logica della scoperta scientifica*, Einaudi.
- POPPER K.R. 1984. *Poscritto alla Logica della scoperta scientifica – I) Il realismo e lo scopo della scienza (a cura di W.W. Bartley, III)*, Il Saggiatore.
- RAFARACI T. 1994. *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in «*Rivista italiana di diritto e procedura penale*», 1994, 2, 670 ss.
- REDMAYNE M. 2000. *A Corroboration Approach to Recovered Memories of Sexual Abuse: A Note of Caution*, in «*Law Quarterly Review*», 2000, 116, 150 ss.
- ROBERTS P., ZUCKERMAN A. 2022. *Criminal Evidence*, Oxford University Press.
- RUGGIERO R.A. 2012. *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli.
- RUSSO I. 1998. *Valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori: criteri generali e aspetti pratici. Verso il “capitolato dei riscontri”*, in «*Quaderni del CSM*», 1998, 99, 247 ss.
- SABATINI Gius. 1948. *Interrogatorio e confessione dell’imputato*, in «*Giustizia penale*», 1948, III, 282 ss.
- SANNA A. 2000. *L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi*, Giuffrè.
- SAVERDA C.J. 1990. *Accomplices in Federal Court: A Case for Increased Evidentiary*, in «*Yale Law Journal*», 1990, 100, 785 ss.
- SCHAUER F. 1991. *Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Clarendon Press.

- SCHUM D. 1994. *The Evidential Foundation of Probabilistic Reasoning*, Northwestern University Press.
- SQUARCIA E. 1993. *Brevi note in tema di chiamata di correo riscontrata*, in «Cassazione penale», 1993, 1, 135 ss.
- STELLA F. 2004. *Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione*, in «Cassazione penale», 2004, 3, 756 ss.
- TARUFFO M. 1992. *La prova dei fatti giuridici*, Giuffrè.
- TARUFFO M. 2009. *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza.
- TARUFFO M. 2023. *Studi sulla rilevanza della prova*, Roma Tre Press (ried. dell'originale *Studi sulla rilevanza della prova*, Cedam, 1970).
- TRANCHINA G. 1995. *I canoni della valutazione probatoria della chiamata in correità*, in «Diritto penale e processo», 1995, 5, 644 ss.
- TRIBE L. 1974. *Triangulating Hearsay*, in «Harvard Law Review», 1974, 87, 957 ss.
- TRIGGIANI N. 1994. *Brevi note sulla chiamata in correità*, in «Cassazione penale», 1994, 4, 1018 ss.
- TUZET G. 2007. *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Pierce fra scienza e diritto*, Giappichelli.
- TUZET G. 2015. *On the Absence of Evidence*, in BUSTAMANTE T., DAHLMAN C. (eds.), *Argumentation Types and Fallacies in Legal Argumentation*, Springer, 37 ss.
- TUZET G. 2016. *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli.
- TUZET G. 2023. *La prova ragionata*, Giuffrè.
- UBERTIS 2015. *Profili di epistemologia giudiziaria*, Giuffrè.
- WALTON D., REED C. 2008. *Evaluating corroborative evidence*, in «Argumentation», 2008, 22, 531 ss.
- WIGMORE J.H. 1901. *Required Numbers of Witnesses: a Brief History of the Numerical System in England*, in «Harvard Law Review», 1901, 15, 83 ss.
- WIGMORE J.H. 1904. *A Treatise on the System of Evidence in Trials at Common Law*, vol. III, Little, Brown, and Company.
- WIGMORE J.H. 1913. *The Principles of Judicial Proof as Given by Logic, Psychology and General Experience, and Illustrated in Judicial Trials*, Little, Brown, and Company.
- WITTLIN M. 2023. *Theorizing Corroboration*, in «Cornell Law Review», 2023, 108, 911 ss.
- ZACCHÉ F. 2004. *Riscontri "individualizzanti" nel procedimento cautelare dopo la l. n. 63 del 2001*, in «Cassazione penale», 2004, 11, 3700 ss.